



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 27 del 21 Luglio 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE 28.06.2021 N. 396

Approvazione del Protocollo di Intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS CoV 25

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 05.07.2021, N. DPC025/221

“Allacciamento Snam4Mobility di Oricola” DN 100 (4”) - DP 75 bar” Società proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.....17

DETERMINAZIONE 05.07.2021, N. DPC025/222

Cava in Località “Mulinello” del Comune di Mozzagrogna (CH) Società autorizzata alla coltivazione: Di Fazio Srl Conclusione dell’attività estrattiva e ripristino ambientale.....21

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 15.04.2021 N. DPC026/92

D.D. n. DPC026/342 del 13.12.2018 - Volturazione della titolarità da ” Safety Hi-Tech s.r.l.” a “A-GAS Italia s.r.l.”.23

DETERMINAZIONE 10.05.202, N. DPC026/111

SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. – Presa d’Atto Variante non sostanziale all’AIA n. DPC026/98 del 19/04/2019 - Impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.....26

DETERMINAZIONE 11.05.2021, N. DPC026/116

SICAV S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto/complesso IPPC per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto.....53

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISSCHI DI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 12.07.2021, N. DPC029/51

DGR n. 391 del 08.07.2019: Approvazione graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati di cui al Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico istituito con l’art. 11 del D.L. n. 39/2009 (annualità finanziarie 2013, 2014 e 2015).....99

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA

DETERMINAZIONE 16.07.2021, N. DPE016/83

Ordinanza di istruttoria, Indizione e Convocazione Conferenza dei Servizi. Istanza concessione a sanatoria di acque sotterranee tramite pozzo per uso igienico Soc. “G. & A. Engineering S.r.l.” in Località Miole, nel comune di Oricola (AQ) fg. n. 2 part.lla n. 1001.....103

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 28.06.2021, N. DPG019/122

Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Ripresa attività formativa anche in presenza - AGGIORNAMENTO N. 2.....105
DETERMINAZIONE 28.06.2021, N. DPG019/123

Avviso pubblico concernente "l'invito agli organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel catalogo regionale aperto dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l'attribuzione dell'assegno apprendistato". impegno di spesa dello stanziamento conseguente alla reiscrizione delle economie vincolate sul capitolo 51635/2 del bilancio del corrente esercizio finanziario.....128

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CEPAGATTI

Avviso di approvazione definitiva variante parziale al P.R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.R. 18/83 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010.140

COMUNE DI COLLECORVINO

Onoranze funebri Contini – Intervento: Richiesta provvedimento unico Conclusivo. Progetto di "Demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale e cambio d'uso dello stesso manufatto di pertinenza in casa funeraria nel Comune di Collecervino comportante variazione allo strumento urbanistico, richiesta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010. Approvazione variante urbanistica S.U.A.P.....141

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

S.U.A.P – Variante al P.R.G. vigente, ex art. 8 del D.P.R. 160/2010. Ampliamento di attività commerciali esistente da parte della Società MAR-MANAGEMENT in Roseto degli Abruzzi: Approvazione142

COMUNE DI TOCCO DA CASABURIA

Avviso di deposito degli atti adottati del nuovo P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria (PE).....143
E-DISTRIBUZIONE

RIF.:AUT_ 2293844 (da citare nell'oggetto della risposta). Costruzione di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 30 m in Via Nazario Sauro e costruzione di linea elettrica MT 20Kv in cavo interrato per circa 160 m in Via Nazario Sauro, Piazza Duca degli Abruzzi e Strada Regionale n. 259 nel COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) per allaccio nuova cabina elettrica. PROTOCOLLO ATLANTE

D52G210053.....144

RIF: AUT_2343652 da citare nell'oggetto delle risposte. Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20 Kv in cavo interrato per circa 300 m in Piazza San Sisto, Via Guglielmo Marconi e Via S. Sisto nel Comune di L'Aquila per realizzazione nuova cabina "Via Confalonieri"145

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

DGR n. 396 del 28.06.2021

OGGETTO: Approvazione del Protocollo di Intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS CoV 2.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **28 Giugno 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NIOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione del Protocollo di Intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato sino al 31 luglio 2021 con successive delibere del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto legge n. 52/2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 457 e seguenti, relativi al piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare l'art. 20, comma 2, lettera c), che introduce un nuovo comma 463-bis all'art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178, stabilendo che *“Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465”*, e assegnando il relativo finanziamento per l'anno 2021, riportato nel relativo allegato B-bis;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021, con cui è stato adottato il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19» del 10 marzo 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 72 del 24.03.2021, con il quale è stato aggiornato il Piano strategico nazionale di cui al precedente decreto del 2

gennaio 2021;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e i Rappresentanti istituzionali di categoria degli Odontoiatri del 16 marzo 2021, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, da declinarsi successivamente a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle diverse modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata;

DATO ATTO che il predetto Protocollo di Intesa stabilisce, in particolare, che:

- la partecipazione avviene su base volontaria ed in base alle specifiche modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata;
- alle Regioni compete la distribuzione delle dosi di vaccino per ciascun centro vaccinale, ivi compresi i necessari dispositivi di conservazione previsti, e gli elenchi aggiornati dei soggetti destinatari;
- gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri parteciperanno nelle sedi di somministrazione che saranno indicate secondo i termini e le modalità previste dallo stesso Protocollo ovvero presso i propri studi opportunamente inseriti su base volontaristica nella rete dei punti di vaccinazione, laddove le Regioni riterranno necessario il reclutamento di ulteriori sedi di vaccinazione a causa della demografia del territorio;
- non è consentito il reclutamento al di fuori degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- la remunerazione degli Odontoiatri rende necessario un finanziamento aggiuntivo del Fondo Sanitario Nazionale, con oneri da quantificarsi con decretazione d'urgenza sulla base di un compenso di € 6,16 per inoculazione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 173 del 22/03/2021, con "Approvazione del documento recante "Programma regionale per la campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2 Covid-19. Fase 2";

ATTESO che l'Allegato alla D.G.R. n. 173/2021 stabilisce che *"la capillarizzazione della somministrazione è una condizione imprescindibile per il successo della campagna vaccinale e si realizzerà incrementando la "platea" dei vaccinatori e dei punti vaccinali"* e che l'ampliamento della platea dei vaccinatori e dei PVT si realizza, fra l'altro, *"ricorrendo agli Odontoiatri"*;

CONSIDERATO che è necessario implementare al massimo livello l'offerta vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 in conformità alle raccomandazioni nazionali, e a tal fine è ritenuto necessario anche il coinvolgimento degli Odontoiatri;

RICHIAMATO il comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 il quale dispone che *"...Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..."*;

CONSIDERATO che, al fine di definire compiutamente le modalità regionali di arruolamento degli odontoiatri nella campagna vaccinale, presso il Dipartimento proponente è stato avviato un

confronto con i Rappresentanti istituzionali di categoria e appositamente tenute due riunioni, nelle date 25 maggio e 8 giugno 2021;

VISTO lo schema di “Protocollo di Intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, recante definizione delle modalità regionali per l’inserimento degli Odontoiatri nel sistema vaccinale, il cui contenuto è stato condiviso con i Rappresentanti istituzionali di categoria in riunione indetta dall’Assessore alla Sanità e tenutasi presso il competente Dipartimento in data 8 giugno 2021;

RITENUTO che la previsione di un compenso orario, concordata nello schema di Protocollo, si giustifica:

- quanto alla modalità, in relazione alle modalità di coinvolgimento degli Odontoiatri, la cui partecipazione è prevista esclusivamente nell’ambito dei Punti di Vaccinazione Territoriale ed è pertanto da strutturare in termini di rapporto a tempo, in considerazione del lavoro in *equipes* già organizzato presso i Punti di Vaccinazione Territoriale;
- quanto all’importo, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Intesa Nazionale siglato da Governo, Regioni e le Province autonome e Associazioni dei Medici in formazione specialistica per la partecipazione dei medici specializzandi;

RILEVATO che le risorse finanziarie occorrenti per l’esecuzione dell’attività di cui al presente atto devono essere attinte dal finanziamento di cui al D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. 69/2021, che dispone all’uopo l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, stanziando per la regione Abruzzo l’importo complessivo di € 7.554.820,00 quale quota regionale dell’incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale destinato al titolo sopra indicato, nell’anno 2021;

PRECISATO che il predetto finanziamento concerne i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera scelta, i medici specialisti convenzionati interni e gli odontoiatri, nonché, ove coinvolti dalle Regioni e Province autonome, i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 24 marzo 2021, con cui è stato approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Medicina generale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale anti-covid 19, indicando l’ammontare della quota di finanziamento ad esso destinata e stimata prudenzialmente nel 70 % del finanziamento di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) del D.L. 41/2021, fatta salva l’adozione di successivi provvedimenti di variazione;

RITENUTO pertanto che in attesa della eventuale definizione di accordi/intese con le altre categorie coinvolte e stante la necessità di acquisire le adesioni degli Odontoiatri e valutare l’entità delle stesse, debba rinviarsi a successivo provvedimento l’eventuale definizione di una quota di finanziamento, con la precisazione che la partecipazione degli Odontoiatri alla campagna vaccinale, allo stato attuale, deve comunque essere remunerata entro i limiti dello stanziamento di legge e fatto salvo quanto disposto dalla D.G.R. 178/2021;

RITENUTO altresì necessario stabilire, in considerazione della variabilità della campagna vaccinale anti Covid 19:

- che i contenuti del documento approvato con il presente atto saranno adeguati ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
- che esso troverà attuazione nei limiti e in stretta osservanza delle indicazioni date dal Piano strategico nazionale e dal Programma Regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS CoV 2, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto o da eventuali successive modifiche;
- che, salvo quanto indicato sopra, esso è valido per la durata della campagna vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

PRECISATO che le Aziende Unità Sanitarie Locali, in conformità a quanto indicato al punto 2 dell'Allegato al presente atto, devono provvedere all'arruolamento degli Odontoiatri aderenti in relazione alle necessità organizzative dei Punti di Vaccinazione Territoriale, e alla corresponsione del trattamento economico a valere sull'incremento del Fondo sanitario, come indicato ai capoversi precedenti;

RITENUTO di dover trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per le finalità di cui al Piano di Rientro;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 L.R. n. 77/1999 e s.m.i., apponendovi la propria firma in calce e attestando che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- 1) **di approvare** lo schema di "Protocollo di Intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", allegato al presente atto deliberativo come parte integrante e sostanziale e di autorizzare l'Assessore preposto alla Sanità e il Direttore del Dipartimento Sanità alla sottoscrizione dello stesso;
- 2) **di precisare** che le risorse finanziarie previste per la remunerazione degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri sono attinte dalle risorse di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) del D.L. 41/2021, che dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, tenendo conto di quanto già disposto con Deliberazione di G.R. 178 del 24 marzo 2021, come rilevato in premessa;
- 3) **di stabilire** che in attesa della eventuale definizione di accordi/intese con le altre categorie coinvolte e stante la necessità di acquisire le adesioni degli Odontoiatri e valutare l'entità delle stesse, debba rinviarsi a successivo provvedimento l'eventuale definizione di una quota di finanziamento, con la precisazione che la partecipazione degli Odontoiatri alla campagna vaccinale, allo stato attuale, deve comunque essere remunerata entro i limiti dello stanziamento di legge e fatto salvo quanto disposto dalla D.G.R. 178/2021;
- 4) **di stabilire**, con riferimento all'applicazione e alla durata del Protocollo:

- che tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
 - che esso troverà attuazione nei limiti e in stretta osservanza delle indicazioni date dal Piano strategico nazionale e dal Programma Regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto o da eventuali successive modifiche;
 - che, salvo quanto indicato sopra, esso è valido per la durata della campagna vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- 5) **di stabilire** che il presente atto sia trasmesso alle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per quanto indicato in premessa.
- 6) **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore

Dott.ssa Elisabetta Comparetti

Il Responsabile dell'Ufficio

//

Il Dirigente del Servizio

//

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Verì

(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

Protocollo di Intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 457 e seguenti, relativi al piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021, con cui è stato adottato il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19»” del 10 marzo 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.72 del 24.03.2021, con il quale è stato aggiornato il Piano strategico nazionale di cui al precedente decreto del 2 gennaio 2021;

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e i Rappresentanti istituzionali di categoria degli Odontoiatri del 16 marzo 2021, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, da declinarsi successivamente a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle diverse modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata;

VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare l’art. 20, comma 2, lettera c), che introduce un nuovo comma 463-bis all’art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178, stabilendo che “*Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione ... e assegnando il relativo finanziamento per l’anno 2021, riportato nel relativo allegato B-bis;*

RILEVATO che è necessario implementare al massimo livello l’offerta vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 in conformità alle raccomandazioni nazionali, e a tal fine è ritenuto necessario anche il coinvolgimento degli Odontoiatri;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 173 del 22/03/2021 recante “Approvazione del documento recante “Programma regionale per la campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2 Covid-19. Fase 2”;

DATO ATTO che l’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, il Direttore del Dipartimento Sanità e i Rappresentanti istituzionali e di categoria degli Odontoiatri, nelle persone dei Presidenti Provinciali CAO e del Presidente Regionale A.N.D.I. si sono incontrati, con sedute del 25 maggio e dell’8 giugno



GIUNTA REGIONALE

2021 in modalità videoconferenza, per definire di intesa le modalità regionali di partecipazione degli Odontoiatri, anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle diverse modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata;

Tra l'Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, il Direttore del Dipartimento Sanità e i Rappresentanti istituzionali e di categoria degli Odontoiatri, nelle persone dei Presidenti Provinciali CAO e del Presidente Regionale A.N.D.I.

SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE

1) Adesione

Secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e i Rappresentanti istituzionali di categoria degli Odontoiatri sottoscritto in data 16 marzo 2021, gli Odontoiatri iscritti all'Albo presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri partecipano all'esecuzione della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

La partecipazione è su base volontaria. A tal fine, gli Odontoiatri manifestano la loro adesione presso gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Abruzzo. Gli Ordini assumono la responsabilità della raccolta delle adesioni e verificano la sussistenza della condizione di cui al capoverso seguente.

L'Odontoiatra che partecipa alla campagna di vaccinazione di cui al presente Protocollo deve essere stato sottoposto a vaccinazione Covid-19 (ove previsto, con somministrazione di I e II dose).

I nominativi degli aderenti e i relativi dati (anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici e mail) sono trasmessi dagli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Abruzzo alla Regione e alle Aziende USL regionali presso cui gli Odontoiatri hanno manifestato la volontà di partecipare alla campagna vaccinale.

2) Formazione

L'Odontoiatra che aderisce alla campagna vaccinale deve partecipare ai programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 1, comma 465, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine la Regione garantisce l'accesso alla formazione.

3) Arruolamento dell'Odontoiatra

Le Aziende USL della Regione Abruzzo contattano gli Odontoiatri individuati negli elenchi trasmessi dagli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e conferiscono i relativi incarichi.

Il reclutamento avviene in base alle necessità organizzative dei Punti di Vaccinazione Territoriale e alle disponibilità manifestate dagli Odontoiatri aderenti. A tal fine, le Aziende USL concordando ove possibile sede operativa e modalità di partecipazione.



La durata dell'incarico e l'impegno richiesto al professionista sono specificati dall'Azienda USL che conferisce l'incarico.

4) Sede di esecuzione dell'attività vaccinale

Gli Odontoiatri aderenti svolgono la loro attività esclusivamente presso Punti di vaccinazione territoriale (di seguito anche PVT), come organizzati dalle Aziende USL.

Le Aziende USL sono responsabili della fornitura dei vaccini, compresa la gestione degli strumenti necessari a trasporto e conservazione, e dei materiali occorrenti per l'esecuzione dell'attività nell'ambito del PVT.

Ai vaccinatori è assicurata la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale, come da indicazioni nazionali vigenti.

5) Compiti dell'Odontoiatra

L'attività degli Odontoiatri è svolta nell'ambito dell'organizzazione del PVT, secondo le modalità definite dalle Aziende USL per i medici vaccinatori.

Le Aziende USL garantiscono la previa adeguata informazione degli Odontoiatri arruolati relativamente alle modalità concrete di funzionamento dell'attività nei PVT, ai protocolli richiesti e a quanto necessario per lo svolgimento delle loro funzioni.

6) Remunerazione

Poichè gli Odontoiatri operano esclusivamente presso i PVT, l'attività da medesimo svolta, da adeguare alle esigenze organizzative e funzionali di tali sedi, è remunerata su base oraria.

All'Odontoiatra che partecipa alla campagna vaccinale è corrisposto un compenso orario pari a € 40,00 lordi, onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'Azienda USL presso cui la prestazione è svolta.

L'Odontoiatra provvede ad emettere fattura per le prestazioni rese all'Azienda USL che ha conferito l'incarico.

La copertura assicurativa è a carico del professionista.

Gli incarichi sono conferiti e remunerati nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69, come definite dalla Regione Abruzzo per il finanziamento dell'attività di cui al presente Protocollo.

Si dà atto che il presente Protocollo è stato discusso e condiviso dall'Assessore alla Sanità, dal Direttore del Dipartimento e dai Rappresentanti istituzionali e di categoria degli Odontoiatri presenti e di seguito



GIUNTA REGIONALE

indicati, nella riunione indetta dall'Assessorato alla Sanità, in modalità videoconferenza, in data 8 giugno 2021

L'Assessore alla Sanità – Dott.ssa Nicoletta Veri

Il Direttore del Dipartimento Sanità – Dott. Claudio D'Amario

Il Presidente CAO L'Aquila – Dott. Luigi Di Fabio

Il Presidente CAO Chieti – Dott. Rocco Del Conte

Il Presidente CAO Pescara – Dott.ssa Anna Maria Cardone

Il Presidente CAO Teramo - Dott.ssa Albina Latini

Il Presidente Regionale A.N.D.I. – Dott. Antonio Tafuri

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI



**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPC025/221

del 5 luglio 2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO e AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO : RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: "Allacciamento Snam4Mobility di Oricola" DN 100 (4") - DP 75 bar"

Società proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 *quater* e 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

PREMESSO che:

- la Società SNAM Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in ROMA – Viale Libano n. 74, con istanza Prot. n. DI-CEOC/LAV/BEL/Prot. n. 287 del 29/04/2020 trasmessa via PEC in data 30/04/2020 e acquisita agli atti regionali in data 05/05/2020 con Prot. n. 0131893/20, ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, il progetto per la realizzazione del metanodotto denominato **"Allacciamento Snam4Mobility di Oricola DN 100 (4") - DP 75 bar"** della lunghezza di 770 m circa, necessario per la fornitura di gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione, ed ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ai sensi degli artt. 52 *quater* e 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;
- la Società proponente, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 164/2000, ha dichiarato che il metanodotto in progetto ha lo scopo di realizzare le opere necessarie al trasporto, all'allaccio e fornitura al cliente idoneo;
- ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.P.R. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione

di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, è stata indetta con nota Prot. n. 0017656/21 del 19/01/2021 e si è svolta in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.
- tale Conferenza dei Servizi si è conclusa positivamente in data 28/06/2021 come si evince dalla dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento, Dott. Giovanni Cantone;

RICHIAMATI:

- la nota Prot. n. 0017656/21 del 19/01/2021 con cui il Servizio competente ha trasmesso alle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, la documentazione di progetto in formato digitale inerente l'intervento proposto, comunicando che con successiva nota si sarebbe proceduto alla indizione della Conferenza di Servizi, al fine di approvare il progetto e conseguire in un procedimento unico, la conformità urbanistica dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, così come previsto dalla richiamata normativa vigente in materia di infrastrutture lineari energetiche;
- con Prot. n. 0249835/20 del 24/08/2020, l'Ufficio Espropri della Regione Abruzzo ha dato avvio al procedimento espropriativo, pubblicato, altresì, presso l'Albo Pretorio del Comune di Oricola (AQ) in data 21/09/2020;
- la relazione conclusiva sul procedimento espropriativo trasmessa dal Servizio Genio Civile di Pescara - Ufficio Espropri, con nota Prot. n. 0010717/21 del 13/01/2021;
- la nota Prot. n. 0267515/21 del 28/06/2021 con cui è stato trasmesso il richiamato Verbale della Conferenza di Servizi dalla scrivente Amministrazione procedente, a tutte le Amministrazioni invitate e alla stessa Società Proponente;

PRESO ATTO del contenuto del richiamato Verbale del 28/06/2021 con cui il Responsabile del procedimento, conclude la Conferenza di Servizi e riferisce, in particolare, che:

- sono state acquisite le determinazioni favorevoli, anche con prescrizioni, rese dalle Amministrazioni coinvolte, anche in modo tacito o implicito;
- le prescrizioni pervenute sono state accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

VISTI, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni coinvolte, nonché le relative prescrizioni disponibili in forma integrale presso il seguente indirizzo web RAdrive: <https://radrive.regione.abruzzo.it/d/d13c8891e2cb432e8131/>

RITENUTO, pertanto di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio del metanodotto ed opere connesse ricadente nel Comune di Oricola (AQ) per una lunghezza "Allacciamento Snam4Mobility di Oricola DN 100 (4") - DP 75 bar" della lunghezza di 770 m circa, necessario per la fornitura di gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione, conformemente al progetto presentato da codesta Società ed alle prescrizioni indicate dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque

denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è definito il parere favorevole della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO, infine, che il procedimento si è svolto nel rispetto del comma 1 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, con Legge 24 aprile 2020, n. 27 e tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, specificatamente all'Art. 264 *“Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19”*;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 28 giugno 2021;
2. di approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato **“Allacciamento Snam4Mobility di Oricola DN 100 (4”) - DP 75 bar”** della lunghezza di 770 m circa, necessario per la fornitura di gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente ed alle prescrizioni indicate dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater* comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la Società SNAM Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
5. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
6. di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
7. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *sexies* comma 2 del DPR 327/2001 s.m.i., le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che,

per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dall'Amministrazione comunale;

8. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite da Regione Abruzzo;
9. di trasmettere tramite PEC, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento alla Società Proponente SNAM Rete Gas S.p.A. ed al Comune di Oricola (AQ) per la pubblicazione all'Albo pretorio;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Estrattive

Dott. Giovanni Cantone

Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Ing. Salvatore Corroppolo

Firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC025/222

del 5 luglio 2021

DIREZIONE **TERRITORIO - AMBIENTE**
SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Cava in Località "Mulinello" del Comune di Mozzagrogna (CH)
Società autorizzata alla coltivazione: Di Fazio Srl
Conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*** OMISSIS ***

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- a) di considerare **conclusa** l'attività di coltivazione della cava sita in Località "Mulinello" del Comune di Mozzagrogna (CH), realizzata dalla Ditta Di Fazio Srl con sede legale in Perano (CH) - C.F. e P. IVA 02207820693, avendo appurato che i lavori di ripristino ambientale sono stati effettuati in conformità agli atti progettuali a corredo del provvedimento autorizzativo rilasciato con la Determinazione Dirigenziale n. DI8/04 del 23/02/2015;
- b) di sollevare la medesima Ditta Di Fazio Srl dagli obblighi a garanzia dei lavori di risanamento ambientale dell'area di cava individuata in catasto al Foglio n.12, Particella n. 200 del Comune censuario di Mozzagrogna (CH), imposti con la polizza fideiussoria n. 2072873 – Agenzia 085, stipulata in data 11/02/2015 dalla Ditta Di Fazio Srl con la Compagnia Assicurativa COFACE SpA, per un importo di Euro 100.000,00;
- c) di pubblicare il presente provvedimento - per estratto - sul Bollettino Ufficiale di Regione Abruzzo;
- d) trasmettere il presente provvedimento tramite PEC alla Ditta Di Fazio Srl, nonché, per opportuna conoscenza, al Comune di Mozzagrogna (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
- e) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR n.1199/1971).

Il responsabile dell'istruttoria
Raffaele Colantoni
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Salvatore Corroppo
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/92 del 15/04/2021**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE****UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI****OGGETTO:** D.D. n. DPC026/342 del 13.12.2018 - Volturazione della titolarità da "Safety Hi-Tech s.r.l." a "A-GAS Italia s.r.l."

- **Titolare autorizzazione:** A-GAS Italia s.r.l. (ex Safety Hi-Tech srl);
- **Iscrizione al Registro CCIAA di Avezzano:** n° 02097280669
- **Numero REA:** n° AQ-143408;
- **Sede legale:** Via Bellini, C70 Regus n.22 - 00198 Roma (RM);
- **Sede Operativa:** Via Cavour n. 96 - 67051 Avezzano (AQ);
- **Scadenza autorizzazione:** 30.09.2023;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i.;
- **Operazioni:** R13/R3/R4/D15 di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Dati catastali:** Comune di Avezzano - Fg. n. 64 particella n. 1354, superficie 5.500 mq;
- **Codice SGRB:** AU-AQ-025;
- **Potenzialità: totale annua:** 550 t/a, capacità massima istantanea 72 t/g;
- **Coordinate geografiche:** Lat. 41° 59' 39.324" - Long. 13° 26' 7.368";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

..... OMISSIS

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **DARE ATTO** dell'iter tecnico-amministrativo espletato per il presente procedimento di voltura della D.D. n. DPC026/342 del 13.12.2018 di cui all'istanza pervenuta da parte della A-GAS ITALIA s.r.l. attraverso il SUAP del Comune di Avezzano, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 con prot. n. 0101758 del 15.03.2021;
- 2) di **PRENDERE ATTO** della documentazione depositata agli atti del SGRB-dpc026 da parte della società istante, finalizzata al rilascio della **volturazione** della titolarità della determinazione **D.D. n. DPC026/342 del 13.12.2018**, di seguito elencata:
 - Domanda di voltura, Modulo 4 allegato alla D.G.R. n. 547/16;
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 22.02.2021, resa ai sensi dell'art. 46- DPR 28/12/2000 n. 445;
 - Dichiarazione sostitutiva antimafia datata 22.02.2021, resa ai sensi dell'art. 3 e 2 - 46 e 47-DPR 28/12/2000 n. 445;
 - Copia Passaporto del legale rappresentante della A-GAS ITALIA s.r.l.;
 - Copia Verbale di assemblea relativa alla cessione del ramo di azienda da "SAFETY HI-TECH S.R.L." a "GAS-ITALIA S.R.L.", a firma del notaio dott. Luca Palumbo, redatto in data 18.02.2021, Repertorio 3431 - Raccolta n. 2768, registrato a Roma il 22.02.2021, n. 5684 Serie 1T;
 - Dichiarazione resa ai sensi della L.R. 15/2019 in merito alla richiesta di volturazione;

- 3) di **VOLTURARE** la titolarità della D.D. n. **DPC026/342 del 13.12.2018** di cui all'“impianto di trattamento di rifiuti pericolosi ubicato in Via Cavour, n. 96 Comune di Avezzano (AQ)” dalla SAFETY HI-TECH s.r.l. (P.IVA. 01258190667) alla A-GAS ITALIA S.r.l. (P.IVA 02097280669);
- 4) di **RIBADIRE** le disposizioni/prescrizioni di cui alla D.D. n. **DPC026/342/2018**, non in contrasto con il presente provvedimento; in particolare si richiamano i termini di validità della stessa, in conformità con l'art. 208, co. 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che restano invariati al 30.09.2023;
- 5) di **RICHIAMARE** la A-GAS Italia S.r.l., al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dalla D.D. n. DPC026/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 (*Sistema regionale di gestione dati rifiuti - ORSO*);
- 6) di **FARE SALVI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. “*Codice antimafia*”;
- 7) di **OBBLIGARE** la A-GAS Italia S.r.l. a volturare entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, le garanzie finanziarie già prodotte dalla Safety Hi-Tech s.r.l., giusta polizza fideiussoria n. 2011/50/2150319 e relativa Appendice di integrazione n. 1, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “REALE MUTUA”, con scadenza 30.09.2023, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo; in mancanza si procederà all'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) di **DISPORRE** che il presente provvedimento è classificato dal SGRB con **Codice AU-AQ-025** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
- 9) di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
- 10) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla A-GAS Italia s.r.l., per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 11) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), alla Provincia di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara e all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila;
- 12) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 13) di **TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma;
- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
[firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppo)
[firmato digitalmente]



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 111 del 10/05/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. – Presa d’Atto Variante non sostanziale all’AIA n. DPC026/98 del 19/04/2019 - Impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- **Titolarità:** SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l.;
- **P.IVA:** 01545930669;
- **Sede Legale:** Via Torre, 1 – 31032 Casale sul Sile (TV);
- **Sede Operativa:** Via Trara, s.n.c. - Località Nucleo Sviluppo Industriale - 67051 Avezzano (AQ)
- **Codice SGRB:** IPPC-AQ-004;
- **Identificativi catastali e superficie autorizzata:** Comune di Avezzano- Fg. n. 55 - Part. nn. 652-656 (ex 639) – 312 – 309 – 307 – 265 per una superficie complessiva di mq. 4.500;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29 nonies - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
- **Operazioni:** D13 – D14 – D15 – R12 – R13
- **Coordinate geografiche:** Lat. 42° 00’ 28.13” – Long. 13° 26’ 33.11”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.G.R. n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che con nota del 16/06/2020, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 25/06/2020 con il prot.n. 0192305/20, la SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. ha avanzato istanza di modifica non sostanziale all’AIA n. DPC026/98 del 19/04/2019 con richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione per l’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Trara, s.n.c. - Località Nucleo Sviluppo Industriale nel Comune di Avezzano (AQ), e nello specifico:

- Ridistribuzione dei codici EER nelle varie aree/zone di stoccaggio (cercando di aggregare i rifiuti per classi omogenee);
- Rimodulazione zone di stoccaggio anche con installazione sulle aree/zone di stoccaggio di scaffalature antisismiche;
- Riduzione delle quantità istantanee di talune tipologie di rifiuti pericolosi con conseguente aumento-direttamente – proporzionale – quantità istantanea EER 18 01 06;
- Riduzione delle quantità totale di talune tipologie di rifiuti pericolosi con conseguente aumento – direttamente proporzionale- EER 18 01 06;
- Rinuncia alla gestione di alcuni EER non pericolosi a favore di altri;
- Copertura dei bacini contenimento parco serbatoi con progettazione di un nuovo sistema di copertura;
- Dimensionamento condotte aspirazione dell’impianto di abbattimento con conseguente modifica del QRE autorizzato;
- Allaccio in fogna scarico acque con conseguente eliminazione del sistema di evapotraspirazione per la gestione dei reflui biologici dei servizi igienici;
- Lavaggio taniche al fine di renderle riutilizzabili.

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L312; come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata sulla GUUE del 14 giugno 2018, n. L 150;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale"
- art. 29-octies "Rinnovo e riesame"
- art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore"
- art. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 9;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

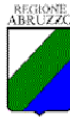
VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 Settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161" ed il D.lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161";
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: "Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

pag. 2



GIUNTA REGIONALE

- D.lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 *"Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"*, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto *"Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;
- D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 avente ad oggetto: *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE)"*;
- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"*, che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*, che all'art. 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come disciplinato dall'art. 188-ter) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 *"Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo"*, pubblicata su BURAT n° 42 del 25.07.2007;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)"*, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- L.R. 23/01/2018, n. 5: *"Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)"*, per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;
- L.R. 04/07/2019, n. 15 recante *"Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso"*;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e connesse alla gestione dei rifiuti:

- DGR n. 58 del 13.02.2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 461 del 03.05.2006 *"D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*, con la quale sono stati approvati: la modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti, così come definiti dall'art. 2 comma 1, lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), al 30 novembre 2006, così come successivamente modificata con ulteriori provvedimenti regionali;
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: *"Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D.lgs. n. 59/05 concernente "attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l'art. 5 dell'allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08.10.2007 e s.m.i., recante: *"Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D.Lgs 59/05 concernente "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento"*. Modifica che integra l'allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 1227 del 27/11/2007 *"Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti"* e s.m.i.;



GIUNTA REGIONALE

- D.D. n. DN3/1 dell'11/01/2008, avente per oggetto: <D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria">;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: "Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" Modifica ed integrazione, che integra l'Allegato B della DGR n. 461/06 con l'art. 9 "Sanzioni";
- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: "Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e DGR n. 09 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: "D.Lgs. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). "Adeguamento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008", che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 79/4 del 25.09.2007 - Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria e s.m.i.;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" e s.m.i.;
- DGR n. 1208 del 04/12/2008 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA", nonché la successiva DGR n. 738 del 07/11/2011 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA - Modifica DGR n. 1208 del 04/12/2008;
- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: "DGR n. 997 dell'8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 - D.Lgs. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica - Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA";
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: "Criteri ed indirizzi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell'Autorità competente ai sensi del D.Lgs 59/05 - Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006", con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D.Lgs 59/05 (ora recepito nel D.Lgs 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell'Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: "Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)". Parte IV - "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati". Approvazione di linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lettera l), l-bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- DGR n. 469 del 24.06.2015 avente ad oggetto: "Individuazione dell'autorità competente ai sensi della parte II° del D.Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09" con la quale, a parziale modifica di quanto già contenuto nella D.G.R. n. 310/29.06.2009, si individuano nei Servizi Gestione Rifiuti e Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA del Dipartimento Opere Pubbliche - Governo del Territorio - Politiche Ambientali, per quanto di competenza, le strutture competenti al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- DGR n. 4 del 12/01/2016 recante: "Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA - Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D.Lgs. 387/2003)";
- DGR n. 806 del 05/12/2016: "Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter";
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: "Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA";
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art.

pag. 4



GIUNTA REGIONALE

29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.” – D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il Decreto MATTM del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 dell’ex D. Lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Decreto MATTM del 06/03/2017, n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;

RICHIAMATA la Circolare del MATTM prot.n. 1121 del 21.01.2019, concernente: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzioni dei rischi”, successivamente integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente “Disposizioni attuative dell’art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132”;

RICHIAMATE le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA 61/2019 del 27/01/2019, cd. “Linee Guida SNPA”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi di seguito elencati:

- Autorizzazione Integrata Ambientale n. **50 del 30/03/2016** avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione delle attività presso l’impianto di Via Trara, snc - Località Nucleo Sviluppo Industriale - 67051 Avezzano (AQ) individuato al NCEU del comune di Avezzano al Fg. n. 55 Part. nn. 652-656 (ex 639) – 312 – 309 – 307 – 265 per una superficie complessiva di mq. 4.500;
- Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DPC026/187 del 16/07/2018** avente ad oggetto “Presa d’atto di modifica non sostanziale e sostituzione della AIA n. DPC026/50 del 30/03/2016”;
- Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DPC026/98 del 19/04/2019** avente ad oggetto “Sostituzione del Provvedimento AIA n. DPC026/187 del 16/07/2018 - Presa d’atto di modifica non sostanziale e sostituzione della AIA n. DPC026/50 del 30/03/2016”;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all’istanza di modifica non sostanziale, pervenuta in data 25/06/2020 richiamata in premessa, e nello specifico:

- Relazione modifica non sostanziale;
- QRE modificato;
- A3_Lavaggio taniche;
- SASTE_Disegno copertura vasche;
- SASTE_scaffalature;
- Tavola M aggiornata (28/05/2020).

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 del 27/07/2020 prot. n. 226618/20 di comunicazione, ai sensi e per tutti gli effetti degli art. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., **di avvio del procedimento istruttorio** relativo all’istanza

pag. 5

**GIUNTA REGIONALE**

de quo e contestuale richiesta parere all'ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila. Con la medesima nota il SGRB-dpc026 ha inviato la Ditta, ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ad avviare le previste procedure di valutazione ambientale (VP);

VISTA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali del 07/08/2020 prot. n. 024751 a riscontro della nota del SGRB-dpc026 soprarichiamata con precisazioni in merito alle procedure;

PRESO ATTO della nota ARTA Abruzzo – Distretto di L'Aquila prot. n. 38244/20 del 02/09/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0256462/20, con richiesta di integrazioni alla Ditta in merito all'istanza presentata;

VISTA la nota della SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l., acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 09/09/2020 prot. n. 0263287/20, con la quale la Ditta ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già prodotta ed in risposta alle richieste integrazioni di ARTA del 02/09/2020, i seguenti documenti:

- Relazione Integrativa;
- Nota prot. 071 del 17/12/2019 con allegato QRE;

RICHIAMATO il contenuto del verbale dell'incontro tecnico del 05/10/2020 tenutosi in modalità telematica e convocato su iniziativa di ARTA Abruzzo al fine di avere dall'Azienda chiarimenti in merito alla comunicazione di variante non sostanziale sopra richiamata, nonché in merito alle integrazioni trasmesse dalla SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. su richiesta dell'ARTA Distretto di L'Aquila con il parere del 02/09/2020 prot. 38313/20;

VISTA la nota della SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l., acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 20/10/2020 prot. n. 0306191/20, con la quale la Ditta ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già prodotta, i seguenti elaborati:

- Relazione bonifica contenitori taniche in HDPE;
- Relazione parco serbatoi;
- QRE rev. 01;
- Tabelle EER;

PRESO ATTO della nota ARTA Abruzzo – Distretto di L'Aquila prot. n. 5390120 del 25/11/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 26/11/2020 con il prot. n. 0384116/20, avente ad oggetto “Comunicazione sospensione determinazioni in attesa dell'espletamento delle valutazioni ambientali di cui alla parte II del D.lgs.152/2006”;

RICHIAMATO il **Giudizio n. 3301 del 10/12/2020**, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso **parere favorevole** all'esclusione dalla procedura V.I.A.;

PRESO ATTO del parere di ARTA Abruzzo di cui alla nota prot. n. 350/21 del 07/01/2021, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 3899/21 (Allegato A);

VISTA la documentazione trasmessa dalla SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. in data 26/02/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 74122/21:

- Dichiarazioni di cui alla L.R. 04/07/2019, n. 15 recante “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;
- Copia bonifico versamento tariffa istruttoria.

VISTA la documentazione trasmessa dalla SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. in data 29/04/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0176241/21:

- QRE (datato 23/02/2021).



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la recente modifica al “Codice Antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATI i seguenti atti di cui agli adempimenti previsti nelle precedenti autorizzazioni:

- Nota del 08/03/2017, acquisita agli atti del SGRB in data 14/03/2017 con prot. n. 0065375/17, con la quale la Ditta ha trasmesso la *Dichiarazione d'inizio lavori* per la “Realizzazione di un centro di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, da sottoporre alle operazioni di smaltimento D13, D14, D15, ed alle operazioni di recupero R4, R13”;
- Nota della ditta SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l., acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 15/02/2018 prot. n. 0044458/18, di trasmissione della Certificazione EN ISO 14001:2004 relativa all'installazione sita in via Trara Z.I. s.n.c. – 67051 Avezzano (L'Aquila);
- Permesso di Costruire n. 23 del 20/03/2018 rilasciato dal Comune di Avezzano, con prot. n. 14299/18, acquisito dal SGRB-dpc026 con prot. n. 0100942/18 del 09/04/2018;
- Nota prot. 35/AZ del 13/05/2019, acquisita agli atti del SGRB in data 14/05/2019 prot. 0142447/19, con la quale la SASTE srl ha comunicato, tra l'altro, l'inizio dell'attività di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/98 del 19/04/2019 a far data dal 01/06/2019;
- Nota SGRB-dpc026 del 28/05/2019 e successiva comunicazione del 02/04/2020 prot. n. 92283 relativa all' accettazione e restituzione della Polizza fideiussoria e relativo Allegato 1 di cui alla DGR n. 254 del 28/04/2016 per l'impianto de quo;

RICHIAMATA la seguente corrispondenza relativa alla trasmissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 7.5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/98 del 19/04/2019:

- Nota prot. 064 del 12/11/2019, acquisita agli atti del SGRB in pari data con il prot. 0316312/19, con la quale la SASTE srl ha comunicato la variazione della sede legale della Società, richiedendo contestualmente la proroga di 180 gg per la trasmissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 7.5 dell'autorizzazione al fine di consentire alla Ditta di completare alcuni allestimenti dell'installazione;
- Comunicazione del SGRB-dpc026 in data 16/03/2020 prot. n. 76798/20 di “proroga per la trasmissione del certificato di collaudo, di cui all'art. 7, punto 5) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/98 del 19/04/2019 fino al 01/05/2020”;
- Nota Prot.n. 19/AZ del 17/04/2020, acquisita agli atti del SGRB in data 20/04/2020 prot.n. 0113002/20, con la quale la SA.STE Servizi Ecologici Srl ha chiesto la proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni in relazione alla scadenza del termine per la trasmissione del certificato di collaudo fissata per il 26 maggio 2020 (*erroneamente indicata nella precedente nota del SGRB come 01/05/2020*), a causa dello stato di emergenza epidemiologica in atto (COVID-19), che ha comportato la chiusura di molte attività a seguito di diversi provvedimenti del Governo (DPCM) che di fatto non hanno permesso il completamento delle azioni necessarie all'effettuazione del collaudo e relativa redazione del certificato;
- Comunicazione del SGRB-dpc026 in data 06/05/2020 prot.n. 133127/20 di “proroga per la trasmissione del certificato di collaudo, di cui all'art. 7, punto 5) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/98 del 19/04/2019 fino al 25/07/2020”;
- Nota del 21/07/2020, acquisita agli atti del SGRB - dpc026 in pari data con il prot.n. 0219910/20, con la quale la SA.STE Servizi Ecologici Srl ha chiesto la proroga del termine per la trasmissione del certificato di collaudo, fissato per il **25 luglio 2020**, motivando la richiesta per lo stato di emergenza epidemiologica in atto (COVID-19) e per procedere al collaudo dell'impianto nel suo assetto definitivo al termine dei lavori di cui all'istanza di modifica non sostanziale all'A.I.A. n. DPC026/98 del 19/04/2019, con richiesta di aggiornamento del provvedimento, trasmessa dalla Società in data **16/06/2020** ed acquisita agli atti del SGR - dpc026 in data **25/06/2020 con il prot.n. 0192305/20**;
- Comunicazione del SGRB-dpc026 in data 03/09/2020 prot. n. 257094/20 di “proroga per la trasmissione del certificato di collaudo, di cui all'art. 7, punto 5) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/98 del 19/04/2019 fino al 25/10/2020”;
- Nota del 22/10/2020 prot. n. 029/P, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 23/10/2020 con il prot.n. 0309849/20, con la quale la SA.STE Servizi Ecologici Srl ha chiesto la proroga per la trasmissione del certificato di collaudo, fissata per il 25 ottobre 2020 al fine di collaudare l'impianto nel suo assetto definitivo di cui all'

pag. 7

**GIUNTA REGIONALE**

istanza di modifica non sostanziale all'A.I.A. n. DPC026/98 del 19/04/2019 per la quale, su richiesta del SGRB-dpc026, la SA.STE ha attivato le previste procedure di valutazione ambientale (VP);

▪ Comunicazione del SGRB-dpc026 del 07/11/2020 di "proroga per la trasmissione del certificato di collaudo, di cui all'art. 7, punto 5) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/98 del 19/04/2019, fino alla definizione delle previste procedure di valutazione ambientale (VP) già avviate ed all'esito dei monitoraggi relativi alla messa in esercizio dell'impianto emissioni, fissando il termine ultimo per la presentazione del collaudo a 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'inizio della marcia controllata";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l., dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale;

CONSIDERATO che dalla lettura dell'art. 29 *nonies* del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 *ter*, comma 7, della L. n. 241/90 e s.m.i. si ritiene di avere acquisito ogni pronunciamento utile da parte delle Amministrazioni interessate, anche considerando che l'esame della variante non sostanziale, si è sviluppata sulla base di precedenti pronunciamenti delle Autorità coinvolte, con particolare riguardo agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con il rilascio del giudizio favorevole **n. 3301 del 10/12/2020**;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 1**PRESA D'ATTO VARIANTE NON SOSTANZIALE**

a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;

b) di **AUTORIZZARE** la variante non sostanziale all'AIA n. DPC026/98 del 19/04/2019 per "l'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi", ubicato in Via Trara, s.n.c. - Località

pag. 8

**GIUNTA REGIONALE**

Nucleo Sviluppo Industriale nel Comune di Avezzano (AQ), della Ditta SASTE Servizi Ecologici S.r.l. con sede legale in Via Torre, 1 – 31032 Casale sul Sile (TV), senza modifica delle quantità totali ed istantanee e nello specifico:

- Ridistribuzione dei EER nelle varie aree/zone di stoccaggio;
- Rimodulazione aree di stoccaggio con installazione di scaffalature antisismiche;
- Riduzione delle quantità istantanee e totali di talune tipologie di rifiuti pericolosi con conseguente aumento-direttamente – proporzionale – quantità istantanea/totale Codice EER 18 01 06;
- Rinuncia alla gestione di alcuni EER non pericolosi a favore di altri;
- Copertura dei bacini contenimento parco serbatoi con progettazione di un nuovo sistema di copertura;
- Modifica QRE autorizzato;
- Allaccio in fogna scarico acque con conseguente eliminazione del sistema di evapotraspirazione per la gestione dei reflui biologici dei servizi igienici;
- Lavaggio taniche al fine di renderle riutilizzabili.

c) di **approvare** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. ed elencati in premessa;

d) di **confermare** le seguenti potenzialità già precedentemente autorizzate:

Potenzialità complessiva:

RIFIUTI SPECIALI **11.725 t/anno**

RIFIUTI PERICOLOSI **8.410 t/anno**

TOTALE **20.135 t/anno**

Potenzialità istantanea:

- Rifiuti speciali **345 ton/g**
- Rifiuti speciali pericolosi **232 ton/g**
- TOTALE **577 ton/g**

Art. 2**AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Il presente provvedimento aggiorna l'AIA n. DPC026/98 del 19/04/2019 citata in premessa, richiamando tutte le prescrizioni, condizioni obblighi e limiti previsti nella precedente autorizzazione, salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento, a far data dall'adozione dello stesso;
2. Il presente Provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera. A tal fine si richiama il contenuto della nota ARAP prot. n. 1490/21.02.2018, avente per oggetto la proroga del rinnovo della concessione di cui alla Delibera n. 78/2013.

Art. 3**VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

1. La validità del presente provvedimento è di **12 (dodici) anni** dalla data di notifica della determinazione n. DPC026/50 del 30/03/2016 e s.m.i..

Art. 4**GARANZIE FINANZIARIE**

1. La Ditta ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie, ai sensi della **DGR n. 254 del 28/04/2016**, che sono state accettate dal SGRB - dpc026 con nota del 02/04/2020 prot. n. 92283. Entro **30 (trenta) giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, la SASTE Servizi Ecologici S.r.l. dovrà **adeguare** le garanzie

pag. 9

**GIUNTA REGIONALE**

finanziarie già presentate e regolarmente accettate dal SGRB-dpc0026, in riferimento alla nuova autorizzazione.

Art. 5**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI**

1. Si richiama il rispetto delle condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione, nonché di quanto indicato nel parere ARTA Abruzzo di cui alla nota prot. n. 350/21 del 07/01/2021 (Allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento);
2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'inizio della "marcia controllata", che va comunicata all'A.C. ed all'ARTA competente per territorio, la Ditta dovrà presentare il certificato di collaudo dell'impianto (salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato).

Art. 6**PRESCRIZIONI INERENTI LA FASE DI GESTIONE**

1. Si richiama il rispetto delle condizioni di cui alla nota ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila prot. n. 0082859 del 21/07/2015 e nello specifico:

- Per una maggiore tutela delle matrici ambientali, si ritiene opportuno procedere all'individuazione di "pozzi spia" a valle del sito, su cui effettuare periodici prelievi di monitoraggio, in modo da garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- Dovrà essere eseguita una campagna di misurazione del rumore in conformità alla normativa vigente (L. 447/95) prima dell'inizio della lavorazione che fungerà da riferimento per la pressione sonora dell'impianto; la campagna di misurazione dovrà essere eseguita anche dopo l'entrata in esercizio dell'impianto con cadenza annuale; la campagna dovrà considerare anche il grado di accessibilità dei mezzi di conferimento, in riferimento ad un eventuale aggravio del traffico locale;
- Per quanto riguarda le emissioni odorigene, l'impianto dovrà essere realizzato applicando tutti i possibili accorgimenti finalizzati al contenimento dei cattivi odori; in ogni caso dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio dovrà essere condotto adottando le norme tecniche di riferimento e dovrà prevedere sia un campionamento a monte che uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti; si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale; trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'autorità competente potrà prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere una modifica strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene;
- Relativamente al deposito temporaneo di rifiuti sanitari, la ditta dovrà attenersi a quanto previsto in merito all'art. 8 del D.P.R. n. 254/2003 e dal D.lgs. 230/95 (relativamente agli aspetti attinenti ai rifiuti solidi prodotti da reparti di degenza che ospitano pazienti portatori di radioattività, a seguito dell'immissione in ambiente di escreti radiocontaminati);
- Con particolare riguardo al punto precedente, la ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 7**ELENCO DEI CODICI EER E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**

1. Nell'impianto possono essere gestiti i rifiuti con i posizionamenti, i quantitativi annui ed istantanei, i volumi e le operazioni di trattamento evidenziate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Art. 8**OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI**

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:

pag. 10

**GIUNTA REGIONALE**

- a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;
4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS);

Art. 9**EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Art. 10**PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 11**CONTROLLI ARTA**

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i..
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 12**ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO**

1. Sono parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
 - a) Allegato A – Parere ARTA Abruzzo di cui alla nota prot. n. 350/21 del 07/01/2021;
 - b) Allegato B - Tabella EER aggiornata;
 - c) Allegato C - QRE (aggiornato a febbraio 2021).

Art. 13**TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, al SUAP competente per territorio;

pag. 11

**GIUNTA REGIONALE**

2. Copia del provvedimento viene trasmesso alla S.A.S.TE. Servizi Ecologici S.r.l., all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Distretto di L'Aquila, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila, al Servizio Valutazioni Ambientali ed all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;

3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB con Codice di installazione: **IPPC-AQ-004** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo)

Firmato digitalmente



ALLEGATO "A" alla DD DPC026/111 del 10/05/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



Spett.le REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l.
sasteservizi@pec.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Sa.ste. Servizi Ecologici S.r.l. AIA n. DPC026/98 del 19.04.2019.

Comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006 e s.m.i.- Comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.). Riscontro richiesta parere prot n. 0032201/2020 del 27.07.2020.

Comunicazione considerazioni conclusive su modifica non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza modifica delle quantità totali ed istantanee con diversa suddivisione delle aree e installazione di scaffalature.

Vista la nota prot.n.0192305/20 del 25.06.2020, con cui la ditta SA.STE ha presentato istanza di modifica non sostanziale A.I.A.;

Vista l'autorizzazione A.I.A. vigente per la ditta n.DPC026/98 del 19.04.2019 (che annulla e sostituisce la precedente AIA n.DPC026/50 del 03.03.2016);

Vista la nota della Regione Abruzzo, prot.n.0032201/2020 del 27.07.2020 Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti, con cui si chiedono valutazioni tecniche della documentazione presentata dalla ditta con nota n. 0192305/20 del 25.06.2020;

Vista la richiesta di integrazioni prodotta dallo scrivente ufficio e trasmessa con prot.n.0038244 del 02.09.2020;

Vista la risposta alle integrazioni richieste inviata dalla SASTE ed acquisita al nostro prot.n.0039800 del 09.09.2020;

Vista la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti acquisita al nostro prot.n.0038455 del 03.09.2020 in cui comunica la proroga alla trasmissione del collaudo per la SASTE;

Vista la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali in merito alla "Verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativa al progetto SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. - A.I.A. n. DPC026/98 del 19/04/2019 – Modifica non sostanziale del 25/06/2020 prot.n. 0192305/20 Precisazioni in merito alla procedura. Richiedente SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l. Comune Avezzano (AQ)";

Viste le risultanze dell'incontro tecnico avvenuto in data 05.10.2020 tra i tecnici ARTA ed il personale della SASTE, riportate in apposito verbale;

Viste le integrazioni della SASTE a seguito delle richieste contenute nel verbale sopra citato ed acquisite al nostro prot.n.0047398 del 20.10.2020;

Vista la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti acquisita al nostro prot.n.0050939 del 09.11.2020 in cui comunica la ulteriore proroga alla trasmissione del collaudo per la SASTE, in cui si richiama testualmente "...Si è in attesa di ricevere parere definitivo da parte di ARTA e DPC002 al fine di poter procedere ad effettuare comunicazione messa in esercizio impianto emissioni e realizzazione sistema lavaggio taniche, adeguandoci a quelle che saranno le eventuali prescrizioni date e quindi procedere al collaudo definitivo (di cui si è richiesta proroga)omissis.";

Vista la sospensione delle determinazioni in attesa espletamento delle valutazioni ambientali di cui alla parte II del D.lgs.152/2006 inviata da ARTA in data 25.11.2020 con prot.n.0053901;

Visto il Giudizio CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto ambientale n° 3301 del 10.12.2020 (prot.n.2020/312564 del 27.10.2020) che si riporta testualmente:

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione acquisita in atti al prot. 407310 del 30/11/2020 e sentita la ditta in audizione che ha chiarito che le taniche utilizzate per il trasporto dei rifiuti, quale imballaggio primario e pertanto l'attività di lavaggio taniche proposte non è stata configurata come attività di recupero rifiuti;

Preso atto di quanto chiarito da ARTA, rispetto al fatto che non sia opportuno diminuire le ore di funzionamento dell'impianto di abbattimento, ferma restando l'invarianza del flusso di massa autorizzato al camino E1;

Considerato altresì quanto dichiarato dal componente del CCR-VIA Dott. Gabriele Costantini:

«Nell'ottica dell'Economia circolare occorre favorire innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti ed il loro riuso. Il contenitore che entra nell'impianto non deve essere considerato rifiuto lo diventa se esce sporco o quando viene impacchettato per il suo smaltimento/recupero. Quindi l'operazione di lavaggio e riuso delle taniche, per le stesse modalità di utilizzo, deve essere favorita il più possibile. Al fine di ridurre la produzione di acqua di lavaggio frammista ad acqua piovana è buona pratica evitare che quest'ultima possa penetrare all'interno della piattaforma di lavaggio. Al fine di ridurre la quantità di acqua potabile sarebbe buona pratica utilizzare, per il lavaggio dei fusti, acqua di seconda pioggia.»

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

**FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.**

Acquisite le integrazioni prot.028/P del 20.10.2020 (acquisite al ns prot.n.0047398 del 20.10.2020), fornite dalla ditta SASTE in risposta alle richieste di ARTA Abruzzo in sede di verbale tecnico del 05.10.2020) ed esaminata tutta la documentazione sopra richiamata, si ritiene per quanto di competenza che la proposta di variante pervenuta dalla ditta in esame sia di carattere non sostanziale ai sensi della DGR 917/11, della DGR 118/19 e della DGR 1192/08 esplicitando che:

- L'azienda dichiara che in fase di avvio dell'impianto, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, durante alcune prove è stata rilevata una portata maggiore rispetto al valore autorizzato. Evidenzia tuttavia che la concentrazione misurata per gli inquinanti è sensibilmente inferiore rispetto a quella autorizzata e pertanto che il flusso di massa è ampiamente rispettato. Fornisce nuovo QRE dal quale si evince che la nuova portata è pari a $Q=5.350\text{m}^3/\text{h}$ in luogo della precedente portata autorizzata di $4.000\text{m}^3/\text{h}$. Il flusso di massa viene così evidenziato:*

Polveri: 20 g/h (48 Kg/anno)
SOV classe I: 2,0 g/h (4,8 Kg/anno)
SOV classe II: 13,8 g/h (33,12 Kg/anno)
SOV classe III: 80 g/h (192,00 Kg/anno)
TOC: 80 g/h (192,00 Kg/anno)

Si evidenzia che risulta opportuno arrotondare i VLE proposti nel QRE, in quanto il numero di cifre significative è superiore all'incertezza di norma associata alla misura, salvo per la concentrazione delle SOV di cl I per le quali il VLE proposto è divisibile.

- L'azienda, per quanto riguarda l'attività 5.5, chiarisce di aver già richiesto tale attività prima del rilascio dell'AIA.*
- L'azienda (su richiesta di ARTA) ha fornito in maniera schematica e puntuale le variazioni ai quantitativi per ciascun codice EER, riportate nelle tabelle a seguire:*

CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' AUTORIZZATA ANNUA IN AIA (ton)	NUOVA QUANTITA' ANNUA IN MODIFICA NON SOSTANZIALTE (ton)
06 01 06*	altri acidi	50	30
06 02 05*	Altre basi	50	30
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	50	20
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	50	20
09 01 04*	soluzioni fissative	50	20
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	50	10
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	150	100
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	150	100
16 01 13*	liquidi per freni	120	50
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	120	50
TOTALE		840	430

RIDUZIONE ton/anno per RIFIUTI PERICOLOSI

CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA AUTORIZZATA IN AIA (t)	NUOVA QUANTITA' ANNUA IN MODIFICA NON SOSTANZIALTE (t)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	510	920

AUMENTO ton/anno per RIFIUTI PERICOLOSI nuovo codice EER 18 01 06*

- *L'azienda dichiara, per quanto riguarda la copertura dei bacini di contenimento dei serbatoi, una progettazione tale da impedire l'ingresso delle acque meteoriche ma consentire, ad eventuali perdite del serbatoi, di confluire nel bacino.*

Per quanto attiene l'inquadramento giuridico dell'impianto di lavaggio di contenitori, si prende atto di quanto riportato nel Giudizio del CCRVIA e si rimette ogni determinazione al Servizio Gestione Rifiuti.

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto di L'Aquila
Dott.ssa Virginia Lena

Il Direttore dell'Area Tecnica Sede Centrale
Dott.ssa Luciana Di Croce

(doc. firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)



Dasa-Räregister



Dasa-Räregister



Dasa-Räregister



ALLEGATO "B" alla DD DPC026/111 del 10/05/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

ALLEGATO 1 -TABELLA CER AGGIORNATA

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' Istantanea (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA A3	16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	P	50	9	0,36	25,00	
	16 06 03*	batterie contenenti mercurio	P	50				
	16 06 01*	batterie al piombo	P	50				
	20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	P	100				
PIAZZOLA A4	16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	P	50	7	0,36	25,00	
	16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	P	120				
	16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	P	50				
	20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	P	500				
	20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	P	500				
	20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	P	100				

Capitale Sociale: € 100.000 P.IVA e C.F.: 01545930669

Sede legale: Via Torre 1 - 31032 CASALE SUL SILE tel. 0422822413 Fax: 0422938190 mail: info@sastesrl.it

Impianto smaltimento: Via Trara Z.I. - 67051 AVEZZANO tel. 0863509341 Fax. 0863509338



POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA A5	08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	200	8	0,29	27,00	
PIAZZOLA A5a		A DISPOSIZIONE		7	0,35	20,00	
PIAZZOLA A5b	15 01 07	imballaggi in vetro	200	10	0,30	33,00	
	20 01 02	vetro	150				
PIAZZOLA A6	20 01 25	oli e grassi commestibili	100	8	0,29	27,00	
	20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	200				
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	100				
	20 01 39	plastica	100				
	20 01 40	metallo	200				
PIAZZOLA A6a	06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	150	7	0,35	20,00	
PIAZZOLA A6b	09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	100	7	0,35	20,00	
PIAZZOLA A7	08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	200	9	0,25	35	
	08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	200				
	08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	200				

08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	200				
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	200				
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	200				

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA A8b	07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	150	7	0,46	15,00	
PIAZZOLA A9a		A DISPOSIZIONE		7	0,46	15,00	
PIAZZOLA A9b	18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	4	7	0,46	15,00	
	18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	50				
	18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	50				
	18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	100				
	18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	100				
PIAZZOLA A10	16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	200	7	0,35	20,00	
	16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	200				
	16 01 19	plastica	200				
	16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	150				

	16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		150				
PIAZZOLA A11	20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		300	8	0,40	20,00	
	16 06 05	altre batterie ed accumulatori		200				
	16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		200				
POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA Pa	18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		120	10	0,125	80,00	
	20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		120				
	18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		120				
PIAZZOLA Pb	18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	P	920	5	0,125	40,00	*
PIAZZOLA Pc	18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	P	120	8	0,125	80,00	
	20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	P	120				
D1 RIMORCHIO D1a RIMORCHIO D1b RIMORCHIO	18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	P	2000	15	0,125	240,00	
	18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	P	10				
L1 CISTERNETTE TANICHE	06 01 06*	altri acidi	P	30	1	1	1	
L2 CISTERNETTE TANICHE	06 02 05*	altre basi	P	30	1	1	1	
L3 CISTERNETTE TANICHE	07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	P	50	3	1	3	
L4 CISTERNETTE TANICHE	07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	P	50	3	1	3	
L5 CISTERNETTE TANICHE	14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	P	50	3	1	3	

L6 CISTERNETTE TANICHE	14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	P	50	3	1	3	
L7 CISTERNETTE TANICHE	09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	P	20	1	1	1	
L8 CISTERNETTE TANICHE	09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	P	20	1	1	1	
L9 CISTERNETTE TANICHE	09 01 04*	soluzioni fissative	P	20	1	1	1	

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
L10 CISTERNETTE TANICHE	13 08 02*	altre emulsioni	P	9	1	1	1	
L11 CISTERNETTE TANICHE		DISPOSIZIONE			3	1	3	
L12 CISTERNETTE TANICHE	07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	P	50	3	1	3	
L13 CISTERNETTE TANICHE	07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	100	3	1	3	*
L14 CISTERNETTE TANICHE	13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	P	10	1	1	1	
L15 CISTERNETTE TANICHE		DISPOSIZIONE			3	1	3	
L16 CISTERNETTE TANICHE		DISPOSIZIONE			3	1	3	
L17 CISTERNETTE TANICHE		DISPOSIZIONE			3	1	3	
L18 CISTERNETTE		EMERGENZE			3	1	3	
S1	07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	100	8	1	8	
	07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	50				
	07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	50				
S2	07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	50	8	1	8	
	07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	50				

	07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	P	100				*
S3	18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		330	8	1	8	
S4		rifiuti autoprodotti da lavaggio taniche			8	1	8	
S5 S6	18 01 06	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	P	920	60	1	60	*

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
C2 CASSONE	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	600	10	0,30	27/30	*
C3 CASSONE	15 01 06	imballaggi in materiali misti	800	10	0,33	27/30	
C4 CASSONE	15 01 02	imballaggi in plastica	200	10	0,30	27/30	
C5 CASSONE	15 01 03	imballaggi in legno	200	10	0,35	27/30	
C6 CASSONE	15 01 04	imballaggi metallici	400	10	0,37	27/30	
C7 CASSONE	20 01 01	carta e cartone	600	10	0,30	27/30	
C8 CASSONE	17 04 07	metalli misti	150	10	0,37	27/30	
C9 CASSONE	17 04 05	ferro e acciaio	150	10	0,37	27/30	
C10 CASSONE	20 03 07	rifiuti ingombranti	245	10	0,33	27/30	
C11 CASSONE	16 01 03	pneumatici fuori uso	200	10	0,33	27/30	
C12 CASSONE	16 01 17	metalli ferrosi	200	10	0,37	27/30	

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA A1 A1a	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		180	42	0,35	120,00	
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		150				
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		150				
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		180				
PIAZZOLA A2	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		164	28	0,35	80,00	
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		500				
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		800				
PIAZZOLA A2a	15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	P	100	14	0,35	40,00	
	15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	P	100				



PIAZZOLA B1	06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	P	50	7	0,53	13,00	
	06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	P	50				
	06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	P	50				
	06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	P	50				
	14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	P	50				

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA B2	08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	P	150	8	0,53	15,00	
	08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	P	150				
	08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	P	150				
	08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	P	140				
	08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	P	120				
	08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	P	120				
	08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	P	120				
PIAZZOLA B3	07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	P	50	9	0,45	20,00	
	07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	P	50				
	07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	P	50				
	07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	P	50				
	07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	P	50				
	07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	P	50				
	07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	P	50				

	07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	P	50				
--	-----------	---	---	----	--	--	--	--

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA B4	19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	P	50	7	0,35	20,00	
	19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	P	50				
	20 01 13*	solventi	P	50				
	20 01 19*	pesticidi	P	50				
	20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	P	50				
PIAZZOLA B5	16 01 07*	filtri dell'olio	P	120	7	0,30	23,00	
	16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	P	120				
	16 01 13*	liquidi per freni	P	50				
	16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	P	50				
	16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	P	120				
	16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	P	50				
	16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	P	50				
	16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	P	50				
	16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto	P	50				

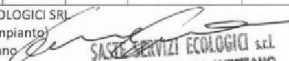
		contenenti o costituite da sostanze pericolose						
PIAZZOLA B6		A DISPOSIZIONE			7	0,35	20,00	
PIAZZOLA B7	18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	P	1	5	0,38	18,00	
	18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	P	10				
	18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	P	10				

POSIZIONE	CER	DESCRIZIONE		QUANTITA' ANNUA (t)	QUANTITA' ISTANTANEA (t)	PESO SP.	VOLUME m3	
PIAZZOLA B13	19 09 04	carbone attivo esaurito		100	8	0,32	25,00	
	19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite		132				
	15 01 01	imballaggi in carta e cartone		600				*
PIAZZOLA B13*	17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	P	50	7	0,28	25,00	
	17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	P	50				
	17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	P	50				

Nota bene: i rifiuti per i quali è presente * nell'ultima colonna sono quelli presenti in più zone di stoccaggio, pertanto agli effetti del quantitativo annuo vanno considerati una sola volta.



ALLEGATO "C" alla DD DPC026/111 del 10/05/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE -AIA DPC026/98															23 FEBBRAIO 2021			
Impianto : SA.STE. Servizi Ecologici S.r.l.																		
Punto di emissione	Provenienza	Portata (m³/h a 0°) e 0,101 Mpa	Durata emissione (h/gg)	Durata emissione (gg/anno)	Temp °C	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m³ a 0°C 0,101 Mpa)	Flusso di massa (g/h)	Flusso di massa (Kg/anno)	Fattore di emissione (Kg/ton g/m³)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m)	Sezione (m2)	Tipo di impianto di abb. (*)	Solo se previsto tenore di			
															ossigeno	Vapore acqueo		
E1	Capannone	5.350	8	300	Ambiente	Polveri	4	21,4	51,4		10	0,4	0,096	FT	Non previsto			
			Frequenza emissione nelle 24 h			SOV classe I	0,4	2,1	5								Filtro a carboni	
			1			SOV classe II	3	16	38,40									
						SOV classe III	16	85,6	205,4									
						TOC	16	85,6	205,4									
Da S1 a S6	Serbatoio	-	-	Occasionali	Ambiente	SOV	-	-	-	-	6,5	Non riportabile	Filtro a carboni	Non previsto				
(*) C= ciclone; FT.= filtro a tessuto; P.E.= precipitatore elettrostatico; A.L.= abbattitore a umido; A.U.T.= abbattitore a umido Venturi; A.S.=Assorbitore; A.D.= adsorbitore; P.T.= postcombustore termico; P.C.= postcombustore catalitico; Altri= specificare								SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL (Il Responsabile Impianto) CESARONE Germano									 SASTE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. Via Trento 200 - 07100 VITERBO Tel. 0761 1340065 - 0761 510080	

Capitale Sociale: € 100.000 P.IVA e C.F.: 01545930669

Sede legale: Via Torre 1 - 31032 CASALE SUL SILE tel. 0422822413 Fax: 0422938190 mail: info@sastearl.it

Impianto smaltimento: Via Trara Z.I. - 67051 AVEZZANO tel. 0863509341 Fax: 0863509338

SASTE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l.
Via Trara snc - 67051 AVEZZANO
Tel. 0863 509341 - 0863 509338
P. IVA 01545930669



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/116**del 11/05/2021****DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE****SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE****UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

OGGETTO: SICAV S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto.

- Codice SGRB: IPPC-CH-018
- Comune impianto: Gissi
- Sede impianto: Zona Industriale
- Provincia impianto: Chieti
- Georeferenziazione (Lat., Lon.): 42.064778N, 14.593806E
- Titolarità autorizzazione e Gestore: SICAV S.p.A.
- Sede legale: Zona Industriale snc, 66052 Gissi (CH)
- Registro imprese: CH-72031
- CF/p. iva: 00621710698
- Normativa di riferimento: D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006): 5.1h, 5.5
- Operazioni (All. B e C, parte IV, D.lgs. 152/2006): R7, R13
- Attività svolta/tipologia impianto: Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto
- Capacità/Potenzialità:
 - CAPACITÀ MASSIMA AUTORIZZATA ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI (R7).
Forno A: riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi. Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero. Forno A: 28,8 t/g e 4.100 t/a. Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904.
Forno B: riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero (R7) Forno B: 28,8 t/giorno e 10.000 t/a. Codice EER: 190904.
 - POTENZIALITÀ MASSIMA MESSA IN RISERVA RIFIUTI (R13).
Rifiuti pericolosi Istantanea: 200 t. Annuale: 4.100 t;
Codici EER: 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*.
Rifiuti non pericolosi: Istantanea: 430 t; Annuale: 10.000 t.
Codici EER: 150203, 191302, 190904

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

..... OMISSIS

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-ter e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1**AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITÀ**



GIUNTA REGIONALE

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. RA/63563 del 19/02/2021, alla SICAV S.p.A., CF/p. iva: 00621710698, l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "SICAV S.p.A. – Impianto/complesso IPPC per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto", sito nel Comune di Gissi (CH), Zona Industriale snc, rientrante nelle attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006) 5.1h, 5.5; Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006) R7, R13.
- c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla SICAV S.p.A. elencati in premessa;
- d) di **AUTORIZZARE** la capacità complessiva dell'impianto secondo il seguente schema riassuntivo:

POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

CODICE IPPC 5.1 h Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: [omissis] h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti [omissis]	
CODICE IPPC 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	
ATTIVITA' NON IPPC Produzione e commercializzazione di carboni attivi vergini	

CAPACITÀ MASSIMA AUTORIZZATA ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI (R7)		
Forno A:	riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi	Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero. Forno A: 28,8 t/g e 4.100 t/a. Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904
Forno B:	riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari	Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero. Forno B: 28,8 t/g e 10.000 t/a. Codice EER: 190904

POTENZIALITÀ MASSIMA MESSA IN RISERVA RIFIUTI (R13)		
Rifiuti pericolosi	Istantanea: 200 t; Annua: 4.100 t;	Codici EER: 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301* - Area di messa in riserva: Area 3. Modalità di messa in riserva: big bags.
Rifiuti non pericolosi	Istantanea: 430 t; Annua: 10.000 t;	Codici EER: 150203, 191302, 190904 – aree di messa in riserva: Aree 4, 6 e 7 – modalità di messa in riserva: Big bags, cumuli, silos

* In linea con la Circolare 1121/19 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di



GIUNTA REGIONALE

gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) si ritiene che la durata massima della messa in riserva non possa eccedere:

- 6 mesi per i rifiuti pericolosi;
- 12 mesi per i rifiuti non pericolosi

CAPACITÀ PRODUTTIVA		
Forno A:	Carbone riattivato di origine industriale	500 kg/h; 12 t/g
Forno B:	Carbone riattivato di origine idropotabile e/o alimentare	500 kg/h da materia prima vergine; 12 t/g 600 kg/h da rifiuto; 14,4 t/g

Art. 2

AUTORIZZAZIONI REGIONALI INTEGRATE

1. Il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione citata in premessa (Determinazione n. DA21/168 del 10/11/2014), fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla emanazione del presente provvedimento.
2. Si specifica, comunque, che nel periodo transitorio, fino alla data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione le precedenti autorizzazioni, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, continueranno a produrre effetti per le condizioni gestionali e per le prescrizioni.

Art. 3

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. La validità dell'A.I.A. è di **16 (sedici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, stante che l'installazione di che trattasi risulta certificata secondo la **norma EMAS** (D.lgs. 46/2014) con certificato acquisito al prot. RA/164741 del 23/04/2021 (nota di trasmissione dei certificati ISO 14001/2015 con scadenza al 24/11/2021 e EMAS IT/000462 con scadenza al 09/10/2023).
2. La Ditta dovrà trasmettere la certificazione aggiornata entro 15 gg dalla data di scadenza delle stesse certificazioni.

Art. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.
2. La Ditta dovrà comunicare la data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione all'A.C. ed all'ARTA competente per territorio.
3. Emissioni in atmosfera:
 - a. Vedasi QRE aggiornato, parte integrante e sostanziale del Provvedimento, aggiornato con le risultanze della Conferenza dei Servizi.
 - b. Con riferimento al QRE aggiornato, come previsto dalle BAT, integrato per i camini E1 ed E3 con i parametri HCl e HF, considerato che l'attività di recupero effettuata dall'azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02: Polveri: 10 mg/Nmc, TOC: 10 mg/Nmc, HCl: 10 mg/Nmc, HF: 1 mg/Nmc, NOx: 200 mg/Nmc. Si reputa altresì opportuno integrare il QRE con i seguenti metalli.

1) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	Totale 0,05 mg/m ³
2) Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
3) Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
4) Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	Totale da 4) a 13) 0,5 mg/m ³
5) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	



GIUNTA REGIONALE

6) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
7) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
8) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
9) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
10) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
11) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
12) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	
13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	

Per quanto riguarda i seguenti inquinanti (IPA e diossina), l'Azienda dovrà ricercarli in almeno due autocontrolli. Qualora siano rinvenuti al di sotto dei limiti di rilevabilità, se ne potrà successivamente omettere il monitoraggio. In caso contrario, il monitoraggio dovrà essere ripetuto semestralmente.

1) Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,01 mg/m ³
2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1 ng/m ³

- c. **Entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA l'Azienda è tenuta a presentare uno studio di fattibilità inerente un Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni che monitori i principali inquinanti (fra cui si individuano TOC e HCl).
- d. **Entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA l'Azienda è tenuta ad installare sui filtri a maniche idonei misuratori di pressione differenziale allarmati.
4. Emissioni in acqua.
- Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di deposito e di carico/scarico carboni attivi esausti devono essere trattate prima dello scarico. L'Azienda, pertanto, è tenuta a realizzare tale modifica **entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA.
 - Come progetto di miglioramento, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà installare un sistema di recupero delle acque meteoriche della copertura del capannone 1.
 - Lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere separato dagli altri scarichi e deve essere campionabile in maniera autonoma in apposito pozzetto. A tale scopo, l'azienda dovrà inviare un progetto di separazione, da realizzarsi **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA.
 - La vasca di prima pioggia non deve essere utilizzata per stoccare le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos.
 - Le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos devono essere tenute separate dalle acque meteoriche di dilavamento.
 - Le cisternette contenenti soda caustica devono essere poste in bacino di contenimento in modo da contenere eventuali sversamenti che non devono poter confluire verso la vasca e la rete fognaria.
 - L'area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere asservita alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia o, in alternativa, in area coperta e cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti accidentali **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA. Qualora tale intervento non fosse attuabile, l'area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere spostata all'interno dei capannoni **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA. Nelle more di quanto previsto per il deposito temporaneo dei rifiuti, **a partire dal rilascio dell'AIA**, si dovranno utilizzare cassoni con coperchio che saranno tenuti normalmente chiusi e, qualora presenti contenitori di rifiuti non chiusi, essi saranno coperti con teli impermeabili.
 - L'Azienda è tenuta a monitorare le acque di prima pioggia con cadenza almeno quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. L'Azienda è tenuta al rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna di scarico in pubblica fognatura. In merito ai parametri di cui al PMC, i controlli vanno estesi anche ai seguenti analiti:
 - Grassi e oli animali e vegetali.
 - Idrocarburi totali.
 - Solventi organici aromatici.
 - Solventi organici azotati.

A titolo precauzionale si ritiene necessario analizzare allo scarico anche i metalli di tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e i solventi organici clorurati.



GIUNTA REGIONALE

- i. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia devono essere campionabili in apposito pozzetto. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia deve essere intercettato, in caso di emergenza, all'interno dello stesso pozzetto di campionamento. Dovrà essere predisposto ed installato un pallone otturatore gonfiabile, in caso di eventi eccezionali.
 - j. Nelle more della realizzazione del progetto di separazione l'Azienda è tenuta a trattare l'acqua di prima e seconda pioggia attraverso un idoneo volume di carbone attivo.
5. Emissioni odorigene.
- a. L'Azienda è tenuta ad inserire nel proprio SGQA un Piano di Gestione e Monitoraggio delle Emissioni Olfattive **entro 9 mesi** dal rilascio dell'AIA, prendendo a riferimento la Delibera n. 38/2018 del SNPA – Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene. Nel report annuale, l'azienda dovrà dare evidenza delle azioni previste e dell'attuazione del Piano.
6. Emissioni sonore.
- a. L'azienda deve predisporre, nell'ambito del proprio SGQA, un Piano di Gestione del Rumore, che contenga le azioni necessarie a ridurre il proprio impatto acustico, nell'ottica del miglioramento continuo. Le azioni programmate ed attuate dovranno essere contenute nel Report annuale.
 - b. **Entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà produrre una nuova valutazione di impatto acustico nel rispetto delle indicazioni di ARTA, comprensiva di eventuali proposte di mitigazione, qualora si rendessero necessarie in esito alla valutazione stessa.
7. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.
- a. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, risulta necessario effettuare:
 - i. La ricostruzione della superficie piezometrica per il primo anno dal rilascio dell'AIA con frequenza trimestrale, corredata dai seguenti dati: giorno di misura, quota piezometro, soggiacenza e conversione in m.s.l.m.m.
 - ii. Riportare su allegato cartografico la superficie piezometrica sovrapposta al layout dell'impianto evidenziando i centri di pericolo.
 - b. Sulla base delle risultanze delle sopra citate indagini, ARTA si riserva di modificare la rete di monitoraggio, i parametri da ricercare nel PMC e le relative frequenze.
 - c. Il campionamento statico potrà essere adottato qualora le modalità di campionamento dinamico risultassero non applicabili.
8. BAT – Best Available Technology.
- BATC: BEST AVAILABLE TECHNIQUES Conclusions (BATC) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2018) - Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/38 del 17.08.2018.*
- Horizontal BREFs BEST AVAILABLE TECHNIQUES Conclusion (BATC) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 9.06.2016.*
- a. Considerato che è BAT il recupero termico con l'applicazione di tutte le tecniche di cui alla BAT 48, si ritiene che l'Azienda, **entro 4 anni** dal rilascio dell'AIA, debba presentare un progetto per dare applicazione della BAT 48.
 - b. L'Azienda, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, deve produrre opportuna documentazione tecnica del post-combustore atta a dare evidenza delle condizioni di funzionamento previste dalle BAT ($T > 850^{\circ}\text{C}$ e tempo di residenza di almeno 2 sec) per il trattamento delle emissioni provenienti dal desorbimento di carboni attivi che non contengono sostanze alogenate refrattarie e altri composti organici termoresistenti.
 - c. Si reputa necessario che l'Azienda valuti, **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA, la realizzazione di un punto di campionamento a monte del post-combustore, sia per valutarne l'efficienza di abbattimento, sia per poter



GIUNTA REGIONALE

determinare la concentrazione delle sostanze organiche alogenate nei fumi in ingresso al post-combustore. La fattibilità della realizzazione di tale presidio sarà verificata con il Distretto ARTA competente.

Art. 5**RIFIUTI**

1. L'Azienda è autorizzata a trattare i rifiuti nel rispetto del seguente schema.
 - a. Recupero rifiuti (R7):
 - i. **Forno A:** riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi.
Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904.
 - ii. **Forno B:** riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari.
Codice EER: 190904
 - b. Messa in riserva rifiuti (R13):
 - i. **Rifiuti pericolosi Codici EER:** 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301* - Area di messa in riserva: Area 3. Modalità di messa in riserva: big bags.
 - ii. **Rifiuti non pericolosi Codici EER:** 150203, 191302, 190904
2. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere impermeabilizzate, cordolate, dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti e preferibilmente coperte. Qualora scoperte, devono essere asservite alla rete di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia.
3. L'Azienda è tenuta a produrre, **entro 12 mesi** dal rilascio della presente Autorizzazione, uno studio di fattibilità tecnico/economica relativo alla possibilità di realizzare una copertura per le aree di messa in riserva esterne. Tale studio va trasmesso all'A.C. e all'ARTA che avrà cura di esprimere una propria valutazione. In ogni caso i rifiuti in cumuli non potranno essere stoccati **per più di 72 ore** sull'area esterna di messa in riserva; in riferimento a tale aspetto deve essere predisposta una procedura all'interno del proprio SGQA.
4. Per quanto riguarda l'invio del carbone attivo utilizzato per trattare l'acqua meteorica a rigenerazione presso lo stesso stabilimento, si ritiene che tale operazione possa essere effettuata, considerando tale rifiuto alla stessa stregua di un rifiuto prodotto da terzi e recuperato nell'impianto dell'Azienda, nel rispetto della potenzialità autorizzata.
5. L'Azienda è tenuta ad aggiornare, **entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA, la planimetria di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Art. 6**GARANZIE FINANZIARIE**

1. La Ditta ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie adeguate ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016, che sono state accettate dal SGRB - dpc026 con nota prot. RA/74819 del 15/03/2018 del SGRB e con scadenza al 29/06/2021.
2. L'Azienda dovrà adeguare, ove necessario, le stesse nella nuova configurazione prima dell'avvio dell'esercizio con le nuove potenzialità.

Art. 7**PRESCRIZIONI**

1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla nota dell'ARTA Abruzzo acquisita al prot. RA/160124 del 20/04/2021 e delle risultanze di cui alla CdS indetta con nota prot. RA/63563 del 19/02/2021, per quanto non integrato e/o modificato dalla presente Autorizzazione.
2. Applicabilità del D. Lgs. 105/15.
Fermo restando quanto dichiarato dall'Azienda circa la non assoggettabilità al D. Lgs. 105/15, si prescrive quanto segue:



GIUNTA REGIONALE

- a. Si ritiene che a partire dal rilascio dell'AIA debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. L'Azienda è tenuta ad effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.
- b. Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'All. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiori ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenute e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.
3. Pianificazione Emergenze.
 - a. L'Azienda è tenuta, qualora ne ricorrano le condizioni, ad aggiornare periodicamente: il Piano di Emergenza Interno, il Piano di Emergenza Interno Alluvioni, il Piano di gestione delle Emergenze, il Piano di Evacuazione e la Procedura Emergenze Ambientali.
4. End of waste.
 - a. Nelle more che siano emanati regolamenti europei o Decreti che stabiliscano, ai sensi dell'art. 184 ter c. 2 D.Lgs. 152/06, le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, si riportano le verifiche necessarie per determinare l'efficacia della rigenerazione del carbone attivo esausto per consentire di poter stabilire l'effettiva trasformazione dello stesso rifiuto in una materia prima seconda commercializzabile, le quali sono effettuate attraverso:

Tipologia di Intervento	Parametri minimi	Frequenza	Modalità di Registrazione
Analisi chimica attestante l'efficacia della riattivazione	Indice di Iodio Sostanze Volatili	Almeno una per ogni lotto di lavorazione (*)	Registro carboni riattivati

(*) Il numero di analisi è legato alle dimensioni piuttosto variabili di ciascun lotto

- b. I valori da rispettare a valle del processo di riattivazione, indipendentemente dalle eventuali richieste dei clienti, sono:
 - i. Indice di Iodio non inferiore a 250 mg/g;
 - ii. Contenuto in Sostanze Volatili non superiore a 4 %.
 (tale valore tiene conto anche di eventuali composti volatili propri della matrice iniziale)
- c. Le metodiche analitiche da utilizzare per la determinazione dell'Indice di Iodio sono ASTM 4607 oppure AWWA B604 (metodiche standard per i carboni attivi e tra loro equivalenti), mentre per la determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato la metodica da utilizzare è la ASTM D5382.
- d. Per la validazione di tali metodiche dovranno essere utilizzati campioni standard di carboni attivi e periodicamente i risultati ottenuti dovranno essere confrontati con quelli ottenuti da laboratori esterni accreditati.
- e. Le determinazioni analitiche sui carboni attivi dovranno essere effettuate in continuo durante il processo di riattivazione nel Laboratorio Interno della Ditta e nello stesso laboratorio dovranno essere custodite sia tutte le metodiche utilizzate sia i Registri.
- f. Nei registri dovranno essere riportati i valori medi relativi a ciascun parametro determinato, assieme agli estremi del cliente ed al relativo Numero di Lotto. Il Numero dell'analisi dovrà coincidere in maniera univoca con il Numero di Produzione di quel determinato Lotto di carbone.
- g. L'Azienda dovrà provvedere, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, ad accompagnare ciascun lotto di produzione con la dichiarazione di conformità prevista dalla Linea Guida.
5. In fase di omologa e di verifica di conformità all'omologa dovranno essere verificati, sui carboni attivi in ingresso, i requisiti previsti dal DM 161/02 ovvero, in alternativa, quali siano le caratteristiche del carbone attivo che ne determinano l'accettabilità nell'impianto.
6. Occorre indicare, fra le condizioni di accettabilità, che il tenore di sostanze organiche alogenate espresse come cloro sui carboni attivi in ingresso sia inferiore al 1%.
7. Relazione di Riferimento.
 - a. Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque



GIUNTA REGIONALE

sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, a titolo non esaustivo, si demanda all'Azienda l'adozione dei tutti i necessari accorgimenti relativi a:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso, ovvero a doppia camera con monitoraggio dell'intercapedine.
 - Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
 - Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
 - Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
 - L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
 - Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
 - L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
 - Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.
8. Recupero delle acque.
- a. L'Azienda è tenuta a presentare, **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA, uno studio circa il sistema di utilizzo delle acque di lavaggio.
 - b. L'Azienda deve ispezionare, **con frequenza almeno semestrale**, le vasche adibite a stoccaggio delle acque di processo per verificarne l'integrità. Tale ispezione deve essere inserita nel PMC e ne devono essere registrati gli esiti.
 - c. L'Azienda, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, deve installare tutti i contatori utili a calcolare il proprio bilancio idrico, compresi i riutilizzi interni ove possibile.
 - d. La vasca antincendio deve essere tenuta sempre piena e, qualora il livello nella vasca si abbassi, deve essere reintegrato ricorrendo a fonte certa e sempre disponibile.

Art. 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), integrato con le disposizioni di cui al parere dell'ARTA Abruzzo acquisito con nota prot. RA/160124 del 20/04/2021, laddove non integrato dalla presente AIA. L'Azienda dovrà aggiornare il PMC **entro 3 (tre) mesi** dal rilascio dell'AIA con le seguenti indicazioni:
 - a. Riportare e registrare nel PMC le verifiche analitiche mensili condotte dall'azienda sul carbone attivo per verificarne lo stato di saturazione. Nel report annuale l'azienda darà evidenza delle verifiche attuate e delle periodicità adottate per la sostituzione del carbone attivo.
 - b. Si rende necessario acquisire nel PMC i certificati analitici dei campioni di terreno e i certificati analitici delle acque sotterranee.
 - c. Nel PMC delle acque sotterranee dovranno essere inseriti anche gli idrocarburi C<12 (non ricercati nei terreni) e C>12; qualora dovessero evidenziarsi superamenti del parametro C<12 gli stessi andranno ricercati anche nei terreni.
 - d. Aggiornare il PMC per i valori HF ed HCl, per i quali si ritiene opportuno che i VLE vengano ridotti, prendendo a riferimento il DM 161/02, rispettivamente a 1 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.
 - e. L'Azienda deve aggiornare il PMC tenendo conto anche di quanto riportato nella presente AIA. Laddove i dati non sono ancora presenti dovranno essere comunque predisposte le relative sezioni.
2. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05" ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.

**GIUNTA REGIONALE**

3. La Ditta dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1° giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia ed al Comune di riferimento, contenente:
- relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 - eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area.

Art. 9**RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI**

1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordicesimo del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 10**OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI**

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
- a. Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi.
 - b. Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
 - c. Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti.
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore.
4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento.
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE.
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).
8. Rispettare le indicazioni di cui al parere ARTA in merito:
- Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo e campionamento.
 - Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione.
 - Cessazione dell'attività.
 - Report degli autocontrolli.

Art. 11**EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per quanto non integrato e/o modificato dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale si rimanda al parere dell'ARTA Abruzzo acquisito con nota prot. RA/160124 del 20/04/2021 ed allegato alla presente.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data della presente Autorizzazione e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate, fermo restando quanto stabilito all'Art.2 punto 2).

Art. 12**PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

**GIUNTA REGIONALE**

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 13**COMUNICAZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO**

1. L'azienda deve comunicazione senza ritardo e comunque **entro otto (8) ore** dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
2. Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, ripristinare il normale funzionamento nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre 48 ore**.
3. In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente.
4. I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli Enti, le azioni intraprese.

Art. 14**COMUNICAZIONI IN CASO DI DISMISSIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia.
2. Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.
3. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.
5. Tale piano deve essere inviato alle autorità competenti fra cui:
 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Pianificazione e Programmi;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente;
 - Autorità Competente per l'AIA.

Art. 15**CONTROLLI ARTA**

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i.
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 16**CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**



GIUNTA REGIONALE

1. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA L'Azienda redigerà un Piano di Emergenza Interno Alluvioni.
2. In caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni, l'Azienda deve procedere alla fermata in sicurezza del trattamento nei minimi tempi tecnici necessari, in modo da interrompere l'emissione.
3. L'Azienda deve adottare modalità di monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento, preferibilmente automatiche, in modo da rilevare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Art. 17

ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

1. Sono parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
 - a. ALLEGATO A – Parere ARTA Abruzzo (acquisito con nota prot. RA/160124 del 20/04/2021).
 - b. ALLEGATO B – QRE aggiornato ad aprile 2021.

Art. 18

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, alla SICAV S.p.A. per il tramite del SUAP territorialmente competente.
2. Il provvedimento viene trasmesso alla SICAV S.p.A., al Comune di Gissi (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. Distretto Sub Provinciale San Salvo-Vasto, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB – dpc026 con Codice d'installazione: **IPPC-CH-018** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva.
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio – Ambiente, via Catullo n. 2, 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Gabriele Costantini)

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore Corroppolo)

[Firmato digitalmente]



**ALLEGATO "A" alla DD DPC026/116 del 11/05/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026**



DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

DPC002 - Servizio VIA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

SICAV S.p.A.
info@pec.sicavsr.com

e p.c.

Distretto ARTA di S. Salvo
Direttore ff del Distretto
Dott. Roberto Cocco

Oggetto: Procedimento su Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale Società SICAV S.p.A. Zona Industriale, Gissi (CH). Riscontro nota regionale acquisita al prot. ARTA N.0008336/2021 del 19/02/2021. Valutazioni tecniche conclusive

A riscontro della nota richiamata in oggetto, con la quale l'A.C ha indetto la Conferenza dei Servizi e indicato per il 20/4/21 la data dell'eventuale cds sincrona, nell'ambito del procedimento sull'istanza di AIA presentata dalla Società ed acquisita al protocollo regionale con prot. RA/14295 del 18/01/2021, esaminata la documentazione integrativa inviata dall'azienda con nota acquisita al prot. ARTA con prot. n. 15129 del 29/03/2021 in riscontro delle richieste di integrazioni di cui al parere ARTA N.0012315/2021 del 11/03/2021, nella relazione allegata, elaborata in accordo con il Distretto ArtA di San Salvo, si riportano le valutazioni tecniche conclusive.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa Luciana Di Croce

(Firmato digitalmente)

Relazione Tecnica – Richiesta di integrazioni
Procedimento di Istanza di AIA D. Lgs 152/2006, parte II, titolo III bis
Società SICAV S.p.A. Zona Industriale, Gissi (CH)

Società: Società SICAV S.p.A.

Sede: Zona Industriale, Gissi (CH)

Attività industriale: Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto.

CODICE IPPC: 5.1h - Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: - h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti

5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti

ATTIVITA' NON IPPC: Produzione e commercializzazione di carboni attivi vergini.

BATC: BEST AVAILABLE TECHNIQUES Conclusions (BATC) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) - Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/38 del 17.08.2018.

Horizontal BREFs BEST AVAILABLE TECHNIQUES Conclusion (BATC) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 9.06.2016.

Iter Amministrativo

L'azienda SICAV è autorizzata con DA21/168 del 10/11/2014 (scadenza al 10/11/2024) ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed è stata sottoposta a VA.

Il Giudizio CCR-VIA, Provvedimento n. 2370 del 06/03/2014, favorevole con la seguente prescrizione: *“va rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e, a tal fine, in sede di conferenza dei servizi, dovrà essere prodotta valutazione previsionale di impatto acustico dimostrante il rispetto del valore limite differenziale presso i recettori più prossimi”*.

Con nota prot. n. 94705/20 del 06.04.2020 la Regione Abruzzo - DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti ha comunicato il proprio Nulla Osta alla Comunicazione di variante non sostanziale alla D.D. n. DA21/168 del 10.11.2014 inoltrata dalla Sicav SpA in data 9.03.2020, inerente l'incremento del 15%, relativamente alla potenzialità autorizzata per una delle due linee di trattamento (Linea: FORNO A) ed alla capacità di messa in riserva per i soli rifiuti non pericolosi.

Con la nota prot. RA/348817 del 18/11/2020 l'A.C. ha comunicato l'Avvio procedimento per l'istanza di AIA per l'impianto di stoccaggio e recupero di carboni attivi.

Con nota acquisita al prot. RA/14295 del 18/01/2021 e con nota prot. RA/14302 del 18/01/2021 la Società SICAV S.p.A. ha inoltrato la documentazione per la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'A.C. con nota acquisita al prot. ARTA n. 8336 del 19/02/2021 ha indetto la Conferenza dei Servizi.

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota acquisita al prot. ARTA N.0011959/2021 del 11/03/2021, chiede all'azienda di attivare la procedura di Verifica di Ottemperanza entro 30 gg.

Arta chiede integrazioni con nota prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021.

L'azienda invia le integrazioni richieste da ARTA con nota acquisita al prot. ARTA n. 15121 del 29/03/2021.



La documentazione oggetto di valutazione è datata marzo 2021. Di seguito si riportano le integrazioni richieste da ARTA, le risposte fornite dall'azienda e le valutazioni ARTA. Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Valutazioni rimesse all'A.C. sul procedimento amministrativo – relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021

- ⇒ L'attuale situazione autorizzativa prevede potenzialità di trattamento e di stoccaggio di rifiuti pericolosi superiori alle soglie dell'allegato VIII alla parte II per le attività 5.1 e 5.5. Si rimette ogni determinazione all'A.C. in ordine all'effettiva quantità giornaliera di rifiuti pericolosi che l'azienda può trattare e all'effettiva potenzialità istantanea di rifiuti pericolosi che può stoccare.
- ⇒ L'azienda è stata sottoposta alla procedura di VA per una potenzialità di 14.100 t/a di rifiuti trattati, mentre nell'AIA viene richiesta una potenzialità di 14715 t/a. Si rimette ogni determinazione all'A.C. in riferimento all'obbligo di esperire le procedure di Valutazione Ambientale.
- ⇒ Per quanto attiene le condizioni ambientali del suddetto giudizio, si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 è necessario che il proponente attivi le procedure di verifica di ottemperanza. Si rimette all'A.C. ogni determinazione in merito.
- ⇒ La valutazione circa la necessità di riconsiderare i criteri localizzativi nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA è rimessa all'A.C.

Capacità produttiva

Dall'ETD si evince la seguente CAPACITÀ PRODUTTIVA

Dati sulla produzione				
Attività	Tipo di prodotto	Unità di misura	Potenzialità massima di produzione	Quantità prodotta nell'anno di riferimento (2019)
Riattivazione di carbone attivo di origine industriale (Forno A)	Carbone riattivato di origine industriale	ton	500 Kg/h	2.813,925
Produzione di carbone attivo vergine (Forno B)	Carbone vergine attivato	ton	500 Kg/h	0
Riattivazione di carbone attivo di origine idropotabile e/o alimentare (Forno B)	Carbone riattivato di origine idropotabile e/o alimentare	ton	600 Kg/h	3.312,165

Nell'allegato 10 si indicano la seguente potenzialità autorizzate:

Forno A: POTENZIALITÀ Istantanea: 28.8 TON/GIORNO, POTENZIALITÀ ANNUA: 4.715 TON/ANNO;

Forno B: POTENZIALITÀ Istantanea: 28.8 TON/GIORNO, POTENZIALITÀ ANNUA: 10.000 TON/ANNO

Si evidenzia che, sulla base della tabella riportata sull'ETD, la potenzialità giornaliera massima del forno A risulterebbe inferiore a quella autorizzata (0,5*24=12 t/giorno contro 28.8 t/g): analogamente per la potenzialità oraria del forno B.

Il dato di circa 2814 t di materiale trattato nel 2019 nel forno A, considerando un funzionamento di 300 g/anno, porterebbe ad un trattamento giornaliero nel 2019 inferiore a 10 t di rifiuti pericolosi. Non è chiaro come mai, a fronte di una potenzialità massima oraria identica nei due forni, la potenzialità annua sia del tutto differente.

Richiesta di chiarimenti relativa alle potenzialità di trattamento (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Chiarire le incongruenze fra la documentazione di istanza di AIA e la situazione autorizzata in merito alla potenzialità giornaliera, come specificato nel presente paragrafo.
- ⇒ Considerato che l'attività IPPC 5.5 per la messa in riserva di rifiuti pericolosi è superiore a 50 t laddove destinati ad un'attività 5.1, si chiede a quale potenzialità istantanea venga esercito lo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda a marzo 2021

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda, secondo cui i dati riportati in tabella si riferiscono al carbone attivo che esita dal trattamento di riattivazione/produzione.

Mutuando i dati dall'autorizzazione vigente, si evincono i seguenti dati da inserire nell'AIA:

Capacità massima autorizzata attività di recupero rifiuti

Forno A: riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi

Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero (R7) Forno A: 28.8 t/g e 4100 t/a. Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904

Forno B: riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari

Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero (R7) Forno B: 28.8 t/giorno e 10.000 t/a Codice EER: 190904



Potenzialità massima Messa in riserva rifiuti

Potenzialità massima istantanea messa in riserva (R13) Rifiuti pericolosi: 200 t, Potenzialità massima annua: 4100 t/a - Codici EER: 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301* - Area di messa in riserva: Area 3. Modalità di messa in riserva: big bags.

Potenzialità massima istantanea messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi: 430 t, Potenzialità massima annua: 10.000 t/a. Codici EER: 150203, 191302, 190904 – aree di messa in riserva: Aree 4, 6 e 7 – modalità di messa in riserva: Big bags, cumuli, silos.

⇒ In linea con la Circolare 1121/19 si ritiene che la durata massima della messa in riserva dei rifiuti pericolosi non possa eccedere 6 mesi.

⇒ In linea con la Circolare 1121/19 si ritiene che la durata massima della messa in riserva dei rifiuti non pericolosi non possa eccedere 12 mesi.

Capacità produttiva

Potenzialità massima di produzione di carbone attivo da forno A (tutto da rifiuto): 500 kg/hr corrispondente a 12 t/giorno di carbone attivo prodotto

Potenzialità massima di produzione di carbone attivo da forno B: 1100 kg/hr, di cui 500 kg/hr da materia prima vergine e 600 kg/hr da rifiuto, corrispondenti a 26.4 t/giorno di carbone attivo prodotto

Richiesta di chiarimenti sul processo produttivo (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ **Chiarire il funzionamento e le caratteristiche costruttive dei “decantatori polveri” forno A e forno B e in cosa consiste il trattamento delle acque di lavaggio fumi**

Integrazioni fornite dall'azienda a marzo 2021

Le acque di lavaggio fumi delle due linee di riattivazione (per ciascuna linea di riattivazione sono presenti due scrubber ad umido) vengono raccolte all'interno di vasche in acciaio INOX AISI 316 aventi il fondo di forma conica, al fine di facilitare una prima decantazione delle polveri. All'interno delle predette vasche avviene una prima eventuale correzione del pH con idrossido di sodio, mediante l'ausilio di pompe dosatrici. Dal fondo di tali vasche i depositi fangosi vengono prelevati in continuo tramite pompe che le convogliano all'interno dei decantatori.

All'ingresso dei decantatori le acque di lavaggio subiscono una seconda correzione del pH, sempre con idrossido di sodio, mediante pompe dosatrici, ed un'additivazione di poli-elettrolita liquido, mediante apposite stazioni di dosaggio, per facilitare il processo di flocculazione e precipitazione del particolato in sospensione sul fondo conico dei decantatori.

I fanghi così accumulati sul fondo del decantatore vengono, infine, scaricate, ad intervalli regolari, all'interno di appositi big-bags drenanti ed i fanghi periodicamente analizzati e conferiti in impianti terzi autorizzati.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda a marzo 2021

Si prende atto di quanto indicato e, nello specifico, che l'azienda effettua il trattamento chimico-fisico delle acque degli scrubbers. Si fa presente che, in base alla descrizione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, tali acque sono qualificate come rifiuti pericolosi (190106*), area deposito G.2. Si chiede se il trattamento si configura pertanto come trattamento di recupero di materia rifiuti. Occorre che l'azienda specifichi se il processo di trattamento è automatico o manuale, e come si verifica l'efficienza dello stesso. Chiarire altresì dove vengono ubicati i big bags drenanti e quale è la gestione delle acque drenate. Chiarire se le acque dopo trattamento vengono analizzate per verificarne l'idoneità al riutilizzo (il trattamento determinerebbe la cessazione della qualifica di rifiuto) e come si stabilisce che non sono più idonee al riutilizzo e vengono pertanto smaltite come rifiuto.

Richiesta di integrazioni sul D. Lgs. 105/15 (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ **Occorre che l'azienda confronti i quantitativi di rifiuti pericolosi detenibili, classificati come sostanze, con le soglie del D. Lgs. 105/15.**

Valutazioni ARTA sull'applicabilità del D. Lgs. 105/15

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società circa la non assoggettabilità al D. Lgs. 105/15. Si propongono le seguenti prescrizioni:

⇒ Si ritiene che a partire dal rilascio dell'AIA debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Si raccomanda di effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.



- ⇒ Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'all. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiori ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.

Richiesta di integrazioni sulle recenti disposizioni normative (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Si chiede all'azienda di effettuare un confronto fra quanto previsto nella circolare 1121 del 21/1/2019 e quanto attuato nell'impianto. Laddove non vi sia una piena corrispondenza, si chiede all'azienda di proporre un cronoprogramma di attuazione.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

Si prende atto del confronto effettuato, da cui si evince il rispetto della maggior parte delle indicazioni contenute nella Circolare, salvo per i punti seguenti che l'azienda definisce "da attuare":

5.3	Impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti		X	Le tecniche di abbattimento emissioni in atmosfera attualmente utilizzate presso lo stabilimento in esame sono le seguenti: Punto di Emissione E1 (Forno A): • Doppio lavaggio a umido • Post-Combustore termico (ossidazione termica) Punto di Emissione E2 (polveri): Filtro a tessuto Punto di Emissione E3 (Forno B): • Ciclone • Doppio lavaggio a umido • Condensazione Inoltre i capannoni sono dotati di idoneo sistema di ricambio dell'aria. Punto di Emissione E14 Tramogge di carico • Filtro a tessuto
5.3	Sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati.		X	Presente impianto di prima pioggia il quale verrà adeguato con i sistemi proposti entro 6 mesi dal rilascio dell'ALA Sistema di raccolta delle

Si evidenzia inoltre quanto indicato nel seguente punto, che l'azienda ritiene pertanto "non applicabile":



5.2	Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale.			X	lavaggio. All'interno dello stabilimento si provvede soltanto al lavaggio dei cassoni al momento dello scarico a terra dei carboni provenienti dal trattamento delle acque potabili (per fare sì che tutto il materiale venga scaricato e per rendere i cassoni adatti ad effettuare carichi successivi). Per tali attività, per mezzo di apposite pompe elettriche, vengono utilizzate a ricircolo le acque raccolte nella vasca di accumulo delle acque dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei carboni attivi esausti di questa tipologia (ovvero provenienti dal trattamento delle acque potabili). Lo stesso avviene per le
					cisterne che scaricano nei silos di stoccaggio; anche in questo caso viene utilizzata a ricircolo la stessa acqua che si adopera per veicolare i carboni per via idropneumatica all'interno dei silos. Periodicamente si provvede alla pulizia del fondo delle vasche suddette ed allo smaltimento dei fanghi (sostanzialmente polvere/granuli di carbone attivo) in impianti all'uopo autorizzati.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

Dalla descrizione fornita, sembra evincersi che le acque di lavaggio dei cassoni e di scarico dei silos vengano convogliate verso la vasca di prima pioggia, che invece deve essere tenuta disponibile per gli eventi meteorici. Inoltre il lavaggio dei cassoni potrebbe determinare la contaminazione delle acque con oli del mezzo.

Si ricorda che le acque eccedenti la prima pioggia di quella vasca confluiscono attualmente a scarico per sfioro senza alcun trattamento.

⇒ Si ritiene che le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos debbano essere tenute separate dalle acque meteoriche di dilavamento.

Richiesta di integrazioni sulle recenti disposizioni normative (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ **Relazionare su quanto attuato in applicazione dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con Legge 132/2018, ed in particolare se è stato predisposto il PEI e se sono state fornite le informazioni per la redazione del PEE.**

Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda, che comunica di aver inviato in data 4/3/2019 il Piano di Emergenza Interno, il Piano di gestione delle Emergenze, il Piano di Evacuazione e la Procedura Emergenze Ambientali.

Richiesta di integrazioni sulle recenti disposizioni normative (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ **Considerato che il processo determina l'end of waste del rifiuto, si chiede di confrontare l'attività con la Linea Guida SNPA 23/2020.**

Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

L'azienda ha relazionato nelle integrazioni sugli elementi (condizioni e criteri) che adotta nel proprio Sistema di Gestione per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto.

Si fa presente che l'attività di recupero svolta dall'azienda è disciplinata dal DM 161/02, punto 7.1, per le attività svolte in procedura semplificata. Così come previsto dalla linea guida, considerato che l'attività di end of waste è disciplinata da tale Decreto, si rientra nel punto 3 della seguente tabella:



Tabella 4.3- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso.

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti; 2. Aspetti ambientali inerenti l'incremento di potenzialità/capacità di stoccaggio; 3. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) sono da ritenersi come già verificate.

Pertanto, mentre le condizioni da a) a c) sono da intendersi come già verificate, occorre indicare i criteri per le condizioni d) ed e), in merito alle quali si ritiene che nell'AIA debbano essere riportate le seguenti condizioni:

- ⇒ Si ritiene che i sottoindicati elementi debbano essere riportati nell'AIA come requisiti per l'end of waste, nelle more che siano emanati regolamenti europei o Decreti che stabiliscano, ai sensi dell'art. 184 ter c. 2 D. Lgs. 152/06, le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Ad ogni modo, anche quando non espressamente richiesto dal cliente, le verifiche necessarie per determinare l'efficacia della rigenerazione del carbone attivo esausto per consentire di poter stabilire l'effettiva trasformazione dello stesso rifiuto in una materia prima seconda commercializzabile, sono effettuate attraverso:

Tipologia di Intervento	Parametri minimi	Frequenza	Modalità di Registrazione
Analisi chimica attestante l'efficacia della riattivazione	Indice di Iodio Sostanze Volatili	Almeno una per ogni lotto di lavorazione (*)	Registro carboni riattivati

(*) Il numero di analisi è legato alle dimensioni piuttosto variabili di ciascun lotto

I valori da rispettare a valle del processo di riattivazione, indipendentemente dalle eventuali richieste dei clienti, sono:

- Indice di Iodio non inferiore a 250 mg/g
 - Contenuto in Sostanze Volatili non superiore a 4 %
- (tale valore tiene conto anche di eventuali composti volatili propri della matrice iniziale)



Le metodiche analitiche utilizzate per la determinazione dell'Indice di Iodio sono ASTM 4607 oppure AWWA B604 (metodiche standard per i carboni attivi e tra loro equivalenti), mentre per la determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato la metodica utilizzata è la ASTM D5382.

Per la validazione di tali metodiche vengono utilizzati campioni standard di carboni attivi e periodicamente i risultati ottenuti vengono confrontati con quelli ottenuti da laboratori esterni accreditati.

Le determinazioni analitiche sui carboni attivi vengono effettuate in continuo durante il processo di riattivazione nel Laboratorio Interno della SICAV S.p.A. e nello stesso laboratorio sono custodite sia tutte le metodiche utilizzate sia i Registri.

Nei registri vengono riportati i valori medi relativi a ciascun parametro determinato, assieme agli estremi del cliente ed al relativo Numero di Lotto. Il Numero dell'Analisi coincide in maniera univoca con il Numero di Produzione di quel determinato Lotto di carbone.

⇒ Inoltre l'azienda dovrà, a partire dal rilascio dell'AIA, provvedere ad accompagnare ciascun lotto di produzione con la dichiarazione di conformità prevista dalla Linea Guida.

Si chiede infine all'azienda se in fase di omologa e di verifica di conformità all'omologa sono verificati, sui carboni attivi in ingresso, i requisiti previsti dal DM 161/02 ovvero, in alternativa, quali siano le caratteristiche del carbone attivo che ne determinano l'accettabilità nell'impianto.

Occorre indicare, fra le condizioni di accettabilità, sulla base di quanto indicato dall'azienda nel paragrafo relativo alle BAT, che il tenore di sostanze organiche alogenate espresse come cloro sui carboni attivi in ingresso sia inferiore al 1%.

Richiesta di integrazioni sullo stato del sito (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Si ritiene che la documentazione debba contenere una relazione idrogeologica sito specifica, redatta secondo le linee guida ARTA sulla presentazione delle istanze di AIA, reperibile all'indirizzo:
https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf

Si evidenzia che nel Documento ambientale è riportato quanto segue:

Lo stabilimento si trova ad una quota topografica di circa 115 m s.l.m., a circa 125 metri dal fiume Sinello, a circa 10 km dal mare e a circa 7,5 km dal centro di Gissi (499 m s.l.m.).

L'area è ubicata in destra idrografica del fiume Sinello e il livello noto della falda per quest'area è a circa -6 metri dal piano di campagna. Allo stato attuale non risultano casi di alluvionamento in questa zona del bacino idrografico, mentre sono note esondazioni fluviali nelle immediate vicinanze del fiume Sinello, che tuttavia non arrivano mai a lambire lo stabilimento SICAV.

Integrazioni prodotte dall'azienda con documentazione di marzo 2021

In allegato alla documentazione è contenuta la Relazione Geologica redatta a cura del dott. geol. C. Rossi, da cui si evince quanto segue.

Il sito è ubicato nella zona industriale del Comune di Gissi la quale si colloca nella parte nord-orientale del territorio comunale e si sviluppa all'interno della valle alluvionale formata dal Sinello e dai suoi affluenti, in un'area pianeggiante, a tratti debolmente acclive in direzione del fiume.

Stratigrafia locale

La geologia affiorante nell'area è rappresentata dalle alluvioni del fiume, materiali costituiti da sedimenti limosi-sabbiosi e/o argillosi nella parte alta seguiti, in profondità, da ghiaie eterometriche arrotondate di natura prevalentemente calcarea con sabbie e limi che possono formare anche livelli o lenti, il tutto a copertura delle tipiche argille grigie rilevate durante i sondaggi ad una profondità variabile tra 5.9 m ed i 9.5 m circa.

Indagini

Nel sito, sono stati realizzati tre (3) sondaggi spinti fino alla profondità massima di 15 m dal piano campagna ed attrezzati a piezometro, di cui uno situato sul lato sud-est del sito (il lato prossimo alla strada provinciale) e due a nord-est, verso il limite del sito stesso.

Le ubicazioni sono riportate in allegato cartografico.

Nella tabella seguente si riportano le denominazioni e le coordinate delle perforazioni.



Sondaggio	Coordinate X	Coordinate Y
S1	2486379.372	4656985.59
S2	2486307.082	4657030.453
S3	2486421.962	4657095.958

Campioni di terreno

Per ogni punto di sondaggio sono stati prelevati 2 campioni a varie profondità lungo la verticale delle perforazioni. Nella tabella seguente si riporta il numero e la profondità dei campioni prelevati:

Sondaggio	Prof. I° campione C1	Prof. II° campione C2
S1	0.5-0.7	3.5-3.7
S2	0.5-0.7	3.6-3.8
S3	0.5-0.7	4.3-4.5

Risultati analitici terreni

Nei campioni di terreno sono stati ricercati: Amianto, composti aromatici, composti aromatici policiclici, composti inorganici (nello specifico: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo esavalente, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, zinco) ed idrocarburi C>12.

I risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio per i terreni sono stati confrontati con i limiti di qualità (C.S.C.) stabiliti dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5 Tabella 1-A e 1-B (rispettivamente per siti a destinazione d'uso verde pubblico-privato e residenziale e commerciale-industriale tenuto conto che il sito è localizzato in una zona industriale).

I risultati non hanno evidenziato superamenti dei predetti valori limite di concentrazione (CSC).

Nella documentazione non risultano allegati i rapporti di prova relativi alle suddette analisi. Si evidenzia che per gli idrocarburi sono stati ricercati unicamente i composti C>12

Campioni acque sotterranee

Nella Relazione illustrativa (marzo 2021) vien riportato che *“Le risultanze delle indagini eseguite, a meno degli esiti di caratterizzazione delle acque sotterranee, tutt'ora in corso di esecuzione, sono ampiamente descritte nella Relazione Geologica*

Sempre a riguardo, la documentazione in esame riporta che in merito alle acque sotterranee, “saranno effettuati prelievi statici tramite bailer, preceduti da una fase di spurgo fino ad ottenimento di acqua chiara”.

Si resta in attesa delle analisi chimiche delle acque sotterranee

Piezometria

A seguito, del rilievo della soggiacenza della falda eseguito nei tre piezometri realizzati e della correlabilità dei livelli registrati è stata ricostruita la superficie piezometrica e determinata la direzione del flusso.

In particolare, nella documentazione si riporta che le cartografie elaborate e proposte in allegato, sono riferite alle misurazioni del 18 febbraio 2021; i risultati evidenziano *“una superficie freatica che si colloca nei depositi alluvionali, costituiti prevalentemente da ghiaie eterometriche con sabbie e limi con una direzione di flusso che da sud-ovest va verso nord-est (analoga direzione del fiume Sinello), con un gradiente non elevato, depositi”.*

Dai risultati la falda risulta ubicata a una profondità compresa tra i 4,5 ed 6 m dal p.c. (vedi stratigrafie allegate) e corrispondente ad una quota topografica compresa tra i 95,36 ed i 95,05 m.s.l.m.m (vedi ricostruzione piezometrica allegata).

I risultati della elaborazione piezometrica, riportati in allegato cartografico, individuano:

- Il piezometro P2 e P1 di monte idrogeologico
- Il piezometro P3 di valle idrogeologico

PMC acque sotterranee

Il piano di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee riportato nella scheda L.5.1, prevede il monitoraggio dei tre piezometri P1, P2 e P3 nei quali saranno ricercati con frequenza annuale i seguenti parametri:

metalli (Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Manganese, Tallio, Vanadio, Zinco), Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni e non, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Fenoli e Clorofenoli, idrocarburi totali)



Cartografia PAI E PSDA

PAI: il sito non rientra nelle zone classificate pericolose o a rischio frana.

PSDA: la parte nord-ovest del sito in esame ricade nella classe di pericolosità moderata.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

Ai fini della ricostruzione stratigrafica e del modello idrogeologico, lo studio eseguito risulta completo ad esclusione dei risultati analitici relativi allo screening delle acque sotterranee, i quali come evidenziato nella documentazione sono in corso di realizzazione.

In particolare i risultati delle indagini, consistite nella realizzazione di n. 3 piezometri, hanno evidenziato la presenza di una prima circolazione idrica sotterranea, assimilabile ad una falda freatica ubicata a una profondità compresa tra i 4,5 ed 6 m dal p.c. (vedi stratigrafie allegate) e corrispondente ad una quota topografica compresa tra i 95,36 ed i 95,05 m s.l.m.m. (vedi ricostruzione piezometrica allegata)

I risultati della elaborazione piezometrica, riportati in allegato cartografico, individuano:

- Il piezometro P2 e P1 di monte idrogeologico
- Il piezometro P3 di valle idrogeologico

Relativamente allo stato di qualità della matrice suolo sono stati analizzati n. 2 campioni a varie profondità lungo la verticale per ogni sondaggio per un totale di n. 6 campioni; i risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio sono stati confrontati con i limiti di qualità (C.S.C.) stabiliti dal D.lgs 152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5 Tabella 1-A e 1-B e non hanno evidenziato superamenti dei predetti valori limite di concentrazione.

Si evidenzia che per gli idrocarburi sono stati ricercati unicamente i composti C>12 e che nella documentazione non risultano allegati i rapporti di prova relativi alle suddette analisi.

- ⇒ Si rende necessario acquisire i certificati analitici dei campioni di terreno e i certificati analitici delle acque sotterranee.
- ⇒ Nel PMC delle acque sotterranee dovranno essere inseriti anche gli idrocarburi C<12 (non ricercati nei terreni) e C>12; qualora dovessero evidenziarsi superamenti del parametro C<12 gli stessi andranno ricercati anche nei terreni.

Considerato infine che nel sito risulta esserci un solo piezometro di valle idrogeologico (P3) e che sulla base dell'andamento piezometrico ricostruito, lo stesso piezometro potrebbe non intercettare eventuali criticità nella porzione SE del sito, risulta necessario effettuare, entro tempistiche stabilite dall'A.C.:

- ⇒ La ricostruzione della superficie piezometrica per il primo anno dal rilascio dell'AIA con frequenza trimestrale, corredata dai seguenti dati: giorno di misura, quota piezometro, soggiacenza e conversione in m.s.l.m.m.
- ⇒ Riportare su allegato cartografico la superficie piezometrica sovrapposta al layout dell'impianto evidenziando i centri di pericolo.

Sulla base della risultanze delle sopra citate indagini, ARTA si riserva di modificare la rete di monitoraggio, i parametri da ricercare nel PMC e le relative frequenze.

Infine, si evidenzia che il campionamento statico potrà essere adottato qualora le modalità di campionamento dinamico risultassero non applicabili.

Richiesta di integrazioni relative allo screening per la relazione di riferimento (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Occorre tenere conto, nello screening, delle caratteristiche di permeabilità e vulnerabilità del sito.
- ⇒ Descrivere l'area di carico e scarico del gasolio, ed in particolare se la stessa è cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dall'azienda a marzo 2021

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda "le caratteristiche impiantistiche già descritte escludono qualsiasi possibilità di compromissione delle matrici suolo ed acque sotterranee all'interno dello stabilimento riconducibile alle attività in esso svolte".

Per quanto attiene all'area di carico/scarico del gasolio, l'azienda dichiara quanto segue:



L'area di carico e scarico del gasolio è ubicata al coperto internamente al capannone, il quale è dotato di pavimentazione industriale.

Il gasolio è contenuto all'interno di un recipiente zincato da 300 litri, di recente acquisto, dotato di idoneo bacino di contenimento in acciaio inox.

Il pozzetto di raccolta più prossimo all'area in esame confluisce direttamente nella vasca di raccolta delle acque di piazzale di scarico dei carboni esausti, rendendo, pertanto, facilmente gestibile ogni eventuale sversamento accidentale in fase di carico/scarico del carburante.

- ⇒ Si ritiene che eventuali sversamenti di gasolio non debbano confluire verso la rete di raccolta acque meteoriche, ma debbano rimanere confinati, eventualmente cordolando l'area e dotandola di pozzetto cieco di raccolta sversamenti.

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso, ovvero a doppia camera con monitoraggio dell'intercapedine.
- Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei silos e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
- L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Richiesta di integrazioni relative alle BAT (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

La Società ha effettuato il confronto con le BATC sui rifiuti pubblicate su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.208/38 del 17/08/2018 e con le BATC su sistemi di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea L.152 del 9/06/2016.

Con riferimento a quanto specificato dalla Società per la BAT 7:

BAT 7	⇒ La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata e in conformità con le norme EN (o ISO o altre norme)	SI	Previsto dal SGQA Il PMC prevede un monitoraggio periodico degli scarichi idrici in conformità con la BAT in questione.
BAT 8	⇒ La BAT consiste nel monitorare le		Il PMC sarà integrato

- ⇒ Si evidenzia che, qualora ritenuta applicabile, la BAT 7 prevede il monitoraggio con cadenza giornaliera e/o mensile dei parametri della tabella a pag. 50/51/52 del le Batc. Si chiede all'azienda di relazionare sull'applicabilità e, nel caso, di aggiornare il PMC.

Valutazioni ARTA su integrazioni prodotte dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda:



A tal proposito, si precisa che, nell'ambito del SGQA, in considerazione della tipologia di rifiuti trattati e delle peculiarità dei processi di trattamento degli stessi, tali sostanze non sono state ritenute pertinenti. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene ragionevole soltanto una eventuale modifica della frequenza di monitoraggio degli analiti già in essere.

Richiesta di integrazioni relative alle BAT (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

Con riferimento alla Bat 8:

				CONFORMITÀ CON LA BAT in questione.
BAT 8	⇒ La BAT consiste nel monitorare le emissioni in atmosfera almeno alla frequenza indicata e in conformità con le norme EN (o ISO o altre norme)		In parte	Il PMC sarà integrato con i parametri HCl ed HF da monitorarsi con frequenza semestrale (cfr. punto L.1, scheda L)
BAT 9	⇒ La BAT consiste nel monitorare le			

⇒ L'azienda ha integrato il PMC ma non il QRE con gli inquinanti HCl ed HF ai camini connessi con i forni. Tali inquinanti devono pertanto essere inseriti nel QRE

Valutazioni su integrazioni prodotte dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Si prende atto dell'aggiornamento del PMC con HF ed HCl, evidenziando che si ritiene opportuno che i VLE vengano ridotti, prendendo a riferimento il DM 161/02, rispettivamente 1 mg/Nmc e 10 mg/Nmc. Si demanda al paragrafo sulle emissioni in atmosfera la valutazione del QRE proposto.

Richiesta di integrazioni relative alle BAT (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Con riferimento alla BAT 12 e 13, considerata la variabilità intrinseca legata al trattamento di rifiuti di diversa origine, si reputa comunque necessario che l'azienda predisponga ed attui un piano di monitoraggio e gestione degli odori.

Valutazioni ARTA su integrazioni prodotte dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Si prende atto del fatto che l'azienda non ritenga che i rifiuti trattati possano generare molestie olfattive e che ha dichiarato: Ad ogni buon conto il gestore, se prescritto, promuoverà nel proprio SGQA un piano di gestione e monitoraggio delle emissioni olfattive entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, prendendo a riferimento la Delibera n. 38/2018 del SNPA - Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi.

Si demanda all'A.C. la definizione delle tempistiche di attuazione. Nel report annuale, l'azienda dovrà dare evidenza delle azioni previste e dell'attuazione del Piano.

Richiesta di integrazioni relative alle BAT (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Con riferimento alla BAT 17 e 18, si ritiene che l'azienda debba predisporre ed attuare un piano per la riduzione dell'impatto acustico, come indicato nel paragrafo sulle emissioni acustiche.

BAT 17	⇒ Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni		SI	Previsto dal SGQA



BAT 18	⇒ Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici b. Misure operative c. Apparecchiature a bassa rumorosità d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni e. Attenuazione del rumore		SI		Il PMC prevede una valutazione biennale dell'impatto acustico eseguita in punti sensibili prestabiliti dello stabilimento
---------------	---	--	----	--	---

Emissioni in acqua

Valutazioni ARTA su integrazioni prodotte dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Si conferma la richiesta che l'azienda debba predisporre, nell'ambito del proprio SGA, un Piano di Gestione del Rumore, che contenga le azioni necessarie a ridurre il proprio impatto acustico, nell'ottica del miglioramento continuo. Le azioni programmate ed attuate dovranno essere contenute nel Report annuale. Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo sul rumore.

Richiesta di integrazioni relative alle BAT (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

Con riferimento a quanto indicato dall'azienda relativamente alla BAT 48:

BAT 48	⇒ Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. a) Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni; b) Forno a riscaldamento indiretto; c) Tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni nell'atmosfera (es. regolazione temperatura forno, regolazione velocità rotazione forno, scelta combustibile, utilizzo di un forno a camera stagna o funzionamento forno a pressione ridotta, ecc.);		IN PARTE		Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni: Non è previsto alcun recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni. Forno a riscaldamento indiretto: i forni sono a riscaldamento diretto pertanto tale punto non risulta applicabile. Tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni nell'atmosfera: i parametri di processo (temperatura, velocità di rotazione dei forni, alimentazione, aspirazione, ecc.) sono impostati e regolati al fine di garantire la qualità del prodotto finito e per ottimizzare i processi di trattamento delle emissioni in atmosfera.
---------------	--	--	----------	--	--

⇒ Si specifica che è BAT applicare completamente tutte le tecniche indicate: recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni, forni a riscaldamento indiretto, tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni in atmosfera. Solo per i forni a riscaldamento indiretto, sono evidenziate situazioni che ne possono rendere non attuabile l'applicazione (corrosione, limitazioni economiche). Si chiede di relazionare in merito.

Chiarire perché l'azienda dichiara di non effettuare alcun recupero termico dai fumi dei forni, se è indicata la presenza di una caldaia a recupero forno A (punto 6 layout impiantistico). Descrivere il funzionamento della caldaia a recupero.

Risposta dell'azienda



In merito a tale punto si precisa che la strada del recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni non può essere percorsa in quanto detta eventualità causerebbe una dannosa variazione degli equilibri di processo, che ne renderebbe difficile il monitoraggio e la gestione.

In merito alla "caldaia a recupero" si precisa che con tale terminologia è stato indicato lo scambiatore a fascio tubiero posto a valle del post-combustore termico del forno A, il quale ha la funzione di effettuare un primo raffreddamento dei fumi in uscita dallo stesso, prima dell'ingresso alle due torri di lavaggio fumi.

Valutazioni ARTA sulla risposta fornita dall'azienda nella documentazione di marzo 2021

Considerato che è BAT il recupero termico con l'applicazione di tutte le tecniche di cui alla BAT 48, si ritiene che l'azienda, entro tempistiche indicate dall'A.C., debba presentare un progetto per dare piena applicazione della BAT 48.

Con riferimento alla BAT 49:

BAT 49	⇒ Per ridurre le emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d ed utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a) Cicione; b) Precipitatore elettrostatico; c) Filtro a tessuto; d) Lavaggio ad umido; e) Adsorbimento; f) Condensazione; g) Ossidazione termica	SI	Le tecniche di abbattimento emissioni in atmosfera attualmente utilizzate presso lo stabilimento in esame sono le seguenti: Punto di Emissione E1 (Forno A): • Doppio lavaggio a umido • Post-Combustore termico (ossidazione termica) Punto di Emissione E2 (polveri): Filtro a tessuto Punto di Emissione E3 (Forno B): • Cicione • Doppio lavaggio a umido • Condensazione
---------------	--	----	--

si riporta la nota che è presente nel documento europeo:

g.	Ossidazione termica ⁽¹⁾
----	------------------------------------

⁽¹⁾ Per la rigenerazione del carbone attivo impiegato nelle applicazioni industriali in cui è probabile che siano presenti sostanze alogenate refrattarie o altre sostanze termoresistenti, l'ossidazione termica è effettuata a una temperatura di almeno 1 100 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi. Per il carbone attivo utilizzato per applicazioni alimentari e acqua potabile, è sufficiente un postcombustore con temperatura di almeno 850 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi (cfr. sezione 6.1).

⇒ Si chiede di specificare se il carbone attivo trattato nel forno A può contenere sostanze alogenate o altre sostanze termoresistenti e, in tal caso, a quale temperatura si effettua il trattamento dei fumi in uscita nel post combustore e quali siano i tempi di permanenza garantiti. Nello specifico, si chiede se l'analisi dei rifiuti in ingresso comprenda la determinazione di tali parametri (se non prevista, deve essere inserita nel PMC). Si evidenzia, inoltre, che costituisce BAT il trattamento mediante postcombustione anche per i carboni attivi provenienti da applicazioni alimentari e acqua potabile. Si chiede pertanto di valutare la fattibilità di applicare tale tecnologia di abbattimento anche per il forno B.

Risposta dell'azienda



I carboni attivi esausti trattati nel forno A potrebbero, in genere, contenere basse concentrazioni di sostanze alogenate o termoresistenti.

La SICAV ha tuttavia adottato procedure che, già in fase di omologa, permettono di interdire l'ingresso in impianto di carboni esausti per i quali le certificazioni analitiche dovessero dimostrare un contenuto superiore all'1% per tali sostanze.

Inoltre, la stessa ditta ha optato, a scopo cautelativo ed a differenza dei propri competitor (che dunque hanno uno spettro più ampio di rifiuti conferibili), di escludere dalla propria richiesta di autorizzazione alcuni codici EER individuanti rifiuti provenienti da processi che utilizzano i composti in questione (ad esempio: 070209*; 070309*; 070409*; 070509*; 070609*; 060702*; 070109*, ecc.), con la conseguenza da un lato, di limitare il potenziale bacino di clienti, ma, dall'altro di garantire un quadro emissivo meno "pesante" in termini ambientali.

Per quanto riguarda, invece, il post combustore termico, avente una temperatura di esercizio $> 950^{\circ}\text{C}$ per un tempo di permanenza > 2 sec, l'impiego di tale sistema per la rigenerazione dei carboni attivi esausti provenienti da applicazioni alimentari e di potabilizzazione dell'acqua si ritiene tecnicamente ed economicamente svantaggioso, in considerazione del loro carico inquinante decisamente modesto ed, in modo particolare, del loro elevato contenuto di umidità che causerebbe una consistente aumento dei consumi energetici, visti gli elevati volumi di metano che sarebbero necessari per mantenere in temperatura il post-combustore.

Si precisa, in ultimo, che l'attuale sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera del punto E3, costituito da una combinazione di ciclone, doppio lavaggio ad umido e condensazione, quindi pienamente conforme con quanto previsto dalla BAT in questione, non ha fatto registrare, in nessuno dei monitoraggi periodici eseguiti, alcun superamento dei limiti imposti nel QRE autorizzato che, proprio per questi motivi, prevede dei limiti specifici dei SOV suddivisi per ogni singola classe (dalla I alla V).

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Si chiede, entro tempistiche stabilite dall'A.C., che venga prodotta documentazione tecnica del post combustore atta a dare evidenza delle condizioni di funzionamento previste dalle BAT ($T > 850^{\circ}\text{C}$ e tempo di residenza di almeno 2 sec) per il trattamento delle emissioni provenienti dal desorbimento di carboni attivi che non contengono sostanze alogenate refrattarie e altri composti organici termoresistenti.

Si reputa necessario che l'azienda realizzi un punto di campionamento a monte del post combustore, sia per valutarne l'efficienza di abbattimento, sia per poter determinare la concentrazione delle sostanze organiche alogenate nei fumi in ingresso al post combustore. Tali verifiche dovranno essere effettuate in occasione dei campionamenti semestrali e inserite nel PMC.

Qualora presente un bypass del post combustore da utilizzare in emergenza, deve essere riportato sul QRE.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

La Società dichiara di sottoporre l'acqua a riutilizzi interni e nello specifico dichiara che recupera l'acqua piovana e l'acqua di condensa ottenuta nelle torri di raffreddamento a servizio dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Il recupero dell'acqua piovana è stato realizzato mediante l'installazione di un sistema di raccolta dedicato al reintegro ed al riempimento delle vasche di lavaggio fumi (punti di emissione E1 ed E3).

Il recupero dell'acqua di condensa delle torri di raffreddamento è invece realizzato come descritto:



Il sistema di abbattimento delle emissioni del forno B (trattamento acque potabili e/o alimentari) prevede due stadi in serie per il lavaggio dei fumi (scrubber). Le acque della seconda torre di lavaggio vengono convogliate all'interno di una torre di raffreddamento a circuito chiuso prima di essere prelevate dalla pompa che alimenta gli ugelli spruzzatori. Tale acqua raffreddata viene nebulizzata per il lavaggio dei vapori provenienti dal primo scrubber, permettendo la condensazione di parte di essi. In tal modo la quantità in eccesso (quella condensata) viene convogliata all'interno di un serbatoio di 30 m³ e riutilizzata come reintegro per tutti gli altri sistemi di lavaggio dei fumi.

Infine, le acque di prima pioggia provenienti dalle sole aree adibite allo scarico dei carboni attivi esausti, in quanto potenzialmente contaminate, vengono raccolte in una vasca di accumulo da 20 m³ (cfr. Allegato D.1 Planimetria reti idrica e fognaria) e quotidianamente riutilizzate sia per lo scarico per via idropneumatica dei carboni attivi esausti all'interno dei silos di stoccaggio, sia per il lavaggio dei cassoni drenanti a valle delle operazioni di scarico dei carboni.

Richiesta di chiarimenti rispetto al recupero delle acque (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021):

- ⇒ Si chiede di specificare il funzionamento della torre a circuito chiuso e nello specifico come venga raffreddata l'acqua di scrubbing nelle stesse; si chiede una più puntuale descrizione dell'impianto di recupero delle acque di scrubbing. Chiarire se l'acqua, prima del riutilizzo, viene sottoposta ad analisi volte a verificarne l'idoneità al riutilizzo e, nel caso, descrivere modalità e frequenza.

Risposta dell'azienda

La torre a circuito chiuso a servizio dell'impianto di trattamento del Forno B è costituita da un fascio tubiero all'interno del quale viene fatta veicolare l'acqua di lavaggio dei fumi, prima della nebulizzazione tramite appositi ugelli spruzzatori.

All'esterno del fascio tubiero viene nebulizzata acqua pulita raffreddata da due ventilatori posti sulla sommità della torre. In tal modo avviene lo scambio termico tra acqua di lavaggio e acqua di raffreddamento senza che esse vengano in contatto tra loro.

Pertanto, le emissioni in atmosfera sono costituite esclusivamente dalla parte di vapore acqueo che si genera dall'evaporazione di acqua pulita (le acque di lavaggio, come detto in precedenza, circolano all'interno di un circuito chiuso).

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Si reputa necessario che l'azienda fornisca un maggior dettaglio tecnico sul funzionamento dello scambiatore.

Richiesta di integrazioni relative alle acque di lavaggio (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Chiarire come vengono gestite le acque di lavaggio dei "cassoni drenanti a valle delle operazioni di scarico dei carboni".

Risposta dell'azienda

Le acque di lavaggio dei cassoni drenanti a valle delle operazioni di scarico dei carboni sono prelevate, per mezzo di una pompa, dalla vasca di raccolta delle acque del piazzale adibito allo scarico dei carboni attivi esausti. Si precisa che nei piazzali vengono scaricati (in cumuli, in big-bag o all'interno dei silos) soltanto carboni attivi identificati con codice EER 190904 (rifiuto non pericoloso) provenienti dal trattamento delle acque potabili e/o per usi alimentari.

Pertanto, a ricircolo si riutilizzano sempre le stesse acque; periodicamente, inoltre, viene eseguita una pulizia del fondo delle vasche sopra identificate ed i fanghi che ne derivano, costituiti dalla frazione granulometrica fine dei granuli di carbone attivo, vengono smaltiti in impianti regolarmente autorizzati.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con documentazione di marzo 2021

Come già indicato, l'utilizzo della vasca di prima pioggia per le acque di lavaggio non è ritenuto corretto.

Richiesta di integrazioni relative alle vasche (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)



- ⇒ Indicare se le vasche adibite a stoccaggio di acque di processo, acque di prima pioggia e rifiuti, sono sottoposte a verifiche di tenuta e con quale modalità e frequenza. Qualora non previsto, occorre inserire nel PMC la verifica documentata della tenuta con cadenza almeno semestrale.

Risposta dell'azienda

Tutte le vasche adibite allo stoccaggio delle acque di processo sono fuori terra e quindi facilmente ispezionabili dall'esterno. L'attuale sistema SGQA prevede che la loro verifica e la relativa registrazione vengano effettuate con cadenza mensile.

La vasca di raccolta delle acque di piazzale, unica ad essere interrata, viene anch'essa controllata mensilmente mediante:

- verifica del mantenimento del livello monitorato per un dato periodo di tempo in assenza di reintegri provenienti da eventi atmosferici o da altre attività;
- ispezione generale dell'interno vasca in occasione della pulizia per la rimozione e lo smaltimento dei fanghi (granulino di carbone attivo proveniente dal trattamento delle acque potabili).

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con la documentazione di marzo 2021

Si ritiene che l'azienda debba ispezionare con frequenza almeno semestrale le vasche per verificarne l'integrità. Tale ispezione deve essere inserita nel PMC e ne devono essere registrati gli esiti.

Richiesta di integrazioni relativa ai contatori (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Si chiede se l'azienda dispone di contatori in numero sufficiente a misurare i propri consumi idrici, in modo da poter formulare il bilancio idrico. Riportare nell'approvvigionamento idrico i volumi di acqua riutilizzata.

Risposta dell'azienda

I contatori attualmente presenti risultano quelli atti a misurare i consumi idrici di acqua potabile ed acqua industriale, secondo le rispettive forniture in essere.

Al fine di poter formulare un bilancio idrico completo l'azienda si riserva di installare, qualora venga richiesto ed ove possibile, dei contatori per il monitoraggio dei quantitativi delle acque recuperate (acque di condensa provenienti dal raffreddamento dei vapori provenienti dalla linea di trattamento dei carboni attivi esausti da trattamento delle acque potabili ed acque meteoriche provenienti da parte dei tetti dei capannoni).

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con la documentazione di marzo 2021

Si ritiene che l'azienda, entro tempistiche stabilite dall'A.C., debba installare tutti i contatori utili a calcolare il proprio bilancio idrico, compresi i riutilizzi interni.

Richiesta di integrazioni relative alla vasca antincendio (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Chiarire perché c'è una linea di uscita dalla vasca antincendio verso la rete delle acque meteoriche nella planimetria D.1.

Risposta fornita dall'azienda

In merito a tale aspetto si precisa che il graficismo rappresentato nella planimetria D.1 costituisce lo sfioro delle cisterne di accumulo delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura del capannone adibito a magazzino, da utilizzare ai fini antincendio; in altre parole, nel caso in cui le cisterne di accumulo dell'impianto antincendio risultassero già piene, l'acqua meteorica eccedente viene inviata nella rete delle acque meteoriche che confluisce verso lo scarico AM2.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda.

La vasca antincendio deve essere tenuta sempre piena e, qualora il livello nella vasca si abbassi, deve essere reintegrato ricorrendo a fonte certa e sempre disponibile. Per tali ragioni, la vasca di accumulo delle acque meteoriche, pertanto, non può fungere da vasca antincendio.

Si ritiene che si possa disporre di una vasca di accumulo di acque meteoriche dei tetti che può, se ritenuto idoneo dai VVF, reintegrare la vasca antincendio e può essere riutilizzata per usi industriali.



SCARICHI IDRICI

L'azienda descrive l'assetto degli scarichi come di seguito:

D.2.1 Autorizzazioni allo scarico			
Ente competente	Data ed estremi autorizzazione	Data scadenza	Norme di riferimento
ARAP SERVIZI – (Ex CONIV S.p.A.)	Convenzione del 02/01/2007	Tacito rinnovo annuale	-
Lo stabilimento della SICAV è dotato di reti di raccolta separate per le acque bianche e le acque nere. La rete delle acque bianche raccoglie le acque meteoriche insistenti sui tetti della palazzina uffici e del locale pompe antincendio, sulla porzione di piazzale costituita dalle aree di manovra mezzi, parcheggi automezzi ed aree scoperte non interessate da potenziale dilavamento di sostanze pericolose. Le acque piovane provenienti dal tetto del capannone 2 vengono raccolte e convogliate verso l'impianto antincendio per essere accumulate in n.3 serbatoi interrati da 15 m³ ciascuno. Le acque piovane insistenti sul tetto del capannone 1 vengono, invece, raccolte ed utilizzate per il reintegro e/o il riempimento delle vasche di lavaggio fumi (punti di emissione E1 ed E3). La rete delle acque nere è, invece, costituita dai reflui provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici e del capannone 1 e dallo sfioro delle acque eccedenti la prima pioggia provenienti dalla vasca di accumulo. Le predette reti separate convogliano il loro carico idrico al depuratore gestito dalla società ARAP (ex CON.I.V.). L'autorizzazione allo scarico nella rete fognante è stata rinnovata, in data 02/01/07, mediante apposita convenzione stipulata tra la ditta in questione e l'ex CON.I.V., ai sensi del D.lgs. 152/2006 (allegato 5 alla parte terza tab. 3 per scarichi in rete fognaria). Tale autorizzazione prevede il rinnovo tacito di anno in anno, a meno di modifiche significative di processo. Le acque meteoriche insistenti sulla porzione di piazzale sulla quale avviene lo scarico del materiale sfuso (carbone attivo proveniente dal trattamento delle acque potabili) sono raccolte mediante una rete dedicata e convogliate verso una vasca di accumulo e decantazione da 20 m³. In seguito all'introduzione del punto di emissione denominato E3 (produzione/riattivazione forno B), l'azienda ha ritenuto opportuno intercettare i due tombini posti in prossimità dello stesso in modo da convogliare le acque di piazzale nella vasca di raccolta di cui sopra; in tal modo si garantisce l'intercettazione di eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente pericolose ivi stoccate quali soda caustica, il poli-elettrolita utilizzato come flocculante e le acque di lavaggio fumi.			

SCARICO ACQUE METEORICHE

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Sigla scarico finale	Coordinate (WGS 84)	Superficie dilavata (m ²)	Recettore	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento
Aree esterne di deposito, carico e scarico carboni attivi esausti	AM1	42.065176 N 14.593851 E	~ 2.000	Rete fognaria ARAP	SST, azoto ammoniacale	Rete di raccolta costituita da griglie, tubazioni e pozzetti recapitanti in fognatura previo accumulo in vasca da circa 20m ³ e successivo trattamento in filtro a carboni attivi
Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Sigla scarico finale	Coordinate (WGS 84)	Superficie dilavata (m ²)	Recettore	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento
Acque meteoriche ¹⁹ insistenti sulla copertura dei capannoni, della palazzina uffici e tettoie, sulla porzione di piazzale costituita dalle aree di manovra mezzi, parcheggi automezzi, ovvero aree scoperte non interessate da potenziale dilavamento di sostanze pericolose.	AM2	42.065135 N 14.593796 E	~ 4.000	Rete fognaria ARAP	-	Rete di raccolta costituita da griglie, tubazioni e pozzetti recapitanti in fognatura

¹⁹ Le acque meteoriche provenienti dal capannone 2 sono raccolte in 3 serbatoi interrati da circa 15 m³ cadauno posti a servizio della rete antincendio.

Richiesta di chiarimenti relativa alle acque meteoriche di dilavamento (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)



⇒ Dalla planimetria allegato D.1 sembra evincersi che le acque di prima pioggia dell'area di stoccaggio dei carboni attivi confluiscono verso la vasca ACC da cui le acque eccedenti vengono scaricate per sfioro, in quanto non è presente un bypass a monte della vasca. Non è chiaro dove sia ubicato il filtro a carbone attivo attraverso il quale vengono trattate le acque di prima pioggia prima dello scarico. Si evidenzia che occorre separare le acque per bypass e non per sfioro. In ogni caso, considerato che nell'area vengono stoccati carboni attivi sfusi, non si ritiene che vi sia differenza fra prima e seconda pioggia.

Risposta fornita dall'azienda

E' da precisare, a tal proposito, che l'attuale filtro a carboni attivi è situato nelle immediate vicinanze della vasca di accumulo ed in adiacenza alle pompe di prelievo di tali acque.

Si ribadisce, inoltre, che i carboni attivi stoccati in cumuli nelle aree esterne in questione provengono unicamente dal trattamento delle acque potabili.

Si evidenzia tuttavia che attualmente, secondo quanto già autorizzato e verificato dagli Enti preposti nel corso degli anni, sin dai primi anni 2000 tutte le acque di prima pioggia vengono convogliate e gestite dal Depuratore Consortile (ARAP) con il quale l'Azienda ha sottoscritto apposita convenzione che prevede, a valle di calcoli e misure di tutte le superfici aziendali e dietro relativo compenso, anche una specifica voce dedicata al trattamento delle acque di prima pioggia.

Qualora venga richiesto di attuare la medesima modalità di gestione sia per le acque di prima che per quelle di seconda pioggia, la SICAV si impegna ad implementare, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un sistema di filtrazione di tali acque, mediante l'installazione di due nuovi filtri a carboni attivi in serie, adeguatamente dimensionati, al fine di incrementare l'efficienza di filtrazione e trattare in maniera analoga tutte le acque dilavanti le superfici interessate (che comunque verranno poi convogliate al depuratore consortile per un ulteriore trattamento).

In merito ai carboni attivi esausti derivanti dalla manutenzione di tali filtri di trattamento delle acque trattate, la SICAV S.p.A. richiede la possibilità di avviarli a recupero presso il proprio impianto, nella Linea Forno A, previa classificazione analitica eseguita mediante Laboratorio esterno accreditato.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda nella documentazione di marzo 2021

Dalla planimetria agli atti, sembra evincersi che sia presente solo un'uscita per sfioro delle acque della vasca, che confluisce verso il pozzetto AM1. Allo scopo di ridurre lo sporcamento delle acque meteoriche, la soluzione migliore si ritiene sia quella di coprire l'area di deposito del carbone attivo e si ritiene pertanto che l'azienda debba presentare uno studio di fattibilità.

Nelle more di valutare la fattibilità di tale miglioramento, si ritiene che tutte le acque meteoriche di dilavamento debbano essere trattate prima dello scarico, fatte salve valutazioni diverse di ARAP. L'azienda propone di realizzare tale modifica entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA.

Si fa presente che nella planimetria delle aree di deposito dei rifiuti, la vasca di prima pioggia è identificata come deposito temporaneo del rifiuto codice EER 190902 area deposito G.3. Qualora le acque di pioggia siano identificate come rifiuto, non se può effettuare lo scarico.

Si ritiene che la vasca non possa essere utilizzata per stoccare le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos.

Per quanto riguarda l'invio del carbone attivo utilizzato per trattare l'acqua meteorica a rigenerazione presso lo stesso stabilimento, si ritiene che tale operazione possa essere effettuata, considerando tale rifiuto alla stessa stregua di un rifiuto prodotto da terzi e recuperato nell'impianto SICAV, nel rispetto della potenzialità autorizzata.

Richiesta di integrazioni relative alle modalità di verifica dello stato di saturazione (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Chiarire come l'azienda verifica lo stato di saturazione del carbone attivo adibito a trattamento delle acque di prima pioggia in modo da provvedere alla sua sostituzione.

Risposta fornita dalla Società



Lo stato di saturazione dei carboni attivi installati viene verificato mensilmente tramite laboratorio interno allo stabilimento. Tali verifiche condotte nel corso di anni di esercizio non hanno mostrato in alcun caso il raggiungimento del livello di saturazione degli stessi.

Tuttavia, periodicamente, si procede comunque alla sostituzione, in via cautelativa, con carboni attivi vergini.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda

Si ritiene che le verifiche analitiche mensili condotte dall'azienda sul carbone attivo per verificarne lo stato di saturazione debbano essere riportate nel PMC e debbano essere registrate. Nel report annuale l'azienda darà evidenza delle verifiche attuate e delle periodicità adottate per la sostituzione del carbone attivo.

Richiesta di integrazioni relative ai reagenti dell'impianto di trattamento (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Chiarire come e dove vengono utilizzati soda caustica, flocculante e polielettrolita e dove sono stoccati.

Risposta fornita dalla Società

Preliminarmente si ribadisce che la soda caustica e le sostanze flocculanti vengono utilizzate, nel trattamento delle acque di lavaggio fumi, prima del loro riutilizzo.

Per quanto concerne la soda caustica, quest'ultima è stoccata principalmente nei cubitainer originali di fornitura (1000 litri cad.) omologati per tale uso specifico. Da tali contenitori viene prelevato, di volta in volta, il quantitativo necessario al riempimento di contenitori più piccoli (capacità massima di 200 litri) nei punti di dosaggio ubicati nelle immediate vicinanze delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio fumi e dei decantatori.

Tutti i contenitori sono posizionati all'interno dell'area asservita dalla rete delle griglie di raccolta delle acque di piazzale che confluiscono all'interno della vasca di accumulo dotata di filtro a carboni attivi.

Il quantitativo massimo complessivo che può essere stoccato nelle varie postazioni si può stimare in ca. 3-4 m³.

Il poli-elettrolita, utilizzato come flocculante all'interno dei due decantatori a servizio dei sistemi di lavaggio fumi, viene, invece, acquistato in forma solida, in sacchi da 25 Kg, i quali vengono stoccati all'interno del capannone in apposita area, in prossimità dell'area G.4 indicata nell'Elab. C.2-G.1.

L'operatore preleva, di volta in volta, il quantitativo necessario per la preparazione della soluzione di ca. 1 m³ direttamente in ciascuna delle due postazioni di dosaggio, in quanto i contenitori sono dotati di agitatore meccanico a funzionamento continuo.

Anche tali contenitori sono posizionati all'interno dell'area asservita dalla rete delle griglie di raccolta delle acque di piazzale che confluiscono all'interno della vasca di accumulo dotata di filtro a carboni attivi.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda

Le cisternette contenenti soda caustica devono essere poste in bacino di contenimento in modo da contenere eventuali sversamenti che non devono poter confluire verso la vasca e la rete fognaria.

Richiesta di integrazioni relative alle acque meteoriche dell'area di deposito temporaneo (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Chiarire per quale motivo l'area di deposito temporaneo dei rifiuti non è asservita alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia.

Risposta dell'azienda



L'area di deposito temporaneo, che raccoglie esclusivamente rifiuti non pericolosi, non è asservita alla rete di raccolta delle acque prima pioggia in quanto i rifiuti ivi stoccati sono adeguatamente imballati con cellophane e cappucci anti-UV che li rendono completamente isolati da qualsiasi tipo di evento atmosferico. Tali accorgimenti permettono di scongiurare ogni possibilità di sversamento o perdita.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con la documentazione di marzo 2021

Si ritiene che l'area di deposito temporaneo dei rifiuti debba essere asservita alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia o, in alternativa, coperta e cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti accidentali.

Richiesta di integrazioni relative alla gestione vasca di prima pioggia (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Indicare come l'azienda garantisce che la vasca di prima pioggia sarà resa disponibile per un nuovo evento meteorico (anche se non è completamente piena) ed in quali tempistiche.

Risposta della Società

Anche alla luce delle modifiche ipotizzate al punto 22 della presente relazione, l'attuale sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è configurato in maniera tale da attivare in automatico, dopo 24 ore di assenza di nuove precipitazioni o di eventuali sversamenti diversi di liquidi, la pompa a servizio del filtro a carboni attivi per lo svuotamento di metà del volume della vasca di accumulo per renderla quindi pronta a ricevere un eventuale nuovo evento meteorico.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con la documentazione di marzo 2021

Come già indicato nella presente relazione, dalla planimetria non si evince che vi è uno scarico delle acque di prima pioggia differente dallo sfioro della vasca. Si ribadisce che è opportuno che l'area di deposito dei carboni sia coperta, presentando uno studio di fattibilità in tal senso. Si ritiene altresì che nella vasca non possano confluire le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos.

Nelle more, si ritiene opportuno che tutte le acque meteoriche vengano trattate prima dello scarico, fatte salve valutazioni differenti di ARAP.

Si fa presente che la vasca di prima pioggia è identificata, nella planimetria delle aree di deposito rifiuti, come un deposito temporaneo di un rifiuto codice EER 190902 area deposito G.3. Qualora le acque di pioggia siano identificate come rifiuto, non se può effettuare lo scarico.

Richiesta di integrazioni relative alla frequenza di monitoraggio delle acque di pioggia trattate (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Si ritiene che la frequenza di monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate debba essere almeno quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. Il PMC per quanto attiene il monitoraggio dello scarico SM1 deve essere integrato con tutti i parametri di tab. 3 che potrebbero essere presenti nei carboni attivi trattati. L'azienda è tenuta al rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. LGS. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura.

Risposta dell'azienda

L'azienda accoglie l'indicazione di ARTA in riferimento alla frequenza di monitoraggio delle acque trattate, incrementando la stessa con cadenza quadrimestrale. In merito ai parametri di cui al PMC, si propone di estendere i controlli anche ai seguenti analiti:

- grassi e oli animali e vegetali
- idrocarburi totali
- solventi organici aromatici
- solventi organici azotati.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda



A titolo precauzionale si ritiene necessario analizzare allo scarico anche i metalli di tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e i solventi organici clorurati.

Richiesta di integrazioni relative alle acque eccedenti la prima pioggia (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Chiarire se lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia è campionabile. Si chiede se sia possibile intercettare in caso di emergenza lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia.

Risposta dell'azienda

Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia è campionabile in apposito pozzetto.

Lo scarico eccedente la prima pioggia può essere intercettato, in caso di emergenza, all'interno dello stesso pozzetto di campionamento. L'azienda propone di dotarsi di pallone otturatore gonfiabile, di semplice installazione e rapido utilizzo, in caso di eventi accidentali.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda.

Si rimanda a quanto già indicato nella presente relazione circa la necessità di trattare tutte le acque meteoriche. In caso di necessità (sversamenti accidentali sui piazzali) occorre intercettare lo scarico delle acque meteoriche. Considerato che, dalla planimetria, si evince che nel pozzetto AM1 confluiscono anche le acque della copertura del capannone 1 e dei piazzali antistanti, occorre predisporre un pozzetto dedicato allo scarico delle acque di prima pioggia.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

Con riferimento al QRE autorizzato e riproposto nella documentazione AIA, si evidenzia quanto segue

⇒ Come previsto dalle BAT, si reputa necessario integrare il QRE del camino E1 ed E3 con i parametri HCl e HF.

L'azienda ha integrato il QRE con gli inquinanti sopra indicati (HCl e HF). Considerato che l'attività di recupero effettuata dall'azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02, anche considerato che, dai rapporti di prova allegati, tali valori limite risultano ampiamente rispettati:

Polveri: 10 mg/Nmc, TOC: 10 mg/Nmc, HCl: 10 mg/Nmc, HF: 1 mg/Nmc, NOx: 200 mg/Nmc. Si reputa altresì opportuno integrare il QRE con i seguenti metalli.

c) valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

1) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	—Totale 0,05 mg/m ³
3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	— 0,05 mg/m ³
4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) 5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) 6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) 7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) 8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) 9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) 10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) 11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) 12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) 13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	— Totale da 4) a 13) 0,5 mg/m ³

Per quanto riguarda i seguenti inquinanti (IPA e diossina), si chiede all'azienda di ricercarli in almeno due autocontrolli. Qualora siano rinvenuti al di sotto dei limiti di rilevabilità, se ne potrà successivamente omettere il monitoraggio. In caso contrario, il monitoraggio dovrà essere ripetuto semestralmente.



d) valori medi durante il periodo di campionamento di 8 ore

1) Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,01 mg/Nm3
2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1 ng/Nm3

Si ritiene opportuno, allo scopo di monitorare in modo continuativo l'efficienza di abbattimento, che venga installato un Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni che monitori i principali inquinanti (fra cui si individuano TOC e HCl) e pertanto si chiede di valutarne la fattibilità, entro tempistiche stabilite dall'A. C.

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Se l'acqua utilizzata nelle torri di raffreddamento è acqua di ricircolo degli scrubber, le torri diventano punti di emissione a tutti gli effetti, non campionabili. Si ritiene pertanto che non sia opportuno il riutilizzo in torre di acqua di recupero dei sistemi di abbattimento.

Risposta dell'azienda

L'acqua di ricircolo degli scrubber viene utilizzata solo ed esclusivamente come reintegro degli scrubber stessi.

Per il reintegro delle torri di raffreddamento si utilizza essenzialmente acqua industriale. L'azienda propone di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA, un sistema di recupero dell'acqua piovana insistente sulla copertura del capannone 1, al fine di limitare i consumi di acqua industriale.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società circa la proposta di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, un sistema di recupero delle acque meteoriche della copertura del capannone 1; dalla descrizione del processo, sembra evincersi che tale acqua sia già riutilizzata per i reintegri degli scrubber, sebbene dalla planimetria degli scarichi questo recupero non si desume. Sembra che le acque del capannone 1 confluiscano direttamente a scarico attraverso lo stesso pozzetto AM1 utilizzato per le acque di prima pioggia, ma senza passare per la vasca di prima pioggia. Come già indicato, lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere separato dagli altri scarichi e deve essere campionabile in maniera autonoma. A tale scopo, l'azienda dovrà inviare un progetto di separazione, da realizzarsi entro tempistiche stabilite dall'A.C.

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Motivare la presenza dell'ossigeno di riferimento al 17% nelle emissioni dei forni;

Risposta della Società

In relazione all'aspetto evidenziato si precisa che, già in occasione della CdS del 10.07.2014 convocata nell'ambito delle attività istruttorie per il rilascio della Det. DA21/168 del 10/11/2014, la ditta aveva posto in evidenza la necessità di poter determinare il tenore di ossigeno, da indicare nel QRE, solo in seguito alle risultanze dei monitoraggi eseguiti durante la marcia controllata; successivamente, in data 17.03.2015, in ottemperanza a quanto sancito al punto 6 del provvedimento di Autorizzazione Unica regionale, ex art. 208, di cui alla citata Determinazione, il gestore ha provveduto a trasmettere agli Enti



coinvolti, tra cui anche ARTA Abruzzo – Dipartimento Sub Provinciale di Vasto - S. Salvo, le risultanze analitiche del periodo di marcia controllata della durata di 10 giorni, unitamente al nuovo QRE aggiornato con il tenore di ossigeno proposto pari al 17%.

Il citato dipartimento sub-provinciale dell'ARTA Abruzzo, a seguito della valutazione della documentazione prodotta dalla ditta, con nota prot. n.° 526 del 10.04.2015 ha dato riscontro alla stessa, precisando in merito al tenore dell'ossigeno di riferimento quanto segue:

si ritiene che, per le emissioni che si originano dalla fase "riattivazione (forno A)" e "produzione/riattivazione (forno B)" rispettivamente convogliate nei punti E1 e E3, il valore dell'ossigeno di riferimento del 17% individuato dal Gestore e riportato nella colonna "tenore di ossigeno" del nuovo Q.R.E. del 16/03/2015 possa essere considerato plausibile.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda.

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda.

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Se la tramoggia associata al forno A è dotata di sistema di aspirazione convogliato verso un sistema di abbattimento, occorre fissare il VLE e sottoporre il punto di emissione a monitoraggio. Chiarire perché la tramoggia di carico del forno B non è presidiata in modo analogo con aspirazione e sistema di abbattimento.

Risposta dell'azienda

Tale problematica è già stata affrontata con gli Enti coinvolti in occasione delle varie CdS tenutesi nel 2014 nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.Lgs 152/06. Nello specifico, si è convenuto che il punto di emissione E14 non è monitorabile in quanto il funzionamento del sistema di aspirazione non è continuo.

Infatti, l'aspiratore presente a servizio della fase di carico viene attivato soltanto nei momenti in cui si effettua il caricamento della tramoggia del forno A con carbone esausto asciutto e quello della tramoggia della stazione di confezionamento del carbone attivo vergine. Tali attività hanno una durata complessiva decisamente limitata (circa 2-3 minuti ogni ora).

La tramoggia di carico del forno B non è presidiata in modo analogo in quanto i carboni attivi esausti trattati su questa linea, provenendo dal trattamento delle acque (potabili e/o alimentari) risultano caratterizzati da un carico di umidità considerevole, per cui non vi è alcuna possibilità che gli stessi generino emissioni polverulente.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con la documentazione di marzo 2021

Si ribadisce la necessità di indicare il VLE nel QRE per E14. Si può eventualmente omettere il monitoraggio, analogamente a quanto previsto dalla DGR 517/07 per i silos, a condizione che il sistema di abbattimento sia regolarmente sottoposto a manutenzione in modo da garantirne l'efficienza.

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Riportare sul QRE i punti di emissione relativi agli sfiati dei silos di carbone attivo. Se non dotati di sistema di abbattimento, essi devono essere sottoposti a monitoraggio.

Risposta dell'azienda

Come già ampiamente evidenziato, i silos di stoccaggio in esame sono dedicati allo stoccaggio di carboni attivi esausti provenienti dal trattamento delle acque potabili e/o alimentari, quindi piuttosto umidi, nonché veicolati all'interno degli stessi con sistema idropneumatico (vettore acqua).

Pertanto, anche in tal caso, risulta difficilmente ipotizzabile l'emissione di polveri in atmosfera.

Si rende noto, inoltre, che i silos in questione sono dotati di apposita copertura e che l'apertura delle botole sovrastanti viene effettuata soltanto in occasione delle operazioni di misurazione dei livelli interni

o per le operazioni di ispezione degli stessi.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dall'azienda con la documentazione di marzo 2021



Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Indicare se i filtri a maniche sono dotati di misuratore di pressione differenziale dotato di allarme e quali siano i sistemi utilizzati per verificare il corretto funzionamento degli altri sistemi di abbattimento.

Risposta della società

I filtri a maniche sono dotati di un sistema di scuotimento automatico delle maniche stesse che, ad intervalli piuttosto ravvicinati ed indipendentemente dalla differenza di pressione, si attiva mantenendo le stesse sempre pulite ed efficienti.

Al fine di integrare tali sistemi, la ditta si è già attivata per l'acquisto di un sistema di misurazione di pressione differenziale dotato di allarme, in grado di attivarsi in caso di malfunzionamenti (es. Rottura maniche, intasamenti, ecc...), che sarà installato entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione.

I sistemi di abbattimento sopra individuati vengono comunque sottoposti a monitoraggio periodico, in accordo con il programma riportato nel registro delle manutenzioni, effettuando, tra gli altri, controlli specifici su: corretto funzionamento dei bruciatori, corretto funzionamento delle pompe di lavaggio fumi, stato degli ugelli spruzzatori delle torri di lavaggio, stato delle acque di lavaggio fumi, controllo della taratura delle sonde di temperatura, controllo interno dei filtri a maniche ed eventuale sostituzione delle stesse.

Valutazioni ARTA

Si prende atto della risposta della Società, che dichiara che entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA doterà i propri filtri a maniche di misuratore di pressione differenziale allarmato.

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Riportare nel QRE le emissioni diffuse derivanti dagli stoccaggi di rifiuti sfusi polverulenti e relazionare sulla presenza di emissioni diffuse convogliabili.

Risposta della Società

In merito a tale chiarimento, si rammenta che non sono presenti stoccaggi di rifiuti sfusi polverulenti.

Infatti, gli unici rifiuti stoccati in cumuli sono i carboni attivi esausti provenienti dal trattamento delle acque potabili, quindi bagnati, i quali chiaramente non generano polveri.

Le uniche emissioni diffuse convogliabili e convogliate sono, pertanto, esclusivamente quelle provenienti dall'aspirazione della tramoggia del forno A e dalla tramoggia della stazione di confezionamento del carbone attivo vergine.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società circa l'assenza di emissioni diffuse non convogliate.

Richiesta di integrazioni con riferimento alle emissioni in atmosfera (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Relazionare sull'accessibilità in sicurezza e sulla campionabilità dei punti di emissione, con riferimento a quanto di seguito indicato:

Risposta della Società

Al fine di rispondere alle richieste di integrazioni in merito a tale punto, si ritiene utile riportare, per ogni punto di emissione soggetto a campionamento, una rappresentazione fotografica, contenuta nella relazione tecnica, cui si rimanda per ulteriori delucidazioni, prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni prot. n.° 587 del 14.04.2014 dell'ARTA Abruzzo – Dipartimento Sub-Provinciale S. Salvo - Vasto.



Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto prodotto dall'azienda. Si richiamano di seguito le condizioni di campionabilità e accesso in sicurezza.

Indicazioni sui punti di campionamento delle emissioni in atmosfera

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire le condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

RIFIUTI

L'azienda dichiara di detenere i rifiuti prodotti nel rispetto dei criteri di cui all'art.183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 parte IV.



Deposito temporaneo rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti dall'attività dello stabilimento vengono depositati temporaneamente in un'apposita area esterna di ca. 100 m² ubicata sul lato nord del perimetro dello stabilimento. In tale area codici EER 15 02 03 e 19 08 14 si trovano stoccati in big-bags con chiusura in PE mentre i 15 01 02 e 17 04 05 in cassoni metallici.

Per quanto riguarda invece i codici EER 15 02 02*, 15 01 10*, 19 01 06* e 19 09 02 la situazione è la seguente:

- 15 01 02 e 15 01 10* - sono raccolti all'interno del capannone produzione all'interno di fusti metallici adeguatamente identificati;
- 19 01 06* - sono stoccati all'interno delle apposite vasche inox di raccolta delle acque di lavaggio fumi ubicate in corrispondenza degli impianti di abbattimento;
- 19 09 02 - si trova all'interno delle vasche di raccolta delle acque di piazzale ed all'interno dei cassoni di raccolta delle acque utilizzate per lo scarico idropneumatico dei carboni all'interno dei silos di stoccaggio.

Descrizione area adibita a deposito temporaneo

AREA G.1 - E' costituita da un'area delimitata di circa 100 m² ubicata sul lato nord del perimetro dello stabilimento.

AREA G.2 - Vasche inox raccolta acque lavaggio fumi - Le acque di lavaggio fumi sono raccolte sul fondo di ciascuna torre di lavaggio e riutilizzate a ricircolo per il lavaggio dei fumi

AREA G.3 - Vasca di raccolta acque di piazzale - E' costituita da n°1 vasca interrata a tenuta da ca. 20 m³, dedicata alla raccolta delle acque meteoriche provenienti dai piazzali adibiti allo scarico dei carboni attivi con CER 190904 e provenienti dal trattamento delle acque

AREA G.4 - area interna al capannone produzione - Area delimitata ed identificata interna al capannone adiacente a quello dedicato alla produzione

Richieste di integrazioni relative alle aree di deposito e di stoccaggio dei rifiuti (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Si ritiene che non sia opportuno effettuare lo stoccaggio in cumuli all'esterno di rifiuti polverulenti. Pertanto si chiede all'azienda di presentare un progetto volto alla chiusura delle aree di deposito esterne del carbone attivo, in modo che esso non sia soggetto a dilavamento e a dispersione eolica.

Risposta della società

Come già ribadito più volte nel presente documento, soltanto i carboni attivi esausti provenienti dal trattamento delle acque potabili, ovvero umidi, sono stoccati in cumuli in aree esterne, per cui non vi è rischio di emissioni di polveri in tal senso.

Inoltre l'area in esame risulta contornata da un muro di altezza pari a ca. 2 metri che non viene mai superata dai cumuli ivi stoccati.

Un eventuale dilavamento potrebbe riguardare soltanto la frazione granulometrica più fine di carbone che, comunque, confluisce e si deposita sul fondo della vasca di raccolta e viene regolarmente e periodicamente smaltita in impianti autorizzati.

Valutazioni ARTA

Si rimanda a quanto già evidenziato nella presente relazione (valutazione fattibilità della copertura dell'area e, nelle more, trattamento di tutte le acque meteoriche di dilavamento).

Si osserva che l'azienda identifica la vasca di prima pioggia come deposito temporaneo del rifiuto codice EER 190902 area deposito G.3. Qualora le acque di pioggia siano identificate come rifiuto, non se può effettuare lo scarico. In caso contrario, occorre correggere la planimetria delle aree di deposito dei rifiuti.

Richiesta di integrazioni con riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

⇒ Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere impermeabilizzate, cordolate, dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti e preferibilmente coperte. Qualora scoperte, devono essere asservite alla rete di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia.

Risposta della Società

La ditta si riserva comunque, qualora richiesto, di verificare la fattibilità tecnico-economica di un'adeguata copertura dell'area in questione.



Valutazioni ARTA

Si rimanda a quanto già indicato nella presente relazione (asservimento dell'area di deposito temporaneo alla rete di raccolta acque di prima pioggia o copertura dell'area, che deve essere impermeabilizzata, cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta sversamenti).

RUMORE

Richieste di integrazioni sul documento di impatto acustico (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

Esaminata la relazione di valutazione di impatto acustico, allegato F.2, datata gennaio 2021, si evidenzia quanto segue. Nel calcolo di propagazione dei livelli sonori misurati nei punti a confine (P1, P2, P3) verso i ricettori abitativi (R1, R2, R3) viene assunta l'ipotesi di propagazione da sorgente puntiforme; in tale calcolo (pag. 41 del Documento di impatto acustico) vengono utilizzati dei valori di distanza dalle sorgenti, sia per i punti P che per i punti R, che non è chiaro a cosa si riferiscano, visto che le sorgenti sonore sono numerose e dislocate in vari punti dello stabilimento Sicav.

L'assunzione alla base di tali calcoli appare non corretta. A titolo esemplificativo, infatti, dagli esiti della valutazione al ricettore R1 il livello sonoro ambientale, stimato attraverso il calcolo di propagazione da sorgente puntiforme, risulta 60.5 dBA, quindi determinato in massima parte dal rumore "residuo", che viene stimato in 60 dBA (vedi pag. 42).

Si ritiene che anche il procedimento utilizzato per stimare il rumore residuo necessiti di approfondimenti, in quanto si assume come dato di fatto il livello previsionale stimato, presso i 3 ricettori, in sede di calcolo previsionale del 2014 e tale dato viene utilizzato per stimare, per differenza "energetica", il livello di rumore residuo partendo dal livello di rumore ambientale "propagato" nel modo sopra descritto.

I suddetti passaggi comportano che il risultato finale, da cui si evince che i valori di emissione sono molto prossimi al limite, sia affetto da importanti livelli di incertezza.

Si chiede pertanto di riproporre la valutazione tenendo conto delle indicazioni di cui sopra e comunque, in linea con le BAT, considerata la prossimità di ricettori sensibili, e si ritiene necessario che l'azienda presenti un progetto di contenimento dell'impatto acustico, comprensivo di interventi di protezione acustica dei ricettori, agendo sia alla fonte delle emissioni sonore che sulla linea di propagazione acustica sorgente-ricettore (p.es. con schermi acustici a confine).

Risposta dell'azienda

Alla luce di quanto evidenziato e considerando che nel frattempo sono stati eseguiti degli interventi manutentivi e migliorativi che con buona probabilità hanno ridotto i livelli di immissione, la SICAV ritiene di accogliere l'indicazione di ARTA, riproponendo la valutazione prevedendo delle nuove misurazioni dirette presso i punti ricettori sensibili e prevedendo lo spegnimento degli impianti, al fine di valutare in maniera più dettagliata i livelli di immissione presso i punti di conformità e anche il livello differenziale presso i ricettori abitativi sensibili.

Tale valutazione sarà fornita entro 3 mesi dal rilascio del nuovo provvedimento, tenuto conto che alcune attività di campo potrebbero essere rallentate dalle restrizioni legate alla pandemia in corso; a seguito delle risultanze delle indagini fonometriche si procederà ad effettuare gli eventuali adeguamenti, ove necessari.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni fornite dalla Società a marzo 2021

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società, che entro tre mesi dal rilascio dell'AIA produrrà la nuova valutazione di impatto acustico nel rispetto delle indicazioni di cui al sopra riportato parere ARTA, comprensiva di eventuali proposte di mitigazione, qualora si rendessero necessarie in esito alla valutazione stessa.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Richieste di integrazioni sul PMC (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)

- ⇒ Il PMC dovrà essere integrato sulla base di quanto indicato nella presente relazione ed in particolare, monitoraggio scarico, monitoraggio TOC in emissione, monitoraggio acque sotterranee una volta realizzata la rete piezometrica, monitoraggio tenuta vasche, monitoraggio rifiuti in ingresso (per verifica presenza di sostanze organiche alogenate) e valutazioni su D. Lgs. 105/15, verifica su acque riutilizzate,

Valutazioni ARTA

L'azienda ha aggiornato il PMC, che si ritiene debba tenere conto di quanto riportato nella presente relazione

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Richiesta di integrazioni relativa alle condizioni diverse dal normale esercizio (relazione ARTA prot. N.0012315/2021 del 11/03/2021)



Si evidenzia che lo stabilimento insiste su un'area con pericolo di esondazione:

Aree esondabili e/o a rischio idrogeologico: il sito in oggetto, inquadrabile nella carta che comprende la porzione del bacino idrografico del fiume Sinello, ricade al di fuori delle zone a pericolosità idraulica maggiore (P2, P3 e P4), come definite nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA), approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazioni n. 94/5 del 29.01.2008 per il territorio ricompreso nei 14 bacini idrografici di rilievo regionale e n. 101/5 del 29.04.08 per il bacino interregionale del Fiume Sangro. Parte del lotto è individuata come area a pericolosità moderata (P1), non rappresentando comunque fattore escludente per l'attività in essere: inoltre, la compatibilità idraulica dell'intervento è stata positivamente valutata a metà degli anni 2000 nell'ambito della realizzazione del nuovo capannone e della palazzina uffici.

- ⇒ L'azienda dovrà riportare le condizioni che possono determinare il malfunzionamento dei sistemi di abbattimento e le modalità di gestione. Si chiede che siano indicate le azioni previste in caso di allarme per rischio esondazione dei corsi d'acqua vicini. Si chiede che l'azienda descriva le azioni che saranno attuate in emergenza, con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero comportare conseguenze per l'ambiente.

Risposta della Società

In merito a tale aspetto si rende noto, in via preliminare, che la ditta ha provveduto all'installazione di un gruppo di continuità che, in caso di mancanza dell'energia elettrica, garantisce il funzionamento sia del post-combustore, sia dei sistemi di trattamento dei fumi.

Con riferimento al rischio esondazione, si rende noto che prima della realizzazione del nuovo capannone industriale a metà degli anni 2000 è stata redatta, a cura dell'ing. F. Nerone, una relazione di compatibilità idraulica, dalla quale si evince che tale manufatto, che occupa la porzione del lotto parzialmente ricompresa nell'area a pericolosità moderata P1, non è interessato da eventi di massima piena con un tempo di ritorno di 50 anni.

Tuttavia al fine di approfondire gli aspetti legati alle possibili emergenze in caso di esondazione ed alle procedure da attivare in tale evenienza, la SICAV si impegna a redigere, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, un Piano di Emergenza Interno Alluvioni, ad integrazione dei Piani di emergenza in essere.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto indicato dall'azienda che entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA redigerà un piano di emergenza interno alluvioni. Come già richiesto, occorre inoltre approfondire la modalità di gestione dei malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento.

Nelle more della valutazione di quanto sarà prodotto dall'azienda, si ritiene fin d'ora necessario specificare che l'azienda deve adottare modalità di monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento, preferibilmente automatiche, in modo da rilevare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. In caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni, l'azienda deve procedere alla fermata in sicurezza del trattamento nei minimi tempi tecnici necessari, in modo da interrompere l'emissione.

ADEMPIMENTI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO E DISMISSIONE ATTIVITÀ

In caso di malfunzionamento:

- ⇒ L'azienda deve comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
- ⇒ Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento, tempo che dovrà essere definito nell'atto autorizzativo.
- ⇒ In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente.



- ⇒ I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

In caso di dismissione dell'attività:

- ⇒ Il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia.

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.

- ⇒ Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato alle autorità competenti fra cui:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- Arta Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente;
- Autorità Competente per l'AIA.

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate

ADEMPIMENTI PMC		PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
MATRICE	Sigla				SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
EMISSIONI IN ATMOSFERA										
SCARICHI IDRICI										



[illegible]

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma del Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.



6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Nelle seguenti tabelle si riportano le attività di campionamento che, in linea di massima, ARTA propone all'A.C. di effettuare durante il sopralluogo. Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA potrà effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel presente Piano dei Controlli.

L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ACQUE DI SCARICO

Controllo scarico AM1
Voce
Campionamento
pH
Temperatura, colore, odore
BOD5
COD
Metalli di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III d.Lgs 152/06
Idrocarburi totali
Solventi organici clorurati



Solventi organici azotati
Solventi organici aromatici

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su 1 piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH, conducibilità, potenziale redox
Metalli tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06
Inquinanti inorganici tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06
Idrocarburi totali
Composti organici aromatici tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06
Alifatici clorurati cancerogeni e non, tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06
Alifatici alogenati cancerogeni tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06
Fenoli e clorofenoli tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06
IPA tab. 2 allegato 5 alla parte IV d.Lgs 152/06

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Campionamento ed Analisi emissione camino E1 o E3
Voce
Campionamento
Portata, Temperatura, Umidità
O2
polveri
NOx
CO
SOV
TOC
HCl
HF
IPA
SO2

Il gruppo istruttorio

Ing. Simonetta Campana

Dott. Tiziano Marcelli (aspetti idrogeologici)

Dott. Sergio Palmeri (impatto acustico)

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa Luciana Di Croce

Firmato digitalmente

E12	-	Sfiato 1 vapor d'acqua torre raffreddamento Acqua coclee												
E13	-	Sfiato 2 vapor d'acqua torre raffreddamento Acqua coclee												
E14	-	Tramoggia Forno A	10,0	2.000	discontinua	Amb	Filtro a tessuto	Polveri	10	-	-	0,30 (Circolare)	-	-
RA1÷RA6	-	Ricambio d'aria ambiente (Capannone 1)	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, Parte V del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.				-	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, Parte V del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.						

DETERMINAZIONE N. 51**Cod DPC029****DEL 12.07.2021****DIPARTIMENTO** TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO** PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**UFFICIO** RISCHIO SISMICO

OGGETTO: DGR n. 391 del 08.07.2019: Approvazione graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati di cui al Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. n. 39/2009 (annualità finanziarie 2013, 2014 e 2015).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che istituisce un fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico a valenza pluriennale, attivato attraverso l'emanazione di ordinanze di protezione civile a cadenza annuale (2010-2016);

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19.06.2014 (di seguito OCDPC 171/2014), che dispone le modalità di attivazione dell'annualità 2013 del Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del D.L. n. 39/2009 convertito in legge n. 77/2009;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26.10.2015 (di seguito OCDPC 293/2015), che dispone le modalità di attivazione dell'annualità 2014 del Fondo nazionale in argomento;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 09.05.2016 (di seguito OCDPC 344/2016), che dispone le modalità di attivazione dell'annualità 2015 del Fondo nazionale in argomento;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 391 del 08.07.2019 recante "Attivazione degli interventi antisismici su edifici privati di cui al Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del D.L. n. 39/2009 (annualità finanziarie 2013, 2014 e 2015)";

CONSIDERATO che la suddetta DGR 391/2019, in attuazione alle Ordinanze n. 171/2014, n. 293/2015 e n. 344/2016, assegna fondi pari ad € 6.688.751,39 ai comuni di Avezzano (Aq) e Sulmona (Aq) per interventi antisismici sul patrimonio edilizio privato, stabilendo:

- a) di adottare i criteri ed i punteggi per la formazione della graduatoria di priorità degli interventi su edifici privati, definiti nell'allegato 3 all'OCDPC 344/2016 ed i moduli per le richieste di contributi secondo l'allegato 4 alla medesima Ordinanza con le relative procedure informatizzate predisposte allo scopo dal Dipartimento della Protezione Civile;
- b) che entrambi i Comuni debbano provvedere ad elaborare ed approvare le singole graduatorie comunali che poi trasmetteranno, anche in formato elettronico, al Servizio ai fini dell'elaborazione della graduatoria regionale prevista dall'art. 14, comma 6 dell'OCDPC 344/2016;
- c) di demandare l'approvazione di detta graduatoria regionale al Dirigente del Servizio "Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile" della Direzione Territorio-Ambiente, sulla base delle graduatorie trasmesse dai Comuni di Avezzano e Sulmona;
- d) di demandare ai Comuni di Avezzano (Aq) e Sulmona (Aq), l'attuazione delle procedure indicate nell'OCDPC 344/2016, nonché la gestione tecnico-amministrativa ed i controlli sugli interventi finanziati;

VISTA la DGR n. 77 del 22.02.2021 "Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del DL 39/2009 -Termini di utilizzo dei fondi assegnati con DGR n. 637 del 09.09.2013 e DGR n. 391 del 08.07.2019 ai sensi della OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020";

RILEVATO che con la suddetta DGR n. 77/2021 è stato introdotto il termine del 28.02.2021 entro il quale i comuni dovevano pubblicare i bandi/avvisi pubblici ed il termine perentorio del 30.10.2021 quale termine ultimo di validità delle eventuali relative graduatorie successivamente approvate, stabilendo che oltre tale data non saranno più effettuati scorrimenti;

RILEVATO che:

- il Comune di Sulmona ha provveduto a pubblicare l'avviso pubblico in data 25.02.2021 e ha trasmesso, con nota n. 26836 del 30.06.2021 la graduatoria comunale delle nuove istanze inviando il relativo database in formato elettronico a mezzo mail;
- il Comune di Avezzano ha provveduto a pubblicare l'avviso pubblico in data 25.02.2021 e ha comunicato con nota mail del 30.06.2021 che non sono pervenute istanze di richieste di finanziamento;

CONSIDERATO quanto dichiarato dai comuni, l'Ufficio ha provveduto a formulare la graduatoria regionale riportata in Allegato A al presente atto, secondo le indicazioni dell'art. 14, comma 6 dell'OCDPC 344/2016, inserendo le sole n. 4 istanze pervenute al comune di Sulmona;

CONSIDERATO che la citata DGR 391/2019, demanda ai medesimi Comuni la gestione tecnico-amministrativa ed i controlli sugli interventi finanziati, disponendo il trasferimento dei fondi in base alle istanze ammesse a finanziamento;

RILEVATO che, sulla base della graduatoria regionale in Allegato A, risultano finanziabili tutte e quattro le istanze per un importo complessivo pari ad € 225.500,00 da destinare alla realizzazione degli interventi ivi indicati ubicati nel Comune di Sulmona;

RITENUTO di:

1. approvare la graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati riportata in Allegato A, valevole per le risorse finanziarie recate dalle Ordinanze n. 171/2014, n. 293/2015 e n. 344/2016 (annualità 2013-2015);
2. ammettere a finanziamento le uniche n. 4 istanze presenti in Allegato A, per un importo complessivo pari ad € 225.500,00 da assegnare al Comune di Sulmona;

RILEVATO che a seguito dell'individuazione degli interventi finanziabili in allegato A, ed in base alle risorse assegnate con DGR 391/2019, risulta un'economia pari ad € 6.503.251,39 da riutilizzare ai sensi della OCDPC 675/2020 a seguito del disimpegno delle risorse;

VISTA la Legge Regionale di Bilancio n. 2 del 28/01/2021;

VISTO l'art. 23, comma 1, lettera h, e l'art. 24 della L.R. n. 77/1999;

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 3.

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

1. **DI APPROVARE** la graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati riportata in Allegato A, valevole per le risorse finanziarie recate dalle Ordinanze n. 171/2014, n. 293/2015 e n. 344/2016 (annualità 2013-2015);
2. **DI AMMETTERE** a finanziamento, sulla base delle somme disponibili, tutti i n. 4 interventi indicati in Allegato A per un importo complessivo pari ad € 225.500,00 da assegnare al Comune di Sulmona;

3. **DI SPECIFICARE** che la somma necessaria per la realizzazione degli interventi approvati in Allegato A trova copertura economica nelle risorse statali impegnate, in favore dei comuni di Avezzano e Sulmona, con la determinazione 134/DPC029 del 15/07/2019 sul capitolo di spesa n. 152009/3;
 4. **DI DARE MANDATO** al Comune di Sulmona, in qualità di soggetto attuatore, di procedere con le verifiche puntuali delle domande presentate dai soggetti ammessi a finanziamento per verificare il possesso dei requisiti dichiarati e confermare l'assegnazione del contributo;
-
1. **DI PRENDERE ATTO** che, considerate le istanze ammesse a finanziamento, risulta una economia complessiva di programma pari ad € 6.503.251,39;
 2. **DI STABILIRE**, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 2 e 4.a del deliberato della DGR n. 77 del 22.02.2021:
 - a) che la graduatoria in Allegato A, approvata ai sensi della DGR 391/2019 (annualità 2013-2014-2015), è da considerarsi chiusa per esaurimento di istanze ammissibili;
 - b) che le economie rinvenute pari ad € 6.503.251,39 tornano nella disponibilità della Regione per il riutilizzo secondo i termini della OCDPC 675/2020 e saranno oggetto di disimpegno contabile con successivo apposito atto del Servizio;
 3. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito web regionale.

La Dirigente*Dott.ssa Daniela Ronconi***L'Estensore**

Ing. Stefano Di Cocco

f.to elettronicamente

La Responsabile

Ing. Maria Basi

f.to elettronicamente

Segue allegato

ALLEGATO A

DGR n. 391 del 08.07.2019: Approvazione graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati di cui al Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. n. 39/2009 (annualità finanziarie 2013, 2014 e 2015).

ELENCO SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

IMPORTO DISPONIBILE € 6.688.751,39

	Cognome	Nome	Comune	Intervento scelto	Punteggio	Contributo concesso	NOTE
1	FERRARI NASI	ANTONIO	SULMONA	RAFFORZAMENTO LOCALE	1049	40.000,00 €	
2	DI ROSA	ELISABETTA	SULMONA	RAFFORZAMENTO LOCALE	559	37.000,00 €	
3	PETRILLI	MARIANGELA	SULMONA	RAFFORZAMENTO LOCALE	287	18.000,00 €	
4	TONTODONATO	PIETRO	SULMONA	MIGLIORAMENTO SISMICO	119	130.500,00 €	

€ 225.500,00

economie € 6.463.251,39



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE DPE016/ 83 del 16.07.2021**SERVIZIO: SERVIZIO DPE016 Genio Civile L'Aquila****UFFICIO: Gestione invasi, sbarramenti regionali e assetto demanio idraulico**

OGGETTO: Ordinanza di istruttoria, Indizione e Convocazione Conferenza dei Servizi.

Istanza concessione a sanatoria di acque sotterranee tramite pozzo per uso igienico Soc. "G. & A. Engineering S.r.l." in Località Miole, nel comune di Oricola (AQ) fg. n. 2 part.lla n. 1001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";

VISTA l'istanza acquisita il 28/02/2014 con prot. n.13518, corredata della relativa documentazione tecnica redatta dal Dott. Arch. Giuseppe Pezzotti, con la quale la Sig.ra Luisa Ferrari, in qualità di amministratore della Soc. "G. & A. Engineering S.r.l."- P. Iva 01386350662, con sede legale in Località Miole, nel comune di Oricola (AQ) ha richiesto la concessione a sanatoria di derivazione di acque sotterranee da pozzo per uso civile ed igienico nel Comune di Oricola, sul terreno individuato catastalmente al foglio n. 2 particella n. 1001, di Mod. 0,006 (l/s 0,6) per un volume annuo complessivo di mc. 7.500 e la successiva nota di rettifica in data 29/05/2014 per il solo uso igienico.

VISTA l'attestazione relativa al pagamento delle spese d'istruttoria da parte della Società richiedente di cui all'art.93c. 5/bis della L.R. 3/2007, dell'importo di € 111,00 effettuato in data 07/03/2018;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere con nota prot. 151 del 15/01/2015;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione delle Acque con nota prot. RA/110217 del 18/04/2014, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Reg;

VISTO l'art. 14 del Regolamento Regionale decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007.

RITENUTO opportuno procedere alla Convocazione di una conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i. e del Regolamento Regionale in oggetto, per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO che è stata acclarata l'assenza di strutture consortili nel territorio di riferimento per l'approvvigionamento per l'uso richiesto;

ORDINA

che la suddetta domanda, unitamente agli atti di progetto, sia depositata presso la sede del Servizio del Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di venti giorni consecutivi e continui, a decorrere dal **19/07/2021** a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni 10 alle ore 12 nei giorni di Martedì e Giovedì.

Ai sensi delle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid-19 il servizio di front office è organizzato esclusivamente per appuntamento e per i soli casi non si sia riusciti ad ottenere le informazioni necessarie contattando il Responsabile del Procedimento.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Oricola (AQ); inoltre la medesima Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) d) al Comando Militare Esercito Abruzzo
- e) al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno **28/09/2021 alle ore 10,00 in modalità telematica.**

Gli interessati potranno accreditarsi a questo Ufficio, nei dieci giorni antecedenti la convocazione della conferenza dei servizi, al seguente indirizzo email mario.giannantoni@regione.abruzzo.it;

Nel caso di presentazione di osservazioni e/o opposizioni si procederà ad effettuare la visita locale di istruttoria sui luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del Regolamento Reg.le n. 3/2007.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854
email: mario.giannantoni@regione.abruzzo.it

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
F.to elettronicamente



Firmato digitalmente da:
GIANNANTONI MARIO
Firmato il 16/07/2021 09:20
Serial: Certificato: 127455-60640-628032-60340-8476708010258200
Valido dal 01/10/2020 al 01/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Giovani
Firmato digitalmente



GIOVANI CARLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
16.07.2021
06:06:55 UTC

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
F.to elettronicamente

**GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****nr.122 /DPG019 in data 28/06/2021****DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE****SERVIZIO LAVORO****UFFICIO APPRENDISTATO**

OGGETTO: *Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Ripresa attività formativa anche in presenza - **AGGIORNAMENTO N. 2***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
- i provvedimenti nazionali e regionali con i quali è stata data attuazione a tutte le necessarie misure per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria in atto;
- la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'art. 5, comma 4, della predetta L.R. n. 9/2020 che, al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che la FAD e le piattaforme “*webinar*”, nel rispetto delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, **sono utilizzate ed estese a tutti i bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per l'apprendistato**;

- l'Accordo sancito in data 31 marzo 2020 (prot. n. 20/51/CR8/C9) in sede di Conferenza delle Regioni, recante una deroga temporanea alle Linee guida del 25 luglio 2019 in materia di FAD ed E-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19;

VISTE:

- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 194/DPG007 in data 22 dicembre 2016** contenente l'Avviso pubblico concernente *"l'invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel Catalogo regionale aperto dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l'attribuzione dell'assegno apprendistato"*;
- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 39/DPG007 del 27 marzo 2018**, con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti e le rettifiche al citato Avviso pubblico;
- ✓ la determina dirigenziale **n. 810/DPG007 del 13.09.2019**, con la quale si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento e revisione dell'Avviso;
- ✓ la nota prot. n. **RA 0078097/20/DPG007 in data 17.03.2020**, con la quale sono state fornite le prime indicazioni circa l'Avviso in oggetto;
- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 67/DPG009 in data 02.04.2020** del Servizio Formazione e Orientamento Professionale, con la quale sono state approvate le *"Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati"*, che annulla e sostituisce le Linee di indirizzo adottate con D.D. n. 62/DPG009 del 18/03/2020. Le citate Linee di indirizzo regionali del 02.04.2020 risultano adottate in recepimento dell'Accordo in data 31 marzo 2020 in sede di Conferenza delle Regioni di cui al punto precedente;
- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020** avente ad oggetto *"Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante ed impegno di ulteriori risorse finanziarie"*;
- ✓ la determina dirigenziale **n.164/DPG007 del 08.07.2020**, avente ad oggetto *"Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Aggiornamento n. 1"*;
- ✓ la determinazione direttoriale **n. 176/DPG in data 28 ottobre 2020** avente ad oggetto *"Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante. Ulteriori disposizioni. Sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza"*;
- ✓ la determinazione direttoriale **n. 190/DPG in data 25 novembre 2020** avente ad oggetto *"Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante. Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza"*;

- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 19/DPGO19 in data 27 gennaio 2021** avente ad oggetto Avviso pubblico concernente *“l’invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato. **Chiusura Sportello**”*;
- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 72/DPGO21 in data 24.02.2021** avente ad oggetto “D.P.C.M. 04 marzo 2020, art. 1 *“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e ss.mm.ii. “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, approvate con DD n. 67/DPG009 del 02-04/2020, modificate con D.D. n. 27/DPG009 del 26/01/2021. Ulteriore rettifica art. 1 – Ambito di applicazione”*;
- ✓ la determinazione direttoriale **n. 36/DPG in data 8 marzo 2021** avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante. Ulteriori disposizioni. **Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza**”*.

DATO ATTO, in particolare, che con la citata D.D. n. 36/DPG in data 8 marzo 2021 si è disposto che – fino a nuovo e diverso avviso – il 100% dell’attività formativa esterna in apprendistato professionalizzante, dovesse svolgersi tramite ricorso alla modalità a distanza (*FAD/E-learning*);

VISTE:

- ✓ la O.P.G.R. n. 67 in data 28 maggio 2020;
- ✓ la O.P.G.R. n. 70 in data 7 giugno 2020;
- ✓ la O.P.G.R. n. 74 in data 14 giugno 2020;
- ✓ la O.P.G.R. n. 92 del 26.10.2020

VISTI:

il decreto – legge 22 aprile 2021, n. 52;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

VISTA da ultimo la **O.P.G.R. n. 36 in data 10 giugno 2021**, avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Approvazione ulteriori Protocolli di sicurezza”*;

DATO ATTO che con la suddetta O.P.G.R. n. 36/2021 si consente lo svolgimento delle attività economiche, produttive, ricreative e formative contemplate nei Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;

VISTA, in particolare, la **Sezione n. 22 della citata O.P.G.R. n. 36/2021** contenente il *“Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale”*, nel quale si precisa che lo stesso si applica anche *“ai percorsi di formazione di base e trasversali per gli apprendisti di secondo livello”* e con il quale si stabiliscono le misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio;

RITENUTO, pertanto, in aderenza alla predetta O.P.G.R. n. 36/2021, di dover autorizzare la ripresa in modalità in presenza anche dell'offerta formativa pubblica esterna, nell'ambito dell'Avviso pubblico in oggetto;

DATO ATTO, altresì, che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, le misure indicate nel presente provvedimento potranno essere rimodulate;

VISTA la determinazione dirigenziale n. **89/DPG008 in data 7 luglio 2020**, con la quale l'Ufficio Accreditamenti ha definito taluni aspetti propedeutici all'applicazione di alcune specifiche misure organizzative di cui al punto 7 (*"Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio"*) del Protocollo di sicurezza sopra richiamato (Sez. 27 della O.P.G.R. 74/2020);

VISTA la successiva determinazione dello stesso Ufficio Accreditamenti n. **DPG019/116 in data 15.06.2021**, con la quale si riconfermano ed estendono anche alla O.P.G.R. n. 36/2021 (Sezione n. 22) le disposizioni di cui alla citata D.D. n. DPG008/89 del 07.07.2020;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (art. 10, comma 2), con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

RITENUTO, pertanto, che persistano le condizioni e le esigenze, createsi a seguito della pandemia da Coronavirus, per prorogare le linee di indirizzo recanti la deroga temporanea al citato Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante, fino al permanere dello stato di emergenza nazionale e comunque – tenuto conto della chiusura dello sportello - fino alla conclusione di tutte le attività formative finanziate a valere sullo stesso Avviso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, indipendentemente dalla eventuale proroga o meno dello stato di emergenza nazionale;

RAVVISATA la necessità, quindi, di aggiornare – tempo per tempo - le disposizioni contenute nelle *linee di indirizzo recanti la deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante*, **AGGIORNAMENTO n. 1**, approvato con determina dirigenziale **n.164/DPG007 del 08.07.2020**;

VISTO l'allegato documento, costituente **Allegato n. 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato *"Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. AGGIORNAMENTO n. 2"*;

RITENUTO necessario aggiornare ed integrare anche **l'Allegato A**, approvato con D.D. n. 164/DPG007 in data 08 luglio 2020, denominato **"Comunicazione di inizio attività"**, che temporaneamente sostituisce l'Allegato 6 e 6/bis dell'Avviso approvato con determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2019;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Lavoro con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità, mediante il diretto accertamento di tutti i requisiti di legittimazione, i presupposti e i fatti rilevanti;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

DETERMINA

1. **Di approvare** il documento **Allegato 1**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all’avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. AGGIORNAMENTO n. 2”*;
2. **Di approvare** l’aggiornamento della seguente modulistica:
 - **Allegato A**, approvato con D.D. n. 164/DPG007 in data 08 luglio 2020, denominato *“Comunicazione di inizio attività”*, che temporaneamente sostituisce l’Allegato 6 e 6/bis dell’Avviso approvato con determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2019.
3. **Di consentire**, pertanto, la ripresa dell’offerta formativa pubblica esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs 81/2015), anche in modalità in presenza, secondo le condizioni ed i requisiti contenuti nel documento di cui al punto 1.
4. **Di fare rinvio**, per tutto quanto non oggetto del presente provvedimento, a tutte le disposizioni già assunte dallo scrivente Servizio relativamente al richiamato Avviso pubblico per l’erogazione dell’offerta pubblica in apprendistato professionalizzante.
5. **Di precisare** che Linee di indirizzo di cui al punto 1, si applicano fino alla cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe, e comunque - attesa la chiusura dello *“sportello”* - fino alla conclusione di tutte le attività formative finanziate a valere sullo stesso Avviso, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, indipendentemente dalla eventuale proroga o meno dello stato di emergenza nazionale.

6. **Di precisare** che, in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, le misure indicate nel presente provvedimento potranno essere rimodulate.
7. **Di notificare** il presente provvedimento a tutti gli Organismi di formazione iscritti al Catalogo aperto regionale dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionale.
8. **Di definire**, quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto, gli adempimenti relativi all'istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.
9. **Di dare** ampia pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sui seguenti siti della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T:
selfi.regione.abruzzo.it.
10. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - i. All'Ufficio Politiche del Lavoro;
 - ii. Al Servizio Controllo - Monitoraggio (DPG024);
 - iii. Al Direttore Dipartimento Lavoro-Sociale;
 - iv. Alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto al Lavoro-Sociale.
 - v.
11. **Di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

L'Estensore
Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

Segue allegato

ALLEGATO n. 1



GIUNTA REGIONALE

LINEE DI INDIRIZZO

**deroga temporanea all'Avviso pubblico per il
finanziamento dell'offerta formativa pubblica per
l'acquisizione delle competenze di base e trasversali
in apprendistato professionalizzante**

AGGIORNAMENTO N.2

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee di indirizzo trovano applicazione nell'ambito dell'Avviso finalizzato al finanziamento dell'offerta formativa pubblica nella Regione Abruzzo, per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs 81/2015), approvato con determinazione dirigenziale n. 194/DPG007 in data 22 dicembre 2016 ed oggetto di successive integrazioni e revisioni, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2020 (di seguito, per brevità, "**Avviso**").

Art. 2 - Normativa, principi di riferimento e durata

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), e delle conseguenti misure restrittive adottate con provvedimenti nazionali e regionali, la Regione Abruzzo ha promulgato **la L.R. n. 9 in data 6 aprile 2020**, recante misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi del Covid 19.
2. L'art. 5, comma 4, della L.R. n. 9/2020, al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che la FAD e le piattaforme "*webinar*" (nel rispetto delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome) **sono utilizzate ed estese a tutti i bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per l'apprendistato**.
3. La Conferenza delle Regioni in data 31 marzo 2020 ha sancito l'Accordo (prot. n. 20/51/CR8/C9), recante una deroga temporanea alle Linee guida del 25 luglio 2019 in materia di FAD ed E-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19.
4. Con determinazione dirigenziale **n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020**, sono state quindi approvate le Linee di indirizzo recanti "*Deroga temporanea all'avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante*", con le quali relativamente a tutte le edizioni dei moduli formativi già finanziati o in corso di finanziamento, già avviate in modalità ordinaria in aula (ma non concluse) o da avviare, è stato consentito di erogare l'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante esclusivamente in modalità FAD/e-learning, durante la fase emergenziale in corso;
5. Le Linee di indirizzo, approvate con la citata D.D. n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020, hanno recepito i principi ed i contenuti della D.D. n. 67/DPG009 in data 02.04.2020 del Servizio Formazione e Orientamento, per quanto concerne l'utilizzo della modalità *FAD/e-learning* nei percorsi formativi autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del medesimo Avviso, fatti salvi tutti i patti, i presupposti e le condizioni

previsti nello stesso Avviso. La D.D. n. 67 /DPG 009 in data 02.04.2020 è stata oggetto di aggiornamento e rettifica con successiva D.D. n. 72/DPGo21 del 24 febbraio 2021.

6. Con **O.P.G.R. n. 67 in data 28 maggio 2020** avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da Covid-19. Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo – Disposizioni”*, era stata consentita sul territorio regionale, la ripresa in aula dei percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione, nella modalità in presenza, subordinata all'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, specificate nella medesima ordinanza presidenziale.
7. Con la successiva **O.P.G.R. n. 70 in data 7 giugno 2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”*, è stato superato il Protocollo allegato all'Ordinanza n. 67/2020.
8. Con la **O.P.G.R. n. 74 in data 14 giugno 2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70”*, i relativi Protocolli di Sicurezza hanno integralmente sostituito gli omonimi allegati all'Ordinanza n. 70/2020.
9. Con determinazione dirigenziale **n.164/DPGo07 del 08.07.2020**, le predette linee di indirizzo in deroga sono state oggetto di un primo aggiornamento (AGGIORNAMENTO N. 1).
10. Con determinazione direttoriale **n. 176/DPG in data 28 ottobre 2020**, in coerenza dei provvedimenti statali e regionali, adottati tempo per tempo a seguito della pandemia da Covid 19 in corso, è stata temporaneamente sospesa l'attività formativa in modalità in presenza nell'ambito dell'Avviso in oggetto.
11. Con determinazione direttoriale **n. 190/DPG in data 25 novembre 2020** è stato disposto un prolungamento del periodo di sospensione temporanea dell'attività formativa in modalità in presenza.
12. Con determinazione dirigenziale **n. 19/DPGo19 in data 27 gennaio 2021** è stato chiuso lo sportello per il finanziamento dell'assegno apprendistato, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie.
13. Con determinazione direttoriale **n. 36/DPG in data 8 marzo 2021** è stato ulteriormente prolungamento il periodo di sospensione temporanea delle attività formative in modalità in presenza, fino a nuove e diverse disposizioni.

14. Da ultimo, con **O.P.G.R. n. 36 in data 10 giugno 2021**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”*, sono stati approvati ed aggiornati ulteriori protocolli di sicurezza, consentendosi la ripresa delle attività formative in aula;
15. In particolare, **la Sezione n. 22, allegata alla O.P.G.R. 36/2021** reca il *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale”*.
16. Con determina dirigenziale **n. 89/DPGoo8 in data 7 luglio 2020** erano stati definiti taluni aspetti propedeutici all'applicazione di alcune specifiche misure organizzative di cui al punto 7 (*“Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio”*) del citato Protocollo di sicurezza allegato alla O.P.G.R. n. 74/2020.
17. Con successiva determinazione **n. DPGoo19/116 in data 15.06.2021** dello stesso Ufficio Accreditamenti, sono state confermate ed estese anche alla O.P.G.R. n. 36 in data 10 giugno 2021 (Sezione 22) le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. DPGoo8/89 del 07/07/2020.
18. Con l'aggiornamento delle presenti Linee di indirizzo, si intende quindi disciplinare le modalità di erogazione dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, nell'ambito dell'Avviso pubblico in oggetto, alla luce delle nuove e sopravvenute disposizioni regionali, adottate tempo per tempo, che consentono ora la ripresa della formazione esterna anche in modalità in presenza.
19. Le edizioni dei moduli formativi in apprendistato professionalizzante *medio tempore* proseguiti o avviati in FAD/e-learning, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, secondo le condizioni ed i presupposti previsti nelle citate linee guida in deroga.
20. Le edizioni, invece, che saranno riattivate o avviate in data successiva al provvedimento di approvazione delle presenti Linee di indirizzo si svolgeranno o in modalità esclusivamente in presenza, o in modalità esclusivamente a distanza (FAD/E-learning). Quest'ultima modalità, ove possibile, **è sempre preferibile**.
21. Tenuto conto che la formazione esterna deve essere erogata durante l'orario di lavoro, in aderenza alla specificità del contratto di apprendistato (*“causa mista”*: lavoro – formazione) ed a quanto previsto all'art. 8, comma 5, dell'Avviso, **la formazione esterna, sia in modalità a distanza che in presenza in aula, può essere erogata solo ed esclusivamente all'apprendista che seguita a svolgere contemporaneamente anche la regolare attività lavorativa, in presenza presso l'azienda o in modalità *smart working***. È pertanto vietato erogare la formazione esterna agli apprendisti, posti in cassa integrazione di qualunque tipologia o altre forme di integrazione salariale o in ferie/congedo ordinario, a causa dell'emergenza sanitaria in corso.
22. L'Organismo di formazione, nella comunicazione di inizio attività formativa e nella composizione della edizione (classe) potrà inserire, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, anche gli apprendisti che a quella data risultano posti in cassa

integrazione o che usufruiscono di altre forme di integrazione salariale, a condizione però che nei giorni di lezione, indicati nel calendario allegato alla stessa comunicazione di inizio attività, sia previsto che gli stessi riprenderanno regolarmente l'attività lavorativa. Prima dell'avvio del primo giorno di lezione, in ogni caso, L'Organismo di formazione **acquisisce un'autodichiarazione in forma libera**, rilasciata da tutti i datori di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale gli stessi dichiarano che i rispettivi apprendisti – per tutta la durata dell'edizione formativa a cui sono iscritti – hanno ripreso/seguiranno a svolgere la regolare attività lavorativa (in presenza presso l'azienda o *in smart working*). Sarà onere del datore di lavoro comunicare all'Organismo di formazione eventuali e successive variazioni, per le quali – nei previsti giorni di formazione esterna, come da calendario – il proprio apprendista dovesse risultare assente nuovamente dal lavoro per qualsiasi motivazione.

23. La comunicazione di inizio attività, corredata di tutta la documentazione di cui alle presenti Linee di indirizzo deve essere inviata preventivamente **ed esclusivamente** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpg019@pec.regione.abruzzo.it, con oggetto "**Avvio formazione esterna in apprendistato professionalizzante – Linee di indirizzo in deroga**". Sarà, poi, compito del competente Ufficio del Servizio Lavoro a condividere, tramite il protocollo informatico regionale, la predetta comunicazione con il Servizio Controllo - Monitoraggio.
24. **Non devono essere allegate le copie conformi del contratto di apprendistato professionalizzante e dell'attestato di frequenza del/dei modulo/i formativo/i relativo/i alla/e annualità precedente/i, rilasciato/i dal legale rappresentante del competente Organismo di formazione.** Le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rese nell'ambito del modello di delega (**Allegato A**), sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
25. Le presenti Linee di indirizzo si applicano **fino alla cessazione della Dichiarazione dello stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid 19, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe, **e comunque - attesa la chiusura dello "sportello" - fino alla conclusione di tutte le attività formative finanziate a valere sullo stesso Avviso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, indipendentemente dalla eventuale proroga o meno dello stato di emergenza nazionale.**
26. In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della più volte richiamata L.R. n. 9/2020, sono sospesi anche i **termini ordinatori e perentori indicati nell'Avviso, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe.**

Art. 3 - Attività formativa in presenza in aula

1. **È sempre preferibile erogare la formazione esterna in apprendistato professionalizzante in modalità a distanza.** Laddove l'Organismo di formazione non intenda adottare tale modalità, è comunque tenuto a riprendere la formazione in aula, nel

rigoroso rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza indicati nella **O.P.G.R. n. 36 in data 10.06.2021** ed eventuali ss.mm.ii, atteso il preminente interesse pubblico all'erogazione in sicurezza della formazione nei confronti dell'apprendista.

2. L'erogazione della formazione esterna in apprendistato professionalizzante, **in presenza**, avverrà inoltre secondo le condizioni ed i patti stabiliti nell'Avviso, fatto salvo quanto stabilito in deroga dalle presenti Linee di indirizzo.
3. **Il comma 1 dell'art.13 dell'Avviso ("Composizione delle classi")**, per il periodo di validità delle presenti Linee di indirizzo, deve intendersi così modificato: *"Le classi sono composte, ai fini didattici, da un minimo di 5 ad un massimo di n. 20 apprendisti. Ai fini, in ogni caso, del numero massimo di "utenti" (intesi oltre gli allievi, anche il personale docente e gli eventuali incaricati di tutoring) ammessi nell'aula didattica accreditata, nel laboratorio attrezzato, negli spazi all'aperto a disposizione della struttura formativa, il datore di lavoro congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Organismo di formazione, preso atto e fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale" (Sezione n. 22) dell'ordinanza del Presidente Giunta Regionale n. 36 del 10/06/2021, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 in data 28 dicembre 2000, di aver tenuto conto e di aver osservato anche le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 89/DPG008 in data 7 luglio 2020 adottata dall'Ufficio Accreditamenti, confermata con D.D. DPG019/116 in data 15 giugno 2021, con la quale sono stati definiti taluni aspetti propedeutici all'applicazione di alcune specifiche misure organizzative di cui al punto 7 ("Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio") del Protocollo di sicurezza sopra richiamato. L'ufficio Accreditamenti, previa comunicazione e raccordo con l'Ufficio Gestione Politiche Attive del Lavoro, effettua controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dall'Organismo di formazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000".*
4. Nel caso in cui tutti gli apprendisti iscritti ad una medesima edizione, non possano svolgere contemporaneamente le lezioni nella stessa aula didattica accreditata/laboratorio/spazio all'aperto, in quanto non garantite le misure ed i protocolli di sicurezza stabiliti nella O.P.G.R. n. 36 in data 10 giugno 2021, l'Organismo di formazione può prevedere ed organizzare le lezioni ed il loro accesso alla struttura **su turni**, al fine di evitare assembramenti all'interno ed all'esterno della struttura stessa.
5. Nel caso di erogazione della formazione esterna, sia in modalità a distanza (*FAD/e-learning*), sia in modalità in presenza in aula, limitatamente al periodo di vigenza delle presenti Linee di indirizzo è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute al comma 4, dell'art. 13 dell'Avviso. L'Organismo di formazione, pertanto, potrà comporre classi, nel rispetto del numero minimo e massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 13, così come modificato con le presenti Linee di indirizzo, **accorpando in una edizione allievi iscritti a due o più edizioni diverse, già avviate o da avviare**. Ogni apprendista conserva il codice originario di finanziamento. Nella stessa edizione potranno essere accorpate anche gli apprendisti che devono effettuare recuperi e - in via eccezionale e temporanea - anche gli apprendisti di aziende che abbiano deciso di svolgere la formazione di base e trasversale a proprie cure e spese, ancorché rivolgendosi al medesimo Organismo di Formazione. Questi

ultimi apprendisti andranno indicati, nella casella “**CODICE ASSEGNO**” con la sigla “**FP**” (*formazione privata*), ma solo esclusivamente nell’ambito della comunicazione di inizio attività (Allegato A) e della scheda di progettazione didattica (Allegato 7). I nominativi degli apprendisti che usufruiscono della formazione esterna, a cure e spese del proprio datore di lavoro, non andranno invece mai indicati nella restante modulistica (es.: registro presenze, comunicazione fine attività e rendicontazione) e pertanto per gli stessi, come ordinariamente previsto, andrà predisposta separata documentazione da rendere al datore di lavoro. La comunicazione di inizio attività, di cui al modello allegato alle presenti Linee di indirizzo (**Allegato A**), per tutta la vigenza delle stesse Linee, sostituisce l’Allegato 6 e 6/bis dell’Avviso.

Art. 4 - Definizioni formazione a distanza

1. **Per Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti.
2. Per **e-learning** si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “*webinar*”), o semistrukturati (forum tematici, chat di assistenza).
3. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di *FAD/e-learning* il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), *cd-rom* multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.

Art. 5 – Requisiti autorizzativi e deroga composizione classi

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie *FAD/e-learning*, delle edizioni dei moduli formativi di cui all'Avviso, è possibile a fronte dei seguenti requisiti:
 - a) presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 6;
 - b) coerenza dell'erogazione della formazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche, **di cui agli artt. 9 e 10 dell'Avviso**;
 - c) possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione dell'apprendista da parte del datore di lavoro o dell'Organismo di formazione, gli stessi dovranno garantire la sicurezza, il buon funzionamento, la manutenzione ed un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione.

2. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi durante le lezioni in modalità *FAD/e-learning*, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative da remoto e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi. Laddove permanga l'impossibilità di erogare la formazione a distanza, l'apprendista dovrà recuperare la/le lezione/i in modalità in presenza in aula, in aderenza a quanto previsto all'art. 15 dell'Avviso.
3. La riconoscibilità delle ore di formazione svolte in modalità *FAD/e-learning*, è comunque subordinata **alla comunicazione preventiva di avvio dell'attività di cui al successivo art. 6 ed alla rispondenza con le caratteristiche della *FAD/e-learning* indicate nel presente documento.**

Art. 6 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza

1. Al fine di poter erogare la formazione esterna attraverso il ricorso a tecnologie *FAD/e-learning*, l'Organismo di formazione interessato definisce, sotto la propria responsabilità, e trasmette alla Regione, **la scheda di progettazione didattica (Allegato 7) e la comunicazione di inizio attività, nella nuova versione (Allegato A)**, contenente i seguenti elementi informativi minimi:
 - a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
 - b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del *web link* ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile della vigilanza;
 - c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
 - d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
 - e) modalità di eventuale supporto dei partecipanti attraverso *tutorship*, con indicazione di calendario, orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei docenti/tutor multimediali.

Art. 7 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. L'attività di *FAD/e-learning* è consentita ove:
 - a) siano riferite a contenuti di natura teorica o di natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza;
 - b) la percentuale massima di formazione erogata a distanza, pari al 100% del monte ore complessivo del modulo formativo autorizzato, sia ripartita nel modo seguente:
 - **fino al 30% con modalità sincrone/asincrone;**
 - **il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone**, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un'aula fisica;

- c) per i corsi in modalità asincrona sia garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
 - d) per i corsi in modalità sincrona, alternativamente:
 - ✓ la piattaforma tecnologica assicuri l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
 - ✓ i corsi siano ispezionabili da remoto e si renda disponibile il registro delle presenze on-line;
 - e) siano rispettati gli eventuali vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche della scheda progettuale, così come definiti dagli standard di percorso applicabili;
 - f) sia garantita la verifica finale degli apprendimenti, tracciabile e conservata su supporto informatico, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 dell'Avviso.
2. L'Unità formativa n. 1 (UF1) del modulo n.1, di cui alla Tabella A dell'Avviso, di durata di n. 12 ore, per l'acquisizione della competenza *“Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale”*, riguardante la formazione di base e generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere erogata interamente in modalità *FAD/e-learning*, nel rispetto anche degli specifici Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016 in materia di formazione in modalità *e-learning* dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Registro presenze

- 1. Il registro delle presenze:
 - a) in caso di **formazione a distanza (FAD/ e-learning)** non andrà compilato alcun registro delle presenze. Sarà sufficiente, in fase di rendicontazione della spesa, trasmettere il report giornaliero di tracciamento della presenza dei docenti e degli apprendisti, generato dalla piattaforma utilizzata;
 - b) in caso di **formazione erogata in presenza in aula, ai fini della validazione dei registri delle presenze, trovano nuovamente applicazione le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 1, dell'Avviso.**

Art. 9 –Rendicontazione

- 1. La rendicontazione, ai fini della liquidazione della spesa, prevista all'art. 18, comma 7, dell'Avviso, farà riferimento alla composizione dell'edizione (classe) indicata nella comunicazione di inizio attività, sulla base delle nuove disposizioni contenute nelle presenti linee guida.

Art. 10 - Condizioni Economiche

- 1. L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Linee di indirizzo non comporta un abbattimento del costo

ora/apprendista di cui all'art. 20 dell'Avviso. Contestualmente, tutti gli obblighi a carico degli Organismi di formazione definiti nelle presenti Linee di indirizzo non determinano variazioni incrementalmente dello stesso costo ora/apprendista.

2. Concorrono al computo delle 40 ore massime complessive del modulo formativo erogato in modalità a distanza, tutte le ore relative a lezioni plenarie, tutoraggio, eventuale supporto del docente per le quali sia garantita, attraverso i sistemi informatici, la tracciabilità (es. identificazione, tempo di connessione) e che forniscano i necessari output/report.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e aggiornamenti delle Linee di indirizzo

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Linee di indirizzo, si rinvia all'Avviso.
2. Le presenti Linee di indirizzo potranno essere oggetto di successivi ed ulteriori aggiornamenti.
3. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo: apprendistato@regione.abruzzo.it

Allegato A

**Comunicazione Inizio Attività
e
scheda formazione esterna in apprendistato professionalizzante**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del
Organismo di Formazione _____, con sede
legale in Via _____ Città _____,
telefono _____ (numero contattabile in questo periodo emergenziale), e-mail

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della
responsabilità civili e penali previste all'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, in
riferimento a:

MODULO FORMATIVO N. _____ (ore _____) EDIZIONE N. SESSIONE ¹ n.						
UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____
data inizio lezioni.....				data fine lezioni.....		

MODULO FORMATIVO N. _____ (ore _____) EDIZIONE N. SESSIONE n.						
UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____	UF _____ ore _____
data inizio lezioni.....				data fine lezioni.....		

DICHIARA

☐ che per lo svolgimento delle funzioni di docenza sono assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e
delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, e che
il personale docente che sarà impiegato nell'attività formativa è in possesso dei requisiti minimi previsti
dalla vigente disciplina dell'accreditamento (art. 25 del disciplinare approvato con D.G.R. 17 gennaio 2018,

¹ Nel caso in cui tutti gli apprendisti iscritti ad una medesima edizione in modalità in presenza in aula, non potessero svolgere contemporaneamente le lezioni nella stessa aula didattica accreditata o laboratorio, in quanto non potrebbero essere garantite le misure ed i protocolli di sicurezza stabiliti nella O.P.G.R. n. 36 in data 10 giugno 2021, L'Organismo di formazione dovrà prevedere ed organizzare il loro accesso alla struttura anche su turni (che saranno indicati nella scheda di inizio attività con la denominazione "Sessione"), al fine di evitare assembramenti all'interno ed all'esterno della struttura stessa.

Allegato A

n. 7), e di quanto previsto all'art. 11, comma 1 dell'Avviso, così come rilevabili dai curricula vitae prodotti all'Organismo di formazione e conservati agli atti dello stesso, debitamente sottoscritti e corredati di documento di riconoscimento in corso di validità, ed in particolare:

Personale Docente Impiegato	(A)	UNITA' FORMATIVA	COMPETENZE DA ACQUISIRE	CONOSCENZE	ABILITA'	ORE PREVISTE

Indicare "A" Personale interno – "T" Personale eterno

PERSONALE DOCENTE IMPIEGATO	UNITA' FORMATIVA	ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE OGGETTO DI INCARICO	DESCRIZIONE SINTETICA ESPERIENZA, RIFERITA ESCLUSIVAMENTE SETTORE OGGETTO DI INCARICO

Per la corretta compilazione tabelle, vedasi note a piè di pagina dell'Allegato n. 6 dell'Avviso

COMPOSIZIONE AULA IN PRESENZA SESSIONE N.

N	APPRENDISTA	(B) ₁	CODICE ASSEGNO 2	Determina dirigenziale Finanziamento assegno n. del	CUP EDIZIONE	ORE EVENTUALMENTE GIÀ SVOLTE IN AULA	ORE DA SVOLGERE IN MODALITA' FAD/E-LEARNING

1. Indicare con una "S" se è un apprendista stagionale
2. Indicare con la sigla "FP" (formazione privata) l'apprendista inserito nell'aula, la cui formazione esterna è però erogata a cure e spese dell'azienda

COMPOSIZIONE AULA IN PRESENZA SESSIONE N.

N	APPRENDISTA	(B) ₁	CODICE	Determina	CUP	ORE	ORE DA
---	-------------	------------------	--------	-----------	-----	-----	--------

Allegato A

			ASSEGNO 2	dirigenziale Finanziamento assegno n. del	EDIZIONE	EVENTUALMENTE GIÀ SVOLTE IN AULA	SVOLGERE IN MODALITÀ FAD/E-LEARNING

CALENDARIO DELLE LEZIONI AULA IN PRESENZA SESSIONE N....

DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	MODALITÀ: SINCRONA (S) ASINCRONA (A)	UNITÀ FORMATIVA	DOCENTE

CALENDARIO DELLE LEZIONI AULA IN PRESENZA SESSIONE N...

DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	MODALITÀ: SINCRONA (S) ASINCRONA (A)	UNITÀ FORMATIVA	DOCENTE

PAUSA RICREATIVA PREVISTA ALL'INTERNO DELL'ORARIO AULA IN PRESENZA SESSIONE N...

UNITÀ FORMATIVA	DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	NOTE

Allegato A

PAUSA RICREATIVA PREVISTA ALL'INTERNO DELL'ORARIO **AULA IN PRESENZA** **SESSIONE N..**

UNITA' FORMATIVA	DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	NOTE

DICHIARAZIONE AI FINI DEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN PRESENZA

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

I sottoscritti :

- ✓ Sig. (Cognome e nome)....., nato a,il, **in qualità di datore di lavoro** di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
- ✓ Sig. (Cognome e nome)....., nato a,il, **in qualità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** di cui all'art. 2, comma 1 lettera f) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. di datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

che, fermo restando la validità delle perizie giurate ed asseverate già presentate dall'Organismo di formazione relativamente alle aule didattiche accreditate ed eventualmente ai laboratori, in ottemperanza alla disciplina regionale in materia di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 7 in data 17 gennaio 2020, nella mappatura e nell'organizzazione degli spazi, ai fini della composizione della classe oggetto della presente dichiarazione, allo scopo anche del calcolo del numero massimo di "utenti" (intesi oltre gli allievi, anche il personale docente e gli eventuali incaricati di tutoring) ammessi in ☐ aula didattica accreditata ☐ laboratorio ☐ negli spazi all'aperto, sono state rispettate le disposizioni contenute nel "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale" (Sezione n. 22), di cui all'O.P.G.R. n. 36 in data 10 giugno 2021 ed eventuali e ss.mm.iii., e che le stesse sono state recepite nel Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui l'Organismo di formazione si è dotato, ovvero nelle istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente. Che sono state altresì adottate tutte le altre misure previste dalle ulteriori normative richiamate nel citato Protocollo di sicurezza allegato alla O.P.G.R. n. 36/2021, tra cui anche la "disciplina dell'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo" e, in particolare,

Allegato A

l'art. 36, comma 3, approvata con D.G.R. n. 7 in data 17 gennaio 2018, secondo una metodologia ed un approccio integrato tra le diverse normative, oggetto di valutazione in sede di coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Sulle dichiarazioni sostitutive rese a tal fine, il competente Ufficio Accreditamenti effettua controlli a campione, tramite un metodo di scelta obiettivo e trasparente”.

Il Datore di lavoro (firma) _____

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (firma) _____

□ **LABORATORIO** : nel caso in cui l'Organismo di formazione debba presentare, per la prima volta, la perizia attestante la rispondenza del laboratorio, adeguatamente attrezzato, alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato (D.G.R. n. 7/2018), in sostituzione della autodichiarazione, **ALLEGA copia della perizia**, integrata da un'apposita "sezione", nella quale si attesta anche il rispetto del protocollo di sicurezza per la prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 (O.P.G.R. n. 36/2021 ed eventuali e ss.mm.ii.), individuando per l'intera durata della fase emergenziale, il numero massimo di "utenti" ammessi nel laboratorio, sulla base anche delle disposizioni contenute nello stesso protocollo di sicurezza.

COMPOSIZIONE AULA VIRTUALE FORMAZIONE A DISTANZA

N	APPRENDISTA	(B) ₁	CODICE ASSEGNO 2	Determina dirigenziale Finanziamento assegno n. del	CUP EDIZIONE	ORE EVENTUALMENTE GIÀ SVOLTE IN AULA	ORE DA SVOLGERE IN MODALITA' FAD/E-LEARNING

1. Indicare con una "S" se è un apprendista stagionale
2. Indicare con la sigla "FP" (formazione privata) l'apprendista inserito nell'aula, la cui formazione esterna è però erogata a cure e spese dell'azienda

PAUSA RICREATIVA PREVISTA ALL'INTERNO DELL'ORARIO AULA VIRTUALE FORMAZIONE A DISTANZA.

UNITA' FORMATIVA	DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	NOTE

Allegato A

--	--	--	--	--

Caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione della didattica a distanza, di cui all'art. 5 delle Linee di Indirizzo.**1. Caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati.**

Descrivere denominazione e caratteristiche tecnologiche della piattaforma e della relativa comunicazione multimediale.

--

2. Modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza.

Descrivere le modalità didattiche di uso della piattaforma, in termini di schemi e modalità di interazione fra docenti, partecipanti, tutor ed altri eventuali attori del processo formativo.

--

3. Indicazione del web link e delle eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte degli Uffici regionali competenti in materia di vigilanza.

--

4. Modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza

Descrivere le modalità di valutazione della progressione dell'apprendimento a distanza, sulla base delle funzioni della piattaforma e degli schemi di interazione previsti.

--

Allegato A

5. Modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione.

Descrivere le modalità di monitoraggio e tracciabilità di accesso ed interazione dei singoli partecipanti con la piattaforma FAD/E-Learning, con specifica indicazione degli archivi esaminabili al fine dell'accertamento delle attività svolte.

6. Modalità di supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali.

Descrivere le modalità con cui è garantita ai partecipanti in FAD/E-learning assistenza a supporto dell'apprendimento.

Si dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nelle "Linee di indirizzo in deroga temporanea all'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante".

DATA.....

IL DIRETTORE DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE

Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.123/DPG019 DEL 28/06/2021

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE**SERVIZIO LAVORO****UFFICIO APPRENDISTATO**

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE “L’INVITO AGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE A PRESENTARE ISTANZA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE APERTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 44 DEL D.LGS 81/2015) E AGLI APPRENDISTI PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE, MEDIANTE L’ATTRIBUZIONE DELL’ ASSEGNO APPRENDISTATO”. **IMPEGNO DI SPESA DELLO STANZIAMENTO CONSEGUENTE ALLA REISCRIZIONE DELLE ECONOMIE VINCOLATE SUL CAPITOLO 51635/2 DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4 comma 58, 68 della L. 28 giugno 2012, n. 92”;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”
- la D.G.R. n. 867 in data 20 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le “*Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione di percorsi in apprendistato – D.Lgs 81/2015*”;
- la D.G.R. n. 7 in data 17.01.2018 con la quale sono state approvate le modifiche alla “*Disciplina dell’accreditamento dei Soggetti che erogano attività di formazione nella Regione Abruzzo*” di cui alla D.G.R. n. 247 del 31.03.2015”;
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che stabilisce l’obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione di vantaggi economici;
- la L.R. 17.05.1995 n. 111 in materia di “*Formazione Professionale*”;
- la determinazione n. 32/CSR in data 20 febbraio 2014 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente le “*Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99*”;

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. 867/2016 la Giunta regionale ha definito, per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante (II livello), le linee d’indirizzo, il modello e l’articolazione del sistema regionale dell’offerta formativa pubblica esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, attraverso la costituzione del “*Catalogo dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante*” (d’ora in poi per brevità “*Catalogo*”), definendo altresì i destinatari, i soggetti attuatori, la durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica, nonché la programmazione finanziaria, secondo la quale il finanziamento delle attività formative avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili;

DATO ATTO che con la medesima D.G.R. 867/2016 la Giunta regionale ha demandato a questo Dipartimento, secondo le linee guida e gli indirizzi deliberati, la definizione della modalità di costituzione del “*Catalogo*”; del relativo Avviso a presentare le candidature da parte degli Organismi di formazione accreditati per l’inserimento nello stesso; delle modalità di finanziamento degli assegni formativi in favore degli apprendisti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 194/DPG007 in data 22 dicembre 2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico concernente “*l’invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato*”, impegnando contestualmente la somma di € **3.009.740,00** (tre milioni novecento quaranta, 00) sul capitolo di spesa 51635/2;

DATO ATTO che con attestazione n. 1257, impegno n. 2016/1/3335/1 del 27.01.2017, è stato assunto dal competente Servizio Ragioneria Generale, il relativo impegno definitivo per il suddetto importo di € 3.009.740,00(*tremilionizeronovemilasettecentoquaranta,00*);

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 3/DPG007 del 23.02.2017 è stato costituito ed avviato il sistema a “*Catalogo*”, con l’inserimento del primo gruppo di Organismi di formazione accreditati, successivamente integrato mediante l’adozione di ulteriori provvedimenti dirigenziali;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 801/DPG007 in data 11.09.2019 si è proceduto, per le motivazioni ivi espresse, al disimpegno della somma di € **90.000,00** (*novantamila,00*) a valere sul citato impegno n. 2016/1/3335/1 del 27.01.2017;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 39/DPG007 del 27 marzo 2018, con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti e le rettifiche al citato Avviso pubblico;

VISTA la determina dirigenziale n. 810/DPG007 del 13.09.2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento e revisione dell’Avviso, impegnando contestualmente ulteriori risorse economiche pari ad € **672.964,00** (*seicentosestantadue milanovecentosessantaquattro,00*) sul capitolo di spesa 51635/art. 2, Mis. 1, Progr. 12 Tit. 1, Macroaccreg. 0, Piano dei conti: 1.03.02.15.00 (impegno definitivo n. 2019/1/3030/1);

VISTA la determina dirigenziale n. 84/DPG007 in data 14.05.2018, con la quale, alla luce di alcune criticità rilevate, sono state emanate delle disposizioni transitorie nell’applicazione dell’Avviso;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*), e le conseguenti misure restrittive adottate con provvedimenti nazionali e regionali a causa dell’emergenza COVID 19;

VISTA la L.R. n. 9 in data 6 aprile 2020, recante misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi del Covid 19;

DATO ATTO che l’art. 5, comma 4, della L.R. n. 9/2020, al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che la FAD e le piattaforme “*Webinar*” (nel rispetto delle Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome) sono utilizzate ed estese a tutti i bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per l’apprendistato;

VISTE:

- ✓ la determinazione dirigenziale **n. 96/DPG007 in data 22 aprile 2020**, con la quale – nella fase emergenziale da Covid19 - sono state approvate le “*Linee di indirizzo deroga temporanea all’Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante*”, ai sensi delle quali si è consentito temporaneamente ed

esclusivamente l'erogazione della formazione esterna in modalità FAD/E-learning e contestualmente si è assunto un ulteriore impegno di spesa di € **153.712,00** (centocinquantatremilasettecentododici,00) sul capitolo di spesa 51635/art. 2, Mis 1, Progr. 12 Tit. 1, Macroaccreg. 0, Piano dei conti: 1.03.02.15.00 (impegno definitivo impegno definitivo n. 742/2020);

- ✓ la **determinazione dirigenziale n.164/DPG007 del 08.07.2020**, avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all’avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Aggiornamento n. 1”*;
- ✓ la **determinazione dirigenziale n. 55/DPG019 in data 23 ottobre 2020** avente ad oggetto *“Avviso pubblico concernente l’invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato. Impegno di spesa dello stanziamento conseguente alla reiscrizione delle economie vincolate sul capitolo 51635/2 del bilancio del corrente esercizio finanziario”, con la quale ai fini della prosecuzione della validità dell’Avviso pubblico in argomento è stato disposto l’ulteriore impegno di € **614.248,68** sul capitolo di spesa 51635/art. 2, Mis 1, Progr. 12 Tit. 1, Macroaccreg. 0, Piano dei conti: 1.03.02.15.00;*
- ✓ la **determinazione direttoriale n. 176/DPG in data 28 ottobre 2020** avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante. Ulteriori disposizioni. Sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza”*;
- ✓ la **determinazione direttoriale n. 190/DPG in data 25 novembre 2020** avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante. Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza”*;
- ✓ la **determinazione dirigenziale n. 136/DPG019 in data 30 dicembre 2020** avente ad oggetto *“Finanziamento offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs 81/2015). Disimpegno somma di € 725.417,17”, afferente all’impegno n. 2016/1/3335/1 del 27.01.2017;*
- ✓ la **determinazione dirigenziale n. 19/DPG019 in data 27 gennaio 2021** avente ad oggetto *“Avviso pubblico concernente l’invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato. Chiusura Sportello”, con la quale – a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie – si è dichiarato chiuso il sistema a “sportello” per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica;*
- ✓ la **determinazione dirigenziale n. 72/DPG021 in data 24.02.2021** avente ad oggetto *“D.P.C.M. 04 marzo 2020, art. 1 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e ss.mm.ii.. “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, approvate con DD n. 67/DPG009 del 02-04/2020, modificate con D.D. n. 27/DPG009 del 26/01/2021. Ulteriore rettifica art. 1 – Ambito di applicazione”*;
- ✓ la **determinazione direttoriale n. 36/DPG in data 8 marzo 2021** avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa*

- esterna in apprendistato professionalizzante. Ulteriori disposizioni. Prolungamento periodo sospensione temporanea attività formativa in modalità in presenza”;*
- ✓ la **determinazione dirigenziale n. 122 DPG019 in data 28/06/2021** avente ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007) in data 13.09.2020. Approvazione linee di indirizzo recanti deroga temporanea all’avviso pubblico per il finanziamento dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Ripresa attività formativa anche in presenza - AGGIORNAMENTO N. 2”*

DATO ATTO che con la citata determinazione dirigenziale n. **19/DPG019 in data 27 gennaio 2021**, con la quale era stato dichiarato chiuso lo sportello, si dava altresì atto che erano state formulate dallo scrivente Servizio le necessarie proposte tese al reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare alle attività di formazione esterna in apprendistato professionalizzante e che in caso di assegnazione delle stesse, si sarebbe proceduto *in primis* – fino a concorrenza delle eventuali ed aggiuntive risorse finanziarie messe a disposizione e secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze presentate dagli Organismi di formazione (art. 8, comma 12 dell’Avviso) - al finanziamento delle restanti istanze rimaste inevase afferenti all’Avviso pubblico in argomento, pervenute successivamente alle ore 9,39 del 26 febbraio 2020 (data entro la quale è stato possibile finanziare le istanze, alla luce delle risorse economiche all’epoca disponibili) fino alle ore 24.00 del 27.01.2021 (data chiusura sportello);

RICHIAMATA la nota prot. n. RA /83751 DPG019 del 04/03/2021 avente ad oggetto *“Reiscrizione economia vincolata per finanziamento statale per le attività di formazione nell’apprendistato – art. 68, comma 5, L 17.5.1999, n. 144”* con la quale è stata chiesta la reiscrizione delle economie vincolate generate sul capitolo di spesa 51635/S (gruppo vincolato economia 322) per un importo di **€ 441.305,52** (*quattrocentoquarantunomilatrecentocinque,52*);

VISTA la D.G.R. n. 344 del 14.06.2021 avente ad oggetto *“Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione. Iprovvedimento”*, con la quale è stata – tra l’altro – accolta la predetta richiesta di reiscrizione di economie vincolate per la formazione in apprendistato, e conseguentemente variato in aumento, per il suddetto importo di **€ 441.305,52** (*quattrocentoquarantunomilatrecentocinque,52*) lo stanziamento del capitolo di spesa 51635/2;

VISTA la D.G.R. n. 345 del 14.06.2021, avente ad oggetto *“Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione. Iprovvedimento”*, con la quale si è proceduto alle corrispondenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario regionale 2021-2023, anche per quanto riguarda il capitolo di spesa 51635/2;

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad assumere con il presente provvedimento, per le finalità di cui sopra è cenno, l’ulteriore impegno di spesa per l’importo di **€ 441.305,52** (**quattrocentoquarantunomilatrecentocinque,52**), a valere sul capitolo di spesa 51635 art.2 denominato *“Finanziamento statale per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato art. 68, comma 5, L 17.05.1999, n. 144 (Organismi di Formazione)”*, Mis/progr AC 15.02, Titolo 1, Macroagg. AC 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.000, che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza a seguito di reiscrizione in bilancio di pari somma

finalizzata all'attività di formazione in apprendistato, così come sancito con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 344 e 345, entrambe del 14.06.2021, con le quali si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo documento tecnico di accompagnamento, per l'utilizzo del risultato di amministrazione;

DATO ATTO che il “*Catalogo*” contiene l'indicazione dei moduli formativi, delle sedi e del calendario delle attività formative, nonché degli Organismi di formazione che ne diventano i soggetti attuatori attraverso il sistema dell'assegno apprendistato, sotto la loro diretta responsabilità. Il sistema consente all'apprendista, al momento della sua assunzione, unitamente al datore di lavoro per gli aspetti organizzativi di sua competenza, di individuare l'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali effettuando una ricerca sul “*Catalogo*”, fermo restando che per l'erogazione della stessa l'apprendista ed il datore di lavoro possono liberamente scegliere l'Organismo di formazione tra tutti quelli presenti nello stesso “*Catalogo*”;

DATO ATTO, altresì, che il “*Catalogo*” si definisce aperto in quanto sussiste la possibilità per gli Organismi di formazione accreditati che ne abbiano interesse, di presentare istanza per l'inserimento nello stesso, secondo la procedura individuata. Allo stesso modo, gli Organismi che non ne abbiano più interesse, in occasione dei previsti aggiornamenti del “*Catalogo*” possono chiedere la cancellazione dallo stesso, fatto salvo l'obbligo di conclusione delle attività formative già avviate. L'attivazione del “*Catalogo*” ed il finanziamento dell'assegno apprendistato sono correlate alle disponibilità delle risorse economie stanziare sul pertinente capitolo di spesa;

DATO ATTO che la durata dell'offerta formativa pubblica, riferita al triennio, è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione, ed in particolare:

- n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente;

RITENUTO che il suddetto sistema a “*Catalogo*” per l'erogazione dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, anche alla luce dell'esperienza maturata, possa garantire una diffusa presenza di molteplici sedi formative sull'intero territorio regionale, anche in aree interne e disagiate;

DATO ATTO, altresì, che ad oggi non è stato possibile istruire tutte le istanze di finanziamento finora presentate per una serie di cause oggettive, tra cui principalmente la carenza di personale e di una piattaforma informatica dedicata, il numero elevato di richieste di finanziamento pervenute, per la maggioranza delle quali è stato necessario acquisire le integrazioni documentali e/o chiarimenti e procedere quindi ad un nuovo e successivo esame istruttorio, con un prolungamento dei tempi procedurali;

CONSIDERATO che attraverso l’emanazione del citato Avviso l’azione amministrativa si prefigge di:

- ✓ valorizzare l’istituto dell’apprendistato quale strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sull’intero territorio regionale;
- ✓ organizzare, finanziare e rendere disponibile l’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante. Di sostenere e di rendere effettivo, quindi, il diritto di ogni apprendista alla formazione, attraverso la costituzione del “*Catalogo*” e il contestuale finanziamento in favore degli stessi apprendisti dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato, che deve essere speso solo ed esclusivamente presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione Abruzzo ed inserite nel “*Catalogo*”;

RITENUTO che le competenze trasversali e di base, o *soft skill*, sono oggi tanto ricercate e favorevolmente spendibili in qualsiasi ambito di lavoro, in quanto insistono non sul livello di preparazione o della capacità tecnica, ma su dimensioni più estese che riguardano anche le relazioni ed i tratti della personalità, le modalità del porsi con gli altri e quelle “procedurali” di svolgimento del lavoro;

DATO ATTO che l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria laddove sia resa effettivamente disponibile e quindi disciplinata, organizzata e finanziata dalla Regione, ai sensi della deliberazione n. 32/CSR in data 20 febbraio 2014 della Conferenza Stato-Regioni, con la quale sono state approvate le linee guida nazionali per l’apprendistato professionalizzante, e laddove la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività formative previste, ai sensi dell’art. 44, comma 3 del D.lgs 81/2015;

DATO ATTO che l’Avviso pubblico in oggetto, nell’ultima versione approvata e vigente (art. 6, comma 1), stabilisce che *“il presente avviso attua la modalità di presentazione delle istanze di finanziamento dell’assegno apprendistato “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e pertanto in caso di esaurimento delle risorse il finanziamento non sarà concesso”*;

VISTO l’art. 19, comma 2 (Programmazione finanziaria) dell’Avviso in oggetto che stabilisce che le risorse possono essere integrate con l’utilizzo di residui e/o economie di spesa di annualità pregresse, o con ulteriori risorse statali, regionali o comunitarie, che saranno eventualmente rese disponibili;

CONSIDERATO che al fine di assicurare una efficace, efficiente e necessaria continuità nell’erogazione dell’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, e quindi evitare un’interruzione nella sua somministrazione che di fatto – anche alla luce delle pregresse esperienze maturate – esimerebbe molti apprendisti dall’obbligo di svolgere la formazione pubblica esterna, la Regione intende destinare al finanziamento dell’Avviso pubblico oggetto del presente provvedimento le economie vincolate reiscritte, ai sensi di quanto stabilito all’art. 19, comma 2, dell’Avviso pubblico in oggetto;

RITENUTO, infatti, che già con il presente atto si possa procedere all'impegno della relativa spesa, i cui elementi costitutivi del rapporto obbligatorio, sulla base di come è strutturato il sistema di erogazione dell'offerta formativa pubblica a "Catalogo" aperto, possono essere ravvisati, mediante la modalità di "accreditamento voucher", nelle seguenti connotazioni:

- di poter individuare **la ragione del debito** che dà luogo ad obbligazione passiva nella remunerazione dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante, erogata dagli Organismi di formazione accreditati ed inseriti nel "Catalogo" aperto;
- di poter indicare **la somma da pagare** nell'intero importo del finanziamento disponibile, da erogare con la modalità "a sportello", per l'intera durata dell'avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in quanto non è possibile stabilire a priori l'ammontare del debito per ciascun Organismo di formazione, poiché la scelta di affidare e delegare allo stesso l'attività formativa è rimessa all'apprendista unitamente al datore di lavoro, al momento della sua non prevedibile assunzione e al successivo finanziamento da parte della Regione. La somma da pagare, poi, in favore dei singoli Organismi di formazione varia anche in relazione alla durata oraria dei moduli formativi da erogare, che potrebbe essere differente per ciascun apprendista in relazione alla decurtazione delle ore per i crediti formativi già acquisiti o al titolo di studio posseduto;
- che nella fattispecie in argomento **il soggetto creditore** può essere solo determinabile, ma non determinato, perché l'Organismo accreditato inserito nel "Catalogo" (ovverosia il creditore) viene in concreto determinato solo nel momento in cui sia scelto e delegato dall'apprendista, in qualità di beneficiario dell'assegno apprendistato, e dal datore di lavoro per erogare la formazione e l'assegno gli sia poi effettivamente finanziato dalla Regione, e fermo restando che nel corso dell'intera durata dell'avviso potrebbero essere ammessi anche altri Organismi di formazione (nuovi e potenziali soggetti creditori) che, solo in un momento successivo all'avvio del sistema, abbiano manifestato il proprio interesse ad entrarvi. L'inserimento nel "Catalogo" del soggetto attuatore della formazione, previa sottoscrizione di impegno unilaterale, in altri termini, per le ragioni appena esposte, non costituisce per lo stesso garanzia di accesso ai finanziamenti e quindi non comporta pretese economiche di qualsiasi natura nei confronti della Regione, se non nel momento in cui versa nella specifica situazione di soggetto attuatore scelto e delegato dall'apprendista e dal datore di lavoro e gli sia stato finanziato l'assegno;
- che anche la **scadenza dell'obbligazione** è in questa fase solo determinabile, ma non determinata, in quanto collegata alle tempistiche contenute nell'avviso rispetto alle date entro le quali avviare e concludere l'attività formativa, nonché alla presenza di variabili organizzative imprescindibilmente collegate alla procedura di scelta dell'Organismo, che contiene un'alea di incertezza rispetto al numero di apprendisti assunti nel corso della durata dell'Avviso; alla data di assunzione a partire dalla quale far decorrere i tempi stabiliti per l'erogazione dell'attività formativa; alle opzioni di frequenza del corso, proposte dall'Organismo di formazione e scelte dall'apprendista unitamente al datore di lavoro; all'obbligazione formativa dell'apprendista, in base al titolo di studio posseduto. La scadenza dell'obbligazione può essere pertanto fissata, in linea generale, solo alla data di chiusura dell'avviso o, nel caso, nella data di anticipata chiusura del sistema a "Catalogo", a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili;
- per la specificazione del **vincolo costituito sullo stanziamento** esso deriva dal fatto che nella fattispecie trattasi di risorse vincolate trasferite dallo Stato per l'attività di

formazione nell'esercizio dell'apprendistato, regolarmente accertate ed appostate sui competenti capitoli di entrata e di spesa;

RIBADITO che la procedura individuata relativamente alla costituzione del “*Catalogo*”, alla fase di finanziamento e di gestione dei moduli formativi risulta rispettosa dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (concorrenza nel mercato), in quanto:

✓ con l'avviso pubblico avente ad oggetto l'invito aperto a tutti gli Organismi accreditati di manifestare il proprio interesse, sono stati stabiliti contestualmente i criteri sia per l'inserimento degli Organismi di formazione accreditati nel “*Catalogo*”, sia per il finanziamento degli assegni formativi in favore degli apprendisti, ai sensi di quanto stabilito nel citato art. 12 della legge 241/90;

✓ il “*Catalogo*” è aperto in quanto durante tutto il periodo di validità dell'avviso, salvo eventuale revoca o proroga, gli Organismi di formazione accreditati, che ne abbiano interesse, hanno la facoltà di presentare istanza di inserimento nello stesso al fine di erogare la formazione, corredata da un atto unilaterale di impegno mediante il quale si obbligano ad accettare e rispettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le condizioni, le prescrizioni, gli impegni e le modalità di partecipazione, di gestione e di attuazione in proprio di tutte le varie fasi dell'offerta formativa pubblica, per la quale hanno espresso la propria candidatura, così come puntualmente stabiliti nell' “Avviso” e nelle “Linee guida”. A rispettare, altresì, tutti gli obblighi derivanti dalla disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano l'attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo, approvata con D.G.R. 31 marzo 2015 n. 247 e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione, variazione ed integrazione che dovesse essere eventualmente emanata, successivamente, dalla Regione;

✓ l'Organismo di formazione, mediante il suo accreditamento, è già stato ritenuto idoneo a svolgere l'attività di formazione, essendo in possesso dei requisiti richiesti e prevedendo comunque il sistema regionale di accreditamento (D.G.R. 7/2018) un “percorso dinamico”, nell'ambito del quale sono prescritte sia valutazioni periodiche dei fabbisogni di prestazioni e della qualità dei servizi, sia verifiche di mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accreditamento. In altri termini, cioè, “*gli operatori sono obbligati a garantire livelli strutturali e organizzativi predeterminati, pertanto, l'accreditamento diventa strumento di selezione dei soggetti erogatori e di monitoraggio delle prestazioni*” (determinazione ANAC 32/2016);

✓ l'apprendista, unitamente al datore di lavoro, quest'ultimo per la parte di competenza, hanno la facoltà di scegliere liberamente l'Organismo di cui avvalersi per l'erogazione della formazione, tra quelli ammessi e presenti nel “*Catalogo*”, mediante il sistema degli assegni apprendistato (cd strumento “accreditamento-voucher”), senza alcun tipo di ingerenza e/o intervento da parte dell'amministrazione regionale, se non quello di aver fissato a priori il parametro di riferimento costo ora/allievo, rapportato anche ai costi fissati dalle altre Regioni, nel rispetto del principio di economicità, così come gli obiettivi generali e specifici dell'offerta formativa; le competenze attese alla fine di ogni singola unità formativa; il monte orario di ciascun modulo formativo e delle singole unità formative che compongono lo stesso modulo; il processo logico-progettuale da seguire nell'erogazione della formazione; gli indirizzi generali circa le metodologie didattiche e la valutazione degli allievi; per cui l'attività formativa risulta in larga misura già predeterminata dalla stessa Regione, venuto meno peraltro l'obbligo della predisposizione del piano formativo individuale da parte del datore di lavoro per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, che ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 32/CSR in data 20 febbraio 2014 della Conferenza Stato Regioni, permane invece esclusivamente in

relazione alla formazione interna per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

✓ che i soggetti attuatori dell'offerta formativa erogano i moduli attraverso il sistema degli assegni apprendistato, che abilitano il singolo apprendista a frequentare il modulo scelto fra quelli inseriti nel "Catalogo";

✓ che l'affidamento e il finanziamento dell'assegno in favore degli Organismi di formazione, previa formale delega da parte dell'apprendista, in qualità di soggetto beneficiario, e del datore di lavoro, in relazione all'organizzazione aziendale e alla natura e tipologia del contratto di lavoro, avviene con la modalità "a sportello", ovvero assegnando il finanziamento fino alla concorrenza dell'importo complessivamente stanziato;

✓ che nel caso in cui le richieste di assegnazione degli assegni apprendistato risultassero superiori al numero degli assegni finanziabili, si provvede al finanziamento secondo il criterio cronologico dell'acquisizione delle stesse richieste alla posta certificata istituzionale;

✓ che l'assegno apprendistato è individuale e collegato a ciascun modulo formativo (di norma n. 40 ore) ed è liquidato, in nome e per conto dell'apprendista, direttamente al soggetto attuatore, a conclusione del modulo formativo, nel rispetto delle disposizioni previste nell'Avviso;

RITENUTO che il sistema appena descritto comporti un innegabile e minor aggravamento dell'iter amministrativo e una semplificazione delle procedure, utile anche ad evitare il mancato o intempestivo utilizzo da parte delle Regioni delle risorse trasferite dallo Stato, così come stigmatizzato anche dalla Corte dei Conti, reputando altresì che lo stesso possa contribuire anche alla differenziazione e alla specializzazione del mercato dei servizi di formazione e ad un innalzamento della qualità dei medesimi servizi;

RITENUTO urgente, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, procedere pertanto all'impegno delle economie vincolate per la formazione in apprendistato, al fine di consentire la prosecuzione senza soluzione di continuità del finanziamento degli assegni apprendistato, per un importo di € **441.305,52 (quattrocentoquarantunomilatrecentocinque,52)**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi di par condicio, concorrenza e trasparenza;

VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTA la L.R. 25.03.2002, n. 3;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Lavoro con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità, mediante il diretto accertamento di tutti i requisiti di legittimazione, i presupposti e i fatti rilevanti;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

VISTO l'art. 24, comma 2, della L.R. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. **di disporre**, fino a concorrenza dell'importo impegnato con il presente provvedimento e secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze presentate dagli Organismi di formazione (art. 8, comma 12, dell'Avviso), il finanziamento delle istanze rimaste inevase afferenti l'Avviso pubblico in argomento, pervenute successivamente alle ore 9,39 del 26 febbraio 2020 (data entro la quale è stato possibile finanziare le istanze, alla luce delle risorse economiche all'epoca disponibili) fino alle ore 24.00 del 27.01.2021 (data chiusura sportello);
2. **di disporre**, per le finalità di cui al punto 1, l'ulteriore impegno di spesa per l'importo di **441.305,52 (quattrocentoquarantunomilatrecentocinque,52)**, a valere sul capitolo di spesa 51635 art.2 denominato "*Finanziamento statale per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato art. 68, comma 5, L. 17.05.1999, n. 144 (Organismi di Formazione)*", Mis/progr AC 15.02, Titolo 1, Macroagg. AC 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.000, che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza a seguito di reiscrizione in bilancio di pari somma finalizzata all'attività di formazione in apprendistato, così come sancito con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 344 e 345, entrambe del 14.06.2021, con le quali si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo documento tecnico di accompagnamento, per l'utilizzo del risultato di amministrazione;
3. **di demandare** al Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014) gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto, gli adempimenti relativi all'istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
5. **di disporre** la pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo: selfi.regione.abruzzo.it, sul sito URP e sul B.U.R.A.T.;
6. **di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, L.R. n. 7/2202;
 - Ufficio Politiche del Lavoro del Servizio Lavoro
 - Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014)
 - Segreteria il Componente la Giunta preposto a "Lavoro e Sociale".
7. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, ove prevista;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

L'Estensore

Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pietro De Camillis *firmato
firmato digitalmente*

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CEPAGATTI

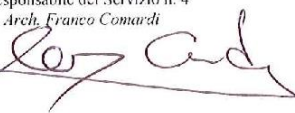
COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
Provincia di Pescara

Avviso di approvazione definitiva variante
parziale al PRG, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 10 della L.R.18/83 e dell'art. 8 del DPR
160/2010.

Il Responsabile del Servizio n. 4

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 21 del 17/06/2021, ha approvato definitivamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L.R. 18/83 e dell'art. 8 del DPR 160/2010, la variante parziale al vigente PRG per la realizzazione di un centro sportivo in c.da Vallemare. Ditta: Palozzo Beniamino;
- che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante parziale sono depositati presso gli uffici comunali.


Il Responsabile del Servizio n. 4
Arch. Franco Comardi

19 LUG. 2021

COMUNE DI COLLECORVINO



COMUNE DI COLLECORVINO

Provincia di Pescara

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 29/06/2021

OGGETTO: ONORANZE FUNEBRI CONTINI - Intervento: Richiesta Provvedimento Unico Conclusivo. Progetto di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE E CAMBIO D'USO DELLO STESSO MANUFATTO DI PERTINENZA IN CASA FUNERARIA.” nel Comune di Collecervino comportante Variazione allo strumento urbanistico, richiesta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010. APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA S.U.A.P.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

D E L I B E R A

1) di prendere atto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi tenutesi nelle sedute del 22/04/2021; 27/05/2021; 24/06/2021, come da verbali in atti che, anche se non materialmente allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la richiesta di Variante Urbanistica S.U.A.P. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, proposta dalla **Soc. ONORANZE FUNEBRI CONTINI DEGLI EREDI CONTINI – Partita IVA: IT02305480689**, con sede legale in Collecervino, Via Mulino del Giuoco, 3, int. 2, riguardante un'area di complessivi mq. 695 è identificato in catasto al foglio 8, mappale 1741 di mq. 689, mappale n. 2498 di mq. 6, ubicata in Via piane, Loc. Congiunti, ricade secondo il P.R.G. vigente in “ZONA -B1- DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE” normato dall'art. 30 delle N.T.A., da trasformare in ZONA -B3- CASA FUNERARIA”, riferimento art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione, nonché la variante al punto e) dell'art. 6 delle N.T.A., come da progetto presentato a firma dell'Arch. Giovanni Enrico Toffoli, che si compone dei seguenti elaborati progettuali, che anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- relazione per la variante urbanistica;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- architettonico;
- schema accessibilità bagni disabili;

3) di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale Settore Terzo – tecnico, di predisporre materialmente la documentazione cartografica e tutti gli ulteriori atti eventualmente dovuti, relativi alla redazione della richiesta ed approvata Variante Urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010), e delle determinazioni adottate nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dello Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P. di Pescara (Associazioni Comuni del comprensorio Pescara);

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrate;

5) di dichiarare, con successiva votazione dal seguente esito: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**
PROVINCIA DI TERAMO

OGGETTO: *S.U.A.P. – Variante al P.R.G. vigente, ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. Ampliamento di attività commerciale esistente da parte della Società MAR-MANAGMENT in Roseto degli Abruzzi: Approvazione.*

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17.06.2021;
Vista la L.R. n. 18/83;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi con Deliberazione n. 40 del 17.06.2021 ha approvato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 l'Ampliamento di attività commerciale esistente da parte della Società MAR-MANAGMENT in Roseto degli Abruzzi.

Dalla Residenza Municipale, li 13 196 2021

IL DIRIGENTE I SETTORE
(Dott. Arch. Fabio Ciarallo)

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

**AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI ADOTTATI DEL NUOVO P.R.G. DEL COMUNE DI TOCCO
DA CASAURIA (PE)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE - N O T O**

CHE CON **DELBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 17/06/2021**, ESECUTIVA, E' STATA ADOTTATA LA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO.

VISTO:

- l'art. 10 della legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, testo vigente;

SI RENDE NOTO CHE

- la deliberazione del Consiglio Comunale **N. 20 del 17/06/2021** di adozione divenuta esecutiva è stata depositata con i relativi allegati sul Sito del Comune di Tocco da Casauria e presso l'ufficio Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico previa prenotazione, oppure né può prendere libera visione sul sito comunale: <http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/>, per **QUARANTACINQUE (45) giorni consecutivi** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione Abruzzo, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;

- entro il termine perentorio del periodo di deposito (**45 giorni**) di cui sopra, chiunque può presentare osservazioni alla VARIANTE GENERALE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO producendole in duplice esemplare con il modello allegato alla suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale.

- le osservazioni presentate, proposte dopo tale termine sono irricevibili;

AVVISA

- che la VARIANTE GENERALE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata è depositata per libera consultazione presso:

o Comune di Tocco da Casauria, sede Municipale, Via Luigi Stromei, sul sito:

<http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/>.

Tocco da Casauria li 07 luglio 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. CRUCITTI ANTONIO

E-DISTRIBUZIONE

e-distribuzione spa
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
AREA ADRIATICA
ZONA L'AQUILA-TERAMO

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

La società e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Area Adriatica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la Costruzione di linea elettrica BT 400V in cavo interrato per circa 30m in Via Nazario Sauro e costruzione di linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per circa 160m in via Nazario Sauro, Piazza Duca degli Abruzzi e Strada Regionale n 259 nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) per allaccio nuova cabina elettrica. PROTOCOLLO ATLANTE D52G210053

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo DPC-Dipartimento Territorio ed Ambiente DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Corso V.Emanuele II, 301 - 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Teramo, li 07.07.2021

F.to
Gian Luca Funaioli
Il Responsabile



Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di L'Aquila-Teramo

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Località Campo Pile – 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20 Kv in cavo interrato per circa 300 m in Piazza San Sisto, Via Guglielmo Marconi e Via S. Sisto nel Comune di L'Aquila per realizzazione nuova cabina "Via Confalonieri". ITER ARDESIA: 2343652

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo – Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 – 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 29/06/2021

F.to
GIAN LUCA FUNAIOLI
Il Responsabile
Firmato digitalmente da: Gian Luca Funaioli
Ruolo: GRUPPO ENEL/00811720580
Organizzazione: GRUPPO ENEL/00811720580
Data: 30/06/2021 08:08:50

1/1

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it